

ANGELO VICARI
Dirigente della Polizia di Stato

OGGETTI E STRUMENTI

ATTI AD OFFENDERE

Commento dell'articolo 4, L. 18 aprile 1975
n. 110

Firenze
28 settembre 2018

*A TUTTI COLORO, ORMAI TANTI, CHE SI SONO
ASSUEFATTI ALLA INCOMPRESIBILITÀ DELLE LEGGI*

*La certezza del diritto è la prima condizione di ogni
libertà*

Piero Calamandrei

Il più crudele carnefice dei miseri è l'incertezza

Cesare Beccaria

*Le leggi non dovrebbero essere astruse,
sono volte all'uomo di intelligenza comune,
non come esercizio dell'arte della logica,
ma per la mente ordinaria del padre di famiglia*

Montesquieu

PRESENTAZIONE

L'amico Angelo Vicari da tempo scrive in materia di diritto di armi e ho sempre pubblicato volentieri sul mio sito i suoi contributi.

Per sua innata modestia non ha mai affrontato temi di ampio respiro pur avendo tutte le capacità per farlo, quali ottimo stile, ottima conoscenza della lingua italiana, ottima conoscenza del diritto amministrativo e delle norme da applicare alle armi.

Ora, godendosi da pensionato i classici otia delle persone colte, si è addentrato nei meandri normativi e giurisprudenziali che dal 1940 si sono involuppati in un caos di definizioni e sotto definizioni e di distinzioni, tali da fare invidia a quelle sul sesso degli angeli.

Non era facile trovare un filo logico in questa materia, sistemare i vari concetti in quella struttura essenziale per il diritto formata da una rete logica che non accetta buchi o, peggio ancora, strappi. Diciamo che da un abito di Arlecchino fatto di rappezzì, è riuscito a fornire una toga degna di ogni buon giurista.

La stoffa purtroppo non la può cambiare il giurista, ma dovrà essere compito di un legislatore meno pasticciatore di quelli del passato.

Edoardo Mori

INTRODUZIONE

L'idea di affrontare la trattazione della disciplina degli oggetti e strumenti atti ad offendere nasce da lontano.

Abbiamo perso il conto di quante volte si è iniziato a scrivere, richiudendo sgomenti gli appunti nel cassetto, dopo essersi persi tra la dottrina e la giurisprudenza.

Eppure, ciclicamente, è tornata la voglia di affrontare l'argomento, sollecitati da coloro che chiedevano di conoscere la possibilità di portare un semplice coltellino *mil-leusi* per recarsi in campagna, senza incorrere, anche inconsapevolmente, nei rigori della legge.

Cercare di dare delle risposte certe non è stato facile, disorientati da una normativa non chiara, non compensata dalla giurisprudenza, troppo spesso contraddittoria.

Ma la spinta decisiva a scrivere questa breve monografia è stata data dall'amico Edoardo Mori, con il quale, per diverso tempo, sono intercorsi colloqui e corrispondenze

sulle problematiche nell'applicazione pratica della normativa ed al quale va ogni ringraziamento per i preziosi suggerimenti e per averci voluto ospitare nel suo sito.

Considerata la complessità della struttura dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, abbiamo ritenuto di suddividere lo studio in tre parti.

Nella prima abbiamo illustrato il concetto di arma *impropria*, la storia della relativa normativa, la riforma introdotta dalla legge n. 110 del 1975, non abbastanza ponderata da legislatore, costretto ad intervenire sulla materia perché sollecitato da reazioni emotive di una maggioranza preoccupata del dilagare della criminalità politica e comune.

Nella seconda abbiamo esaminato il comma uno dell'art. 4, con riferimento alla tipologia delle armi *proprie non da sparo* e alla definizione della *destinazione naturale all'offesa*.

Nella terza ed ultima parte abbiamo preso in considerazione il comma due dell'art. 4, relativo alla regolamentazione del porto degli oggetti e strumenti atti ad offendere, con particolare riferimento alla non felice locuzione del *giustificato motivo*.

Il nostro intento è stato quello di trovare un metodo, un criterio per il riconoscimento degli oggetti e strumenti che possono essere portati liberamente, di quelli per i quali vige il divieto assoluto, di quelli il cui porto è subordinato al *giustificato motivo*.

Sinceramente non sappiamo se siamo riusciti, o meno, a raggiungere l'obiettivo.

Comunque, abbiamo fornito al lettore dottrina e giurisprudenza con le quali poter approfondire la materia, siccome l'argomento interessa, indistintamente, ognuno per

la parte di competenza, l'*uomo della strada*, il personale operante delle Forze di polizia, nonché gli stessi Giudici.

L'articolo, in formato cartaceo, con il titolo *Oggetti e strumenti atti ad offendere, ovvero alla ricerca di un metodo di riconoscimento*, è stato pubblicato nella rivista giuridica *Rivista di Polizia*, 2017/2018. Eventuali aggiornamenti di dottrina e/o di giurisprudenza saranno pubblicati nel sito www.earmi.it del dott. Edoardo Mori.

INDICE SOMMARIO

Presentazione	Pag. 3
Introduzione	5

PRIMA PARTE

LE ARMI IMPROPRIE

1. Considerazioni introduttive	Pag. 11
2. Storia della normativa sulle armi improprie	14
3. Riforma della materia	20
4. Abrogazione dell'art. 80	24
5. Ipotesi di incostituzionalità	30

SECONDA PARTE

LE ARMI PROPRIE NON DA SPARO

1. La struttura dell'art. 4	Pag. 35
2. L'art. 4, comma 1; armi proprie non da sparo	40
3. La destinazione naturale all'offesa	52
4. Il quadro sanzionatorio	62

TERZA PARTE

GLI OGGETTI E STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE

1. Armi improprie	pag. 71
2. Criterio di individuazione	75
3. L'articolo 4, comma due	84
4. Il giustificato motivo	92
5. L'art. 4, comma 2, prima parte	105
6. L'art. 4, comma 2, seconda parte	112
7. Le aste di bandiere	129
8. Considerazioni conclusive	131

PRIMA PARTE
LE ARMI IMPROPRIE

1. Considerazioni Introduttive

Mutuando il titolo di un famoso romanzo¹, dobbiamo constatare quanto sia ampia la linea d'ombra tra gli oggetti e gli strumenti che possono essere portati liberamente *fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa*, quelli per i quali vige un divieto assoluto² e quelli per i quali è necessario un *giustificato motivo*³.

Tale difficoltà di riconoscimento non riguarda solo il lavoro degli operatori delle Forze di polizia e degli stessi giudici, ma anche e soprattutto il diretto interessato, cioè il cittadino che, per esempio, si sia dimenticato di togliere dal vano bagagli della propria autovettura un bastone di legno o di lasciare a casa un coltellino *multiuso*, usati il giorno precedente per cercare funghi, siccome *agli effetti della legge penale, per armi s'intendono, oltre tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato*

¹ J. Conrad, *La linea d'ombra*, Roma, 2014.

² Art. 4, c. 1, L. 18 aprile 1975, n. 110, *Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.*, G. Uff. n. 105, 21 aprile 1975.

³ Art. 4, c. 2, L. n. 110/1975, cit..

*il porto in modo assoluto, anche quelli portati senza giustificato motivo*¹.

Con l'articolo 4 della legge n. 110/75² sembrò che il legislatore fosse riuscito a regolamentare *ex novo*³, in modo organico, la materia; finalità, purtroppo, vanificata dall'applicazione pratica della norma, considerate *le numerose difficoltà interpretative, difficoltà che sovente non possono essere risolte solo con criteri di ermeneutica giuridica, ma richiedono anche conoscenze tecniche specifiche*⁴.

Né la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata in grado di indicare regole tali da permettere un facile riconoscimento degli oggetti e strumenti elencati indicativamente nel suddetto articolo 4⁵.

Tale mancato obiettivo può trovare una sua giustificazione nel fatto che il legislatore del tempo fu spesso co-

¹ Art. 585, c. 2, n. 2, c.p.. Sulla necessità che anche il coltellino *multiuso* debba essere sempre portato con giustificato motivo, non essendo la giustificazione insita nella natura dell'oggetto, Cass., Sez. I, sent. 1 febbraio 2013, n.7331. Anche un semplice bastone di legno *di lunghezza di oltre un metro e del diametro di 3,5 cm., pur se privo di punta acuminata*, è stato considerato arma impropria (Cass., Sez. I, Sent. 1 marzo 2018, n. 23160); in merito si veda il commento critico di Mori, *Bastoni e bastonate alla Cassazione*, nel suo sito www.earmi.it.

² Art. 4, *Porto di armi od oggetti atti ad offendere*, L. n. 110/1975, cit..

³ Cass., Sez. I, Sent. 12 novembre 1997, n. 1386; Cass., Sez. I, Sent. 5 aprile 2011, n. 13618.

⁴ Mori, *La nuova disciplina delle armi*, La giustizia penale, I, 260, 1977; questo articolo fu il primo studio tecnico/giuridico approfondito sulla nuova complessa disciplina delle armi e munizioni introdotta dalla l. n. 110/1975.

⁵ Sono stati riconosciuti come armi improprie, ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 585, c. 2, c.p., i sassi (Cass., Sez. V, Sent. 10 luglio 2008, n. 43348), una stampante raccolta da un cassonetto e lanciata contro Agenti di Polizia (Cass., Sez. VI, Sent. 17 novembre 2011, n.

stretto ad emanare in fretta leggi speciali, perché sollecitato da reazioni emotive di una maggioranza preoccupata del dilagare della criminalità. Ma, purtroppo, provvedere in merito con leggi speciali ha avuto l'effetto di generare incertezza del diritto, siccome *queste si chiaman leggi non prevenitrici ma paurose dei delitti, che nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degl'inconvenienti ed vantaggi di un decreto universale*¹. L'incertezza si è aggravata, nel corso degli anni, per la stratificazione di tante norme speciali d'emergenza non coordinate tra loro, non tenendo in debito conto che la proliferazione di leggi genera l'effetto contrario alla sua finalità, rappresentando solo un indefettibile segno di crisi istituzionale².

Che ci fosse stato un tentativo di disciplinare *ex novo* la materia degli oggetti e strumenti atti ad offendere, definiti *armi improprie*, lo si può evincere anche e soprattutto dalla impellente necessità di predisporre una più efficace tutela dell'ordine pubblico, messo in pericolo, in quegli anni, dalle sempre più frequenti manifestazioni di piazza, che sfociavano in vere e proprie guerriglie urbane, nelle quali venivano impiegati i più disparati oggetti e strumenti per offendere gli antagonisti e le stesse Forze di polizia, tanto è vero che fu addirittura prevista l'obbligatorietà dell'arresto, stabilendo che *gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia*

42428), un semplice pezzo di legno raccolto sul posto per colpire l'avversario (Cass., Sez. V, Sent. 10 luglio 2008, n. 28622), un manico di scopa ed un ombrello (Cass., Sez. V, Sent. 16 luglio 2010, n. 27768), una stampella per deambulazione (Cass., Sez. V, 24 aprile 2015, n. 41284), un bastone di legno (Cass., Sez. I, Sent. 1 marzo 2018, n. 23160), una scopa (Cass., Sez. V, Sent. 19 gennaio 2018, n. 17931).

¹ Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Livorno, 1834, pag. 122.

² Tacito, *et corruptissima repubblica plurimae leges*, Annales, III, 27, 3.

*colto in flagranza di trasgressione al divieto di portare armi proprie e improprie nelle riunioni pubbliche*¹.

Oltre a ciò, la volontà innovativa del legislatore in questa particolare materia si può riscontrare nell'abrogazione esplicita degli articoli 19 e 42, commi uno e due, del T.U.L.P.S.², i cui testi, comunque, vennero trasfusi, sebbene ampliati, nell'articolo 4 della legge n. 110/75.

2. Storia della normativa sulle armi improprie

*L'espressione arma impropria è stata creata dalla dottrina per indicare tutti quegli oggetti o strumenti che, pur avendo una particolare idoneità all'offesa, hanno una destinazione naturale diversa, così distinguendosi dalle armi proprie*³.

Infatti, per *improprie* (termine peraltro non utilizzato espressamente dal legislatore che ha preferito la locuzione *strumenti atti ad offendere*, già contenuta nell'art.

¹ Art. 4, c. 7, L. n. 110/1975, cit.. L'obbligatorietà dell'arresto fu soppressa con l'art. 8, c.1, D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni in L. 25 giugno 1993, n. 205. Quest'ultimo Decreto aveva previsto all'art. 6, l'arresto facoltativo, soppresso nel passaggio in legge.

² R.D. 18 giugno 1931, n. 773, *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, Gazz. Uff. n. 146, 26 giugno 1931, Supp. Ord..

³ Mori, *Codice delle armi e degli esplosivi*, Piacenza, 2016, pag. 155.

Dottrina e giurisprudenza spesso definiscono la categoria in argomento come *armi improprie bianche*, anche se tale terminologia non può considerarsi esatta, essendo ricompresi in quest'ultima, oltre gli strumenti da punta e da taglio, anche altri, come i puntatori laser, che non sono certo definibili come armi *bianche*.

585 c.p.) devono intendersi tutti quegli oggetti utilizzati per recare offesa, sebbene costruiti per finalità diverse¹.

Concorda altra dottrina, comunque andando a delimitare tale categoria a quegli oggetti e strumenti che *possono servire per caratteristiche strutturali per l'offesa alle persone*² e tutti quegli strumenti... *che possono essere utilizzati per offendere, avendo intrinseca potenzialità offensiva*³.

In merito, la giurisprudenza ritiene che *il baricentro della distinzione tra la categoria delle armi proprie e quella delle armi improprie risiede non tanto in particolari caratteristiche costruttive dei singoli strumenti e nella idoneità dell'offesa alla persona, comune sia all'una che all'altra categoria, quanto nella individuazione, tra tutte le possibili destinazioni, di quella principale corrispondente all'uso normale da accertare con specifico riferimento a quello che rappresenta l'impiego naturale dei singoli strumenti in un determinato ambiente sociale alla stregua dei costumi, delle usanze, della esperienza affermatesi in un dato momento storico*⁴.

La definizione di arma *impropria* è stata usata raramente dal legislatore; ne troviamo un riferimento esplicito nell'articolo 6 della legge n. 401/89⁵, relativo al *Divieto di*

¹ Mazza-Mosca-Pistorelli, *La disciplina di armi munizioni ed esplosivi*, Padova, 2002, pag. 8.

² Vigna-Bellagamba, *Armi munizioni esplosivi. Disciplina penale e amministrativa*, Milano, 2008, pag. 341.

³ Delpino, *La disciplina penale delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*, Napoli, 1998, pag. 51.

⁴ Cass., Sez. I, Sent. 29 ottobre 2015, n. 27131.

⁵ Art. 6, *Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche*, L. 13 dicembre 1989, n. 401, *Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini...*, G. Uff. n. 294, 18 dicembre 1989.

*accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, alle persone che vi si rechino con armi improprie*¹, locuzione usata *una tantum*, di cui non troviamo più traccia nei successivi interventi modificatori della norma².

Riteniamo che, in precedenza, la materia delle armi *improprie*, in particolare per gli *strumenti da punta e da taglio*³, abbia ricevuto una più organica e puntuale regolamentazione, così da mettere in grado il cittadino di sapere facilmente quali strumenti non poteva portare e quali con giustificato motivo, senza incorrere nei rigori della legge.

Già nel codice penale Zanardelli, del 1889, si faceva riferimento a tale tipologia per l'applicazione dell'aggravante dell'uso di armi, considerando tali anche *qualsiasi altro strumento atto ad offendere qualora si porti in modo da intimidire le persone*⁴.

Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1926⁵, stabiliva che non potevano portarsi *fuori dell'abitazione propria o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati o muniti di puntale acuminato, sfollagente, noccoliere e che, senza giustificato motivo,*

¹ *Ibidem*.

² Nelle successive modificazioni della L. n. 401/1989, non viene più utilizzata la locuzione *armi improprie*, ma si fa riferimento agli strumenti ed oggetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n.110/75, come nel D.L. 20 agosto 2001, n. 336, convertito in L. 19 ottobre 2001, n. 377, G. Uff. n. 245, 20 ottobre 2001.

³ Art. 80, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, *Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, della legge di pubblica sicurezza*, Gazz. Uff. n. 149, 26 giugno 1940, Supp. Ord..

⁴ Art. 155, c.p., 30 giugno 1889.

⁵ R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, Gazz. Uff. n. 257, 8 novembre 1926; (il regolamento per l'esecuzione è il R.D. 21 gennaio 1929, n. 62, Gazz. Uff. n. 26, 31 gennaio 1929, Supp. Ord.).

non potevano portarsi *strumenti da punta e da taglio atti ad offendere*¹.

Con il T.U.L.P.S. del 1930² ed il relativo regolamento di esecuzione del 1940³, emanati per coordinare le disposizioni del precedente T.U.L.P.S.⁴ con i nuovi codici penale e di procedura penale⁵, il legislatore del tempo volle meglio inquadrare e regolamentare la categoria degli *strumenti atti ad offendere* che, successivamente la dottrina definì *armi improprie*.

L'art. 42 di quest'ultimo T.U. non apportava particolari modifiche al precedente T.U. del 1926⁶, se non per quanto riguardava i *bastoni muniti di puntale acuminato* che, anziché essere inseriti, come in precedenza, negli strumenti dei quali era vietato sempre il porto⁷, venivano elencati, invece, tra quelli che potevano essere portati solo con *giustificato motivo*⁸.

Ma il Legislatore del 1940, seguendo la strada già tracciata in precedenza, volle essere ancora più preciso in materia, con gli articoli 45 e 80 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. del 1930⁹.

Infatti, con l'articolo 45, tuttora in vigore, nel classificare ed elencare indicativamente la categoria delle *armi*

¹ Art. 41, R.D. n. 1848/1926, cit..

² R.D. n. 773/1931, cit..

³ R.D. n. 635/1940, cit..

⁴ R.D. 6 novembre 1926, n. 1848.

⁵ R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 e n. 1399.

⁶ R.D. n.1848/1926, cit..

⁷ Art. 41, c. 1, R.D. n. 1848/1926, cit..

⁸ Art. 42, c. 2, R.D. n. 773/1931, cit..

⁹ Artt. 45 e 80, R.D. n. 635/1940, cit.. Questi articoli ricopiavano esattamente gli artt. 47 e 81 del Reg. di exec., R.D. n. 62/1929, cit., del T.U.L.P.S. del 1926, cit..

*proprie bianche*¹, cioè *gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stilette e simili*², ci si preoccupò di fugare dubbi su tale categoria, escludendo espressamente che potessero essere considerati tali tutti *gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili*³.

Inoltre, con l'articolo 80 dello stesso Regolamento⁴, purtroppo abrogato implicitamente dall'articolo 4 della legge n.110 del 1975, il legislatore volle anche specificare nel dettaglio quali *strumenti da punta e da taglio atti ad*

¹ Per approfondimenti in tema di armi "bianche", Vicari, *Quando il coltello diventa arma. Il punto sulle bianche*, Rivista di Polizia settembre/ottobre, 2016, pag. 1009.

² Art. 45, c. 1, R.D. n. 635/1940, cit..

³ Art. 45, c. 2. R.D. n. 635/1940, cit..

⁴ R.D. n.635/1940, cit..

offendere, sebbene esclusi dal citato articolo 45 dalla categoria delle *armi proprie bianche*, potevano portarsi solo per *giustificato motivo*¹.

Con lo stesso articolo 80, nel contempo, venne elencata anche una serie di strumenti che potevano essere portati liberamente².

Dalla lettura del testo dei suddetti articoli ed in particolare dell'articolo 80, è facile evincere quanto il legislatore del periodo si fosse preoccupato di mettere in grado il cittadino di riconoscere facilmente quali strumenti da punta e da taglio poteva portare liberamente e quali con giustificato motivo, facilitando, nel contempo, il lavoro delle Forze di polizia e degli stessi giudici che non avevano bisogno di conoscenze tecniche specifiche, né di far ricorso a criteri di ermeneutica giuridica, considerata la

¹ Art. 80, c. 1, R.D. n. 635/1940, cit.. Tra gli strumenti da punta e da taglio, che sebbene da lavoro, dovevano essere portati per giustificato motivo erano elencati *i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'articolo 45 del Regolamento.*

È opportuno rilevare che tale elencazione, seppur minuziosa, è da considerarsi indicativa e non esaustiva, siccome in tale categoria potevano essere ricompresi altri strumenti da lavoro (es. il pennato) per l'espletamento delle attività rurali, attività lavorativa preminente nel 1940.

² Art. 80, c. 2, R.D. n. 635/1940, cit.. Potevano essere portati liberamente: *a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata; b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.*

minuziosa descrizione sia della specie, sia delle relative caratteristiche.

È di chiara evidenza che non si volle giustamente lasciare spazio ad interpretazioni estensive o restrittive su una materia che regolava il porto di strumenti necessari soprattutto per l'espletamento delle attività lavorative del tempo.

3. Riforma della materia

Però, come giustamente evidenziato in dottrina da alcuni autori, questa regolamentazione, seppur minuziosa, *presentava una lacuna abbastanza grave perché non regolava in alcun modo gli strumenti atti ad offendere aventi una destinazione naturale primaria diversa dalla offesa alla persona, ma non da punta e da taglio: vale a dire che non occorre alcun giustificato motivo per portare un martello o una chiave inglese¹, sebbene idonei a recare offesa alla persona, così come per gli oggetti contundenti quali tubi, catene, bulloni, sfere metalliche², cioè tutte quelle cose che non nascono per offendere la persona, ma che, tuttavia, possono offenderla, se adoperate per fini diversi da quelli loro propri³.*

Ma, come abbiamo in premessa evidenziato, proprio tali strumenti ed oggetti venivano utilizzati nelle manifestazioni di piazza, per la guerriglia urbana, con pregiudizio per l'ordine pubblico, *inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari*

¹ Mori, *Codice delle armi e degli esplosivi*, Piacenza, 2012, pag. 87.

² *Ibidem*, pag. 89.

³ Vigna-Bellagamba, *Armi, munizioni, esplosivi. Disciplina penale e amministrativa*, Milano, 2008, pg 97.

*sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale*¹.

Pertanto, nel 1975, con l'articolo 4 della legge n. 110², il legislatore ritenne necessario colmare tale lacuna, rivisitando la materia delle armi *improprie*, ricomprendendovi sia i suddetti oggetti contundenti, sia gli strumenti atti ad offendere anche diversi da quelli da punta e da taglio, pur dimenticandosi di inserire nella rubrica dello stesso articolo il termine *strumento*³.

Comunque, tale dimenticanza, per la dottrina, *non può ritenersi determinante*⁴, in ossequio al principio *rubrica legis non est lex*, anche se la differenza tra i termini *oggetto* e *strumento* non può considerarsi di poco conto *atteso il significato maggiormente specialistico e circoscritto che nella lingua italiana assume il vocabolo strumento*⁵, termine usato per *qualunque arnese necessario ad un'arte, ad un mestiere, una scienza*⁶.

Dunque, la dottrina ha riconosciuto che *la normativa del 1975 ha ampliato notevolmente il concetto di arma impropria*⁷, svincolandola dalla limitazione ai soli strumenti

¹ Art. 159, D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni.....* Si ricordano le manifestazioni studentesche a partire dal 1968.

² L. n. 110/1975, cit..

³ Art. 4, L. n. 110/1975, cit., rubrica *porto di armi ed oggetti atti ad offendere*.

⁴ Mazza-Mosca-Pistorelli, *La disciplina delle armi, munizioni ed esplosivi*, Padova, 2002, pag. 61.

⁵ *Ibidem*.

⁶ Vigna-Bellagamba, op. cit., pag. 100. Invece, il legislatore ha usato correttamente il termine *strumenti* per indicare quelli idonei all'*effrazione*, il cui possesso giustifica la perquisizione sul posto, ai sensi dell'art. 4, L. 22 maggio 1975, n. 152, *Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico*.

⁷ Mazza-Mosca-Pistorelli, op. cit., pag. 62..

da punta e da taglio, seppur con un elenco indicativo e non esaustivo.

Dalla comparazione dei testi abrogati e quello in vigore *risulta chiaramente che quello ora vigente ha una portata assai più ampia del precedente e sono evidenti le ragioni di ciò: l'estendersi ed il moltiplicarsi dei fenomeni c.d. di guerriglia urbana, col ricorso a specifici mezzi di offesa, ha sensibilizzato il legislatore su questo punto*¹.

Pertanto *La classe delle armi improprie è stata considerata comprensiva di qualsiasi oggetto o strumento che, pur destinato a scopi leciti e non di offesa alla persona, possa tuttavia acquistare, in determinate circostanze ed a determinate condizioni, attitudine a recare danno alla persona*².

Anche la giurisprudenza della Cassazione si è consolidata in tal senso, riconoscendo tale ampliamento, siccome nell'articolo 4 sono stati ricompresi *oltre gli strumenti da punta e da taglio e gli altri oggetti specificatamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo nelle quali è portato sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa alla persona*³.

La stessa Corte Costituzionale ha evidenziato che *il legislatore dovendo affrontare il problema dell'ordine pubblico, turbato da numerose, violente manifestazioni in piazza e dai gravi fatti avvenuti nel corso di esse (incendi, danneggiamenti, lesioni in scontri tra gruppi di opposte*

¹ Vigna-bellagamba, op. cit., pag. 98.

² *Ibidem*, pag. 341.

³ *Ex multis* Cass., Sez. V, Sent. 16 luglio 2010, n. 918, riconosciuti armi improprie un ombrello e un manico di scopa; Cass. Sez. VI, Sent. 17 novembre 2011, n. 1310, arma impropria una stampante, Cass., Sez. I, Sent. 1 marzo 2018, n. 23160, un bastone di legno, Cass., Sez. V, Sent. 19 gennaio 2018, n. 17931, una scopa.

tendenze politiche), ha ampliato la nozione di arma impropria, comprendendo in essa non solo gli oggetti specificatamente indicati nella stessa norma, ma anche qualsiasi altro strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona¹.

Ma se la volontà riformatrice del legislatore del '75 riuscì a colmare la lacuna della precedente regolamentazione, ampliando la categoria degli oggetti e strumenti atti ad offendere oltre quelli da punta e da taglio, tuttavia, nella formulazione definitiva dell'articolo 4, si generarono altre lacune e incertezze interpretative.

Purtroppo, nonostante i buoni propositi del legislatore, la nuova norma, nell'applicazione pratica, tradì la legittima aspettativa del cittadino, generando, tuttora, incertezza del diritto.

Infatti, la stessa dottrina ha riconosciuto che l'articolo in commento *riformula ampiamente, ma con notevole confusione linguistica (che avrebbe portato ad incertezze interpretative non ancora risolte) la nozione di arma propria non da sparo e di strumento atto ad offendere, che estende anche agli oggetti atti ad offendere².*

La stessa giurisprudenza di merito ha sollevato perplessità sulla costituzionalità della norma proprio per tale ampliamento, siccome *il legislatore avrebbe rinunciato al criterio della idoneità delle armi improprie all'offesa e, al fine di ampliarne il concetto, avrebbe fatto ricorso al criterio di utilizzazione dello strumento per l'offesa alla persona, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo. In tal modo oggetti in numero indefinito avrebbero poten-*

¹ Corte Cost., sent. 16 aprile 1982, dep. 29 aprile, n. 79.

² Mori, op. cit., pag. 88.

ziale attitudine a divenire armi improprie, data la inesistenza di precisazioni nominative e di parametri sussidiari di riferimento, idonei a far distinguere, con una certa approssimazione, gli strumenti, di cui è lecito il porto, da quelli proibiti¹.

4. Abrogazione dell'art. 80

Comunque, la lacuna incolmabile, che si è creata a seguito dell'entrata in vigore della novella del '75 e che, ancor oggi, genera non poche perplessità interpretative nella materia, riguarda l'abrogazione implicita dell'articolo 80 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.², che elencava minuziosamente la tipologia degli strumenti da punta e da taglio, con le relative caratteristiche, distinguendo quelli portabili con giustificato motivo da quelli, invece, portabili liberamente.

Infatti, nell'ottica di disciplinare *ex novo*³ la materia, il legislatore del '75, con l'articolo 4⁴ ritenne necessario abrogare esplicitamente l'articolo 19 del T.U.L.P.S., che vietava di portare armi nelle riunioni pubbliche anche a chi fosse munito di licenza, nonché il primo e secondo comma dell'articolo 42 dello stesso T.U. che elencavano le armi *proprie* non da sparo, di cui era vietato il porto in modo

¹ Ordinanze dei giudici di merito con le quali sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, l. n. 110/1975, Sent. Corte Cost. 16 aprile 1982, dep. 29 aprile, n. 79, consultabile sito www.giur-cost.org

² Art. 80, R.D. n. 635/1940, cit.; testo riportato nelle note precedenti.

³ Cass., Sez. I, Sent. 12 novembre 1997, n. 1386; Cass., Sez. I, Sent. 5 aprile 2011, n. 13618.

⁴ Art. 4, c. 8, L. n. 110/1975, cit..

assoluto, e gli strumenti considerati armi *improprie* portabili con giustificato motivo¹.

Tali abrogazioni potevano apparire opportune, tenuto anche conto che, sebbene ampliati, i contenuti delle norme abrogate furono trasfusi nella nuova regolamentazione².

Purtroppo, non si tenne in debito conto che, in particolare, la soppressione di parte dell'articolo 42 del T.U.L.P.S. avrebbe comportato una consequenziale abrogazione implicita dell'articolo 80 del Regolamento di esecuzione dello stesso T.U., norma che, come già eviden-

¹ R.D. 18 giugno 1931, n. 773, *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, Gazz. Uff. n. 146, 26 giugno 1931, Suppl. Ord.. Gli artt. 19 e 42, c. 1 e 2, di quest'ultimo sono stati abrogati dall'art. 4, c. 8, L.n. 110/75, cit..

Per una migliore comprensione del lettore, si ritiene opportuno riportare il testo integrale dei due articoli abrogati, siccome oramai non più citati negli attuali codici: Art. 19 *È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo delle armi, i trasgressori sono puniti con l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. Le armi sono confiscate.* Art. 42 , c. 1 *Non possono essere portati fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere;* c. 2 *Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere,* Gazz. Uff. n. 146, 26 giugno 1931, Suppl. Ord..

² Art. 4, c. 1, 2, 4, L. n. 110/1975, cit..

ziato, contribuiva, e non di poco, a creare certezza del diritto in una materia ove luci ed ombre, ancora, mal si distinguono.

Infatti, in dottrina, la maggior parte degli studiosi della materia¹ ha concordato che, siccome l'articolo 80 del Regolamento precisava dettagliatamente le tipologie degli strumenti da punta e da taglio indicati genericamente nell'articolo 42 del T.U.L.P.S., con riferimento esplicito a quest'ultimo², *anche per la natura di regolamento esecutivo della fonte in cui è compreso l'articolo 80, tale disposizione debba ritenersi non più vigente*³. *“È, infatti, principio acquisito che le norme costituenti i c.d. regolamenti esecutivi cessano di avere efficacia allorché sono abrogate le norme legislative delle quali disciplinano l'esecuzione*⁴.

Anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che *dopo l'entrata in vigore della legge 110 del 1975, la categoria degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere non può più essere individuata in base all'art. 80, in quanto oramai svincolata del tutto*

¹ Vigna-Bellagamba, op. cit., pag. 99; Mazza-Mosca-Pistorelli, op. cit., pg 62; Mori, op. cit., pag. 151; Delpino, *La disciplina penale delle armi delle munizioni e degli esplosivi*, Napoli, 1998, pag. 52.

² Art. 80, c. 1, R.D. n. 635/1940, cit. *Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo, a norma dell'art. 42 della legge.....*

³ Vigna-Bellagamba, op. cit., pag. 99. Gli stessi Autori sono giunti ad ipotizzare anche l'abrogazione implicita dell'art. 45, c. 2, dello stesso Reg., relativo alla esclusione dalle armi proprie bianche degli strumenti da lavoro, per uso sportivo....., sostenendo che *non ci sembra più utilizzabile, neppure a fini indicativi, la categoria degli oggetti di cui all'art.45, secondo comma Reg. T.U. richiamate dal primo comma dell'art. 80*. Quest'ultima interpretazione non ha trovato seguito sia in dottrina che in giurisprudenza.

⁴ *Ibidem*, pag. 103.

dall'elencazione in esso contenuta¹, per cui sono irrilevanti le dimensioni² e la relativa potenzialità offensiva deve essere esclusivamente desunta dalle caratteristiche dell'utensile³.

Purtroppo, la concorde interpretazione di dottrina e giurisprudenza di ritenere abrogato, seppur implicitamente, l'articolo 80 del Regolamento, *corretta da un punto di vista formale*, ha generato *una lacuna difficilmente colmabile dall'interprete e, quindi, una incertezza nel diritto non trascurabile⁴.*

Il venir meno di *precisazioni nominative e di parametri sussidiari di riferimento, idonei a far distinguere, con una certa approssimazione, gli strumenti, di cui è lecito il porto, da quelli proibiti⁵* ha avuto conseguenze di non poco conto nell'applicazione pratica dell'articolo 4.

Infatti, *l'art. 80 era l'espressione di una precisa ratio: mentre per i normali strumenti da lavoro o sportivi è facile individuare i tempi e i modi che ne rendono giustificato il porto, ciò non è possibile per i temperini e coltelli da tasca i quali sono strumenti destinati a molteplici impieghi e di quotidiana utilità⁶.*

Peraltro, la riconosciuta abrogazione dell'articolo 80 *più che per la sua parte in positivo, cioè per l'individua-*

¹Ex multis Cass., Sez. I, Sent. 12 novembre 1997, n. 1386; Cass., Sez. I, Sent. 5 aprile 2011, n. 13618; Cass., Sez. I, Sent. 26 febbraio 2013, n. 18925.

² Cass., Sez. I, Sent. 26 febbraio 2013, n. 18925.

³ Cass., Sez. I, Sent. 5 aprile 2011, n. 13618.

⁴ Mori, op. cit., pag. 151.

⁵ Dubbi interpretativi formulati dai giudici *a quibus* nelle ordinanze di rimessione alla Corte Cost. per sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, L. n. 110/1975, Corte Cost., Sent. 16 aprile 1982, dep. 29 aprile, n. 79.

⁶ Mori, op. cit., pag. 151.

zione degli strumenti da considerarsi da punta e da taglio¹, ha creato difficoltà interpretative, in particolare, per la parte in negativo della norma, cioè per l'espressa esclusione² di alcuni strumenti dalla categoria di quelli atti ad offendere, come per esempio *coltelli e forbici non acuminati o con apice non tagliente*³, con la conseguenza che anche quelli liberamente portabili *elencati nel secondo comma di tale articolo potranno anch'essi rientrare nella categoria in esame se in concreto ne viene accertata l'offensività*⁴.

Infatti, tali strumenti da punta e da taglio in precedenza riconosciuti inoffensivi e quindi di libero porto⁵, con la nuova normativa sono anche questi portabili solo con giustificato motivo, siccome *l'art. 4 della legge n.110 del 1975, nel disciplinare ex novo la materia, prevede soltanto l'accertamento in concreto dell'attitudine ad offendere dello strumento, prescindendo, per quanto concerne i coltelli, dalle esclusioni un tempo previste, per quelli di minori dimensioni, dall'art. 80⁶*, lasciando tale valutazione all'apprezzamento discrezionale degli operatori delle Forze di polizia e successivamente del giudice di merito, il cui compito non risulta facile, siccome *diretto ad operare la inserzione di un caso in una fattispecie molto ampia e di non agevole delimitazione*⁷.

Una possibilità di colmare la lacuna lasciata dall'abrogazione del suddetto articolo poteva essere *quella di ritenere che il suo contenuto continui a sopravvivere come*

¹ Delpino, op. cit., pag. 52.

² *Ibidem*.

³ Art. 80, c. 2, R. D. n. 635/1940, cit..

⁴ Delpino, op cit., pag. 52

⁵ Elencati dettagliatamente nell'art. 80, c. 2, R.D. n. 635/1940, cit..

⁶ Cass., Sez. I, Sent. 12 novembre 1997, n. 1386.

⁷ Corte Cost., Sent. 16 aprile 1982, n. 79.

*regola interpretativa ragionevole, più tecnica che giuridica, per strumenti il cui porto per giustificato motivo è implicito nella loro stessa natura*¹, come per esempio i vari tipi di coltellini *milleusi* di impiego quotidiano.

Concorda altra dottrina sulla possibilità di un valore residuale dell'articolo 80, ritenendo che *il riferimento alla elencazione dell'art. 80 è oggi meramente indicativo in senso storico ed esemplificativo e non più tassativo e sarà il giudice, caso per caso, a dover accertare l'attitudine all'offesa del singolo oggetto*².

Purtroppo, nonostante, ancora, gli operatori delle Forze di polizia tendano a focalizzare la loro attenzione sulla misura della lunghezza della lama, anziché richiamare l'attenzione del giudice su altri elementi dai quali possa desumere la idoneità dello strumento all'offesa alla persona, tale soluzione non ha trovato avallo nella giurisprudenza di legittimità³, per cui all'articolo 80 non può essere più

¹ Mori, op. cit., pag. 151.

² Vigna-Bellagamba, op. cit., pag. 99.

³ *Ex multis* Cass., Sez. I, Sent. 5 aprile 2011, n. 13618; Cass., Sez. I, Sent. 26 febbraio 2013, n. 18925.

riconosciuta nessuna valenza, nemmeno come regola interpretativa di riferimento.

5. Ipotesi di incostituzionalità

Dunque, nonostante i buoni propositi del legislatore del '75, purtroppo l'articolo 4 della legge n.119/75 già nasceva suscitando *numerose difficoltà interpretative*¹ e *avrebbe portato ad incertezze non ancora risolte*².

Riprova di tali *incertezze* la possiamo riscontrare nelle ben undici ordinanze con le quali, già dall'inizio dell'applicazione dell'articolo 4, vari giudici proposero questioni di legittimità costituzionale.

In particolare, con tali ordinanze fu sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo *de quo*³ in riferimento all'articolo 25, comma due, della Costituzione.

Infatti, secondo i giudici *a quibus la norma suddetta sarebbe in contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale in quanto, per la sua astrattezza e la sua genericità, consentirebbe di comprendere nel suo contesto numerose indefinite attività concrete e non permetterebbe in alcun modo di distinguere i comportamenti leciti da quelli vietati*⁴, ed *oggetti in numero indefinito avrebbero potenziale attitudine a divenire armi improprie, data la*

¹ Mori, *La nuova disciplina delle armi*, La giustizia penale, I,260, 1977.; si tratta del primo ed esaustivo commento alla L. n. 110/1975, cit..

² Mori, op. cit., pag. 88.

³ Il dubbio di legittimità costituzionale riguardava in particolare il comma 2 dell'art. 4, L. n. 110/1975, cit..

⁴ Corte Cost., Sent. 16 aprile 1982, dep. 29 aprile, n. 79, in sito www.giur-cost.org

inesistenza di precisazioni nominative e di parametri sussidiari di riferimento, idonei a far distinguere, con una certa approssimazione, gli strumenti di cui è lecito il porto, da quelli proibiti¹. Gli stessi giudici, quindi, rilevarono che la norma impugnata non soddisferebbe il principio di tipicità della fattispecie legale di cui all'art. 25 della Costituzione, siccome le circostanze, nella cui sussistenza si realizzerebbe il reato, non solo non sarebbero state predeterminate, ma sarebbero anche del tutto indipendenti dal comportamento anche solo colposo del soggetto e non prevedibili dallo stesso. Quest'ultimo, quindi, commetterebbe un reato che dipende non dalla sua azione,....., ma da una valutazione da parte di altre persone².

Tali legittime perplessità, nell'applicazione pratica della nuova norma, non furono considerate valide dalla Corte Costituzionale che dichiarò *non fondate* le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito, ritenendo che non sussistesse il contrasto dell'articolo 4 con l'articolo 25 della Costituzione. Infatti, nonostante che *spesso le norme penali si limitano ad una descrizione sommaria o all'uso di espressioni meramente indicative*, pur tuttavia è compito dell'interprete attuare il procedimento ordinario di interpretazione anche se diretto ad operare la inserzione di un caso in una fattispecie molto ampia e di non agevole delimitazione³.

La stessa Corte ebbe a rilevare che *la norma in esame non può considerarsi di contenuto non predeterminato perché chiaramente stabilisce specifici criteri di individuazione delle armi improprie: idoneità degli strumenti*

¹ *Ibidem.*

² *Ibidem.*

³ *Ibidem.*

all'offesa alla persona; non equivocità del proposito di arrecare tale offesa, desumibile dalle circostanze di tempo e di luogo e della mancanza di motivi che giustifichino il porto degli strumenti...Spetta ovviamente al giudice l'accertamento della sussistenza, nei singoli casi, dei requisiti previsti dalla legge¹.

Comunque, nonostante tale intervento chiarificatore della Corte Costituzionale, ancor oggi, a distanza di anni dall'entrata in vigore dell'articolo 4, le difficoltà interpretative non sembrano affatto risolte, ove si tenga anche conto della giurisprudenza contrastante della stessa Corte di Cassazione.

Tale incertezza giurisprudenziale dipende i gran parte dalla elasticità ed indeterminatezza delle formule normative usate dal legislatore, sempre poco rispettoso dell'osservanza del principio di stretta legalità sancito dall'art. 25, comma 2, della Costituzione².

La scelta di abbandonare la precedente indicazione e regolamentazione, fin troppo dettagliata, delle armi *improprie*, basata sul criterio dell'idoneità all'offesa, privilegiando un generico criterio di utilizzazione dello strumento per l'offesa in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, ha lasciato ampi spazi di valutazione discrezionale agli operatori delle Forze di polizia e allo stesso giudice.

Invero tali genericità e consequenziale valutazione discrezionale non sono certo di aiuto al cittadino per sapere quali oggetti o strumenti può, o non può, portare e quali, invece, solo con giustificato motivo, generando dubbi

¹ *Ibidem.*

² Mazza, commento sentenza Cass., Sez. Un., 1984, che classificò la baionetta e tutte le altre armi bianche come armi comuni, *Rivista di Polizia*, luglio 1985, pag. 521.

sulla certezza del diritto nella materia delle armi *improprie*.

Purtroppo, troppo spesso il legislatore, nonostante le oramai consolidate regole della legistica, continua ad emanare norme interpretabili solo dagli addetti ai lavori, dimenticandosi che *il più crudele carnefice dei miseri è l'incertezza*¹.

Se è vero, come afferma Calamandrei che *la legge è come un figlio che esce dalla casa paterna per andare incontro alla vita, con la speranza che non deluda le aspettative dei genitori*², non possiamo non riconoscere che la riforma della disciplina delle armi *improprie* ha deluso le aspettative di tutti i diretti interessati.

¹ Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di Calamandrei, Firenze, 1945, pag. 310.

² Calamandrei, *Questa nostra Costituzione*, Milano, 1995, pag. 49.

PARTE SECONDA
LE ARMI PROPRIE NON DA SPARO

1. La struttura dell'articolo 4 della legge n. 110

Nella prima parte di questo articolo ci siamo volutamente soffermati sulla esposizione dei presupposti di fatto e di diritto che portarono alla formulazione dell'articolo 4 della legge n.110 del 1975¹, nonché sulle conseguenze nell'applicazione pratica, ritenendo di facilitare la comprensione del lettore nella successiva analisi dello stesso.

L'articolo, *indispensabile riferimento per gli intendimenti classificatori che esprime*², ha una struttura complessa, tenuto conto delle diverse tipologie di strumenti e oggetti ritenuti potenzialmente idonei all'offesa alla persona³, nonché per le diversificate regolamentazioni del

¹ L. 18 aprile 1975, n. 110, *Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*, Gazz. Uff. n. 105, 21 aprile 1975.

² Vigna-Bellagamba, *Armi munizioni esplosivi, disciplina penale e amministrativa*, Milano, 2008. Pag. 86.

³ Art. 4, c. 1, 2, 9, L. n. 110/1975, cit..

porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa¹ e relative sanzioni².

In limine, è da rilevare che, in merito alle varie definizioni di *arma* adottate negli artt. 585, 704 c.p. e 30 T.U.L.P.S., non è stata data *una valenza univoca nell'ambito dell'intero ordinamento giuridico vigente*³. Infatti *tutte e tre le norme citate contengono clausole espresse di riserva che limitano l'operatività delle rispettive definizioni*⁴, per cui il legislatore *non detta la nozione onnicomprensiva ed unitaria del concetto di arma*⁵, problema risolto solo in parte dalla legge n. 110/1975, relativamente alle sole armi da sparo, ma non a quelle *proprie* non da sparo.

Il legislatore del 1975, nel formulare l'articolo in commento, ha tenuto conto di quattro categorie tra armi proprie e improprie⁶: armi *proprie* comuni da fuoco e da sparo, portabili con relative autorizzazioni previste dall'articolo 42 del T.U.L.P.S.⁷, con divieto, *anche alle persone munite di licenza, nelle riunioni pubbliche*⁸; altre armi, sempre classificate *proprie*, per le quali non è prevista licenza di porto, quindi sottoposte a divieto assoluto, come *pugnali, stiletti e simili*⁹, cosiddette *armi bianche*,

¹ Art. 4, c. 1, 2, L. n. 110/1975, cit..

² Art. 4, c. 3, 4, 5, 6, L. n. 110/1975, cit..

³ Mazza- Mosca- Pistorelli, *La disciplina di armi, munizioni ed esplosivi*, Padova, 2002, pag. 6.

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ibidem*, pag. 7.

⁶ Mori, *Codice delle armi e degli esplosivi*, Piacenza, 2016, pag. 80.

⁷ R.D. 18 giugno 1931, n. 773, *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*; l'art. 42 prevede anche la ormai obsoleta licenza di porto di bastone animato la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a cm. 65.

⁸ Art. 4, c. 4, L. n. 110/1975, cit..

⁹ Art. 45, c.1, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, *Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.*.

compresi gli strumenti elencati nel comma uno dell'articolo 4, quali *mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione*¹; armi *improprie*, cioè quegli oggetti e strumenti elencati nel comma due dell'articolo 4, portabili solo quando vi sia un *giustificato motivo* quali *bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche*²; armi sempre classificate *improprie*, indicate genericamente nella seconda parte del comma due dello stesso articolo con la formula *qualsiasi altro strumento non considerato espressamente da punta o da taglio*, portabili liberamente, ma anche queste sottoposte a *giustificato motivo* quando siano *chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona*³.

Successivamente sono stati aggiunti in quest'ultima categoria *gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma della legge n. 110 del 1975, cioè gli strumenti riproducenti armi, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b...*⁴.

Quindi, la modifica introdotta dall'articolo 4 ha colmato la lacuna della precedente normativa, regolamen-

¹ Art. 4, c. 1, L. n. 110/1975, cit.; gli storditori elettrici sono stati inseriti dall'art. 5, c. 1, lett. b), n. 1), D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, in attuazione della Direttiva 2008/51/CE sul controllo dell'acquisizione e detenzione di armi, G.Uff. n. 288, 10 dicembre 2010.

² Art. 4, c. 2, L. n.110/1975, cit..

³ Art. 4, c. 2, sec. Parte, L. n. 110/1975, cit.. In questa categoria sono da considerare anche *le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei*, quando vengano adoperati come *oggetti contundenti*, come previsto dall'art. 4, c. 9.

⁴ Sia gli strumenti riproducenti armi che i puntatori laser sono stati aggiunti dall'art. 5, c. 1, lett. b), n. 2), D.L.vo n. 204/2010, cit..

tando anche il porto di oggetti contundenti quali *tubi, catene, bulloni, sfere metalliche,* e di strumenti *non considerati espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona,*¹ come martelli o chiavi inglesi².

Infatti, il legislatore *allo scopo di assicurare una maggiore tutela dell'ordine pubblico, ha ampliato la nozione di arma impropria.....*³, ampliamento riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale⁴ e dalla Corte di Cassazione che ha evidenziato come quest'ultima categoria sia stata *notevolmente ampliata rispetto a quella originariamente contenuta nel secondo comma dell'art. 42 del t.u.l.p.s., ora abrogato, nell'art.45 e nell'art. 80 del relativo regolamento*⁵.

In dottrina, non mancano critiche a tale scelta del legislatore, siccome *è stato eccessivamente allargato il concetto di arma impropria in relazione all'articolo 585 c.p., così da potersi ipotizzare surreali situazioni, quali quella di una associazione armata di fionde, o applicare l'aggravante dell'uso dell'arma anche se viene usata una accetta e che una banda armata (art. 306 c.p.) potrebbe armarsi anche solo di roncole, falci e coltelli, oppure bulloni e sfere d'acciaio*⁶, tenuto conto anche che la Cassazione ha riconosciuto tale aggravante⁷ per aver l'imputato solo *appoggiato al torace della persona offesa uno strumento*

¹ Art. 4, c. 2, L. n. 110/1975, cit..

² Concorda Mori, op. cit., pag. 81.

³ Carcano- Valdaro, *La disciplina delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*, Milano, 1999, pag. 191; Vigna- Bellagamba, op. cit., pag.98.

⁴ Corte Cost., Sent. 16 aprile 1982, dep. 29 aprile, n. 79.

⁵ Cass., Sez. I, Sent. 16 novembre 1993, n. 2776.

⁶ Mori, op. cit., pag. 81.

⁷ Art. 609 *ter*, c. 1, n. 2, C.P..

*duro e appuntito non meglio descritto, ritenendo ugualmente che l'imputato era palesemente armato, anche se l'arma non era stata palesemente mostrata*¹.

In merito è da rilevare che *tutte le volte che in una norma penale ricorre il termine arma o armi per esse devono intendersi sia le armi proprie che gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo*², così come previsto dall'articolo 585, comma due, del codice penale.

Con tale ampliamento si corre il pericolo che *nessun oggetto mobile in natura si sottrarrebbe alla possibilità di essere assunto nella categoria delle armi improprie, come sassi, cocci...*³, pericolo che può essere fugato solo dall'intervento dell'autorità giudiziaria.

È anche opportuno evidenziare che l'elencazione degli oggetti e strumenti di cui all'articolo 4 *ha, ovviamente, carattere meramente esemplificativo e non esaurisce, dunque, la categoria; allo stesso modo essa non vale ad attribuire agli oggetti elencati una presunzione iuris et de iure di potenzialità offensiva, dovendo questa essere accertata in concreto, con riferimento al singolo oggetto in particolare*⁴.

Tale scelta del legislatore del 1975 è stata ritenuta corretta da parte della dottrina, siccome è necessario che la categoria delle armi "*proprie*" non da sparo e *improprie*

¹ Cass., Sez. III, Sent. 22 settembre 2016, dep. 30 dicembre 2016, n. 55302.

² Cantagalli, *Le armi e gli esplosivi nella legislazione vigente*, Roma, 1986, pag. 36.

³ Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 100.

⁴ Delpino, *La disciplina penale delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*, Napoli, 1998, pag. 51.

*sia sottratta ad una rigida elencazione normativa essendo caratterizzata da un autonomo e proprio contenuto concettuale variabile in relazione al progresso tecnico-scientifico ed alla produzione industriale*¹.

Quindi, è compito dell'interprete attuare il procedimento ordinario di interpretazione anche se diretto ad operare la inserzione di un caso in una fattispecie molto ampia e di non agevole delimitazione².

Questo non facile compito, affidato in prima battuta agli operatori delle Forze di polizia e successivamente al Giudice, risulta meno arduo relativamente agli strumenti di cui al comma uno dell'articolo 4, considerati armi *proprie*, siccome comunemente riconosciuti, ancor oggi, come finalizzati alla sola offesa alla persona e che non possono avere nessun'altra specifica destinazione, come, per esempio, le *mazze* o i *bastoni ferrati* e le *noccoliere*.³

2. L'articolo 4, comma 1; armi proprie non da sparo

In considerazione della struttura complessa dell'articolo 4, per un più approfondito esame dello stesso, riteniamo opportuno analizzare separatamente i relativi commi che lo compongono.

In questa seconda parte del nostro articolo ci limitiamo ad illustrare il comma uno che testualmente recita *salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42*

¹ Carcano- Valdaro, op. cit., pag. 57.

² Corte Cost., Sent. n. 79/1982, cit..

³ La *noccoliera*, comunemente conosciuta come *tirapugni*, è formata da quattro anelli posti a raggiera su di un sostegno, nel quale vengono infilate le dita strette a pugno sul sostegno.

*del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici ed altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.*¹

Nella suddetta categoria di strumenti ritroviamo quelli già elencati nell'abrogato comma uno dell'articolo 42 del T.U.L.P.S.,² il cui porto fuori dell'abitazione o delle appartenenze³ è vietato in modo assoluto, non essendo, peraltro, prevista nessuna licenza di polizia, tenuto conto della loro potenzialità offensiva, siccome progettati e realizzati solo ed esclusivamente per l'offesa alla persona.

Ha spesso suscitato perplessità l'uso del termine generico *armi*, quale primo strumento elencato nel suddetto comma. L'uso di tale termine meramente indicativo, privo di altre definizioni che permettano di includere od escludere le armi proprie da sparo, ha determinato contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza, tenuto conto che la fattispecie del porto illegale di armi da guerra e comuni da sparo trova la sua disciplina sanzionatoria nella legge n.

¹ Art. 4, c. 1, L. n. 110/1975, cit..

² L'art. 4, c. 8, L. n. 110/1975, ha abrogato esplicitamente gli artt. 19 e 42, c. 1 e 2, del T.U.L.P.S..

³ Per *abitazione* si intende qualunque luogo abitato ad uso domestico...isolato dall'ambiente esteriore in modo da rendere palese...la volontà degli abitanti di svolgervi la vita ordinaria.

La nozione di appartenenza va desunta dall'art. 817 c.c.; Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 148.

Il pianerottolo, antistante l'abitazione, sito sulle scale condominiali è stato considerato luogo aperto al pubblico e non pertinenza, in quanto consente l'accesso di un'indistinta categoria di persone e non soltanto dei condomini, Cass. Sez. V, Sent. 9 marzo 2018, n. 24755.

895 del 1967¹, modificata dalla legge n. 497 del 1974². In dottrina, inizialmente, si è ritenuto di dare una risposta a tale interrogativo stabilendo che la generica locuzione *armi* si riferisse anche alle armi comuni da sparo e che la sanzione di cui al comma tre dell'articolo 4 si applicasse anche a queste ogniqualevolta il porto senza le relative licenze avvenisse *fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, ma non in luogo pubblico o aperto al pubblico*³, come per esempio in un fondo privato recintato, mentre per il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico si continuasse ad applicare la legge n. 497/1974⁴.

Tale interpretazione è oramai ritenuta superata da altra dottrina, *siccome sicuramente erronea*⁵, considerata *l'assurda costruzione giuridica per cui in relazione al porto illegale di armi comuni da sparo si realizzerebbero due distinti reati: uno delittuoso per il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 4 L. 497/74) e l'altro contravvenzionale per il porto fuori della propria abitazione in luogo privato (art.4 L 110/75)*⁶.

La Cassazione ha stabilito che tale generica voce si riferisse alle *armi proprie ma non da sparo*⁷, siccome ciò si

¹ L. 2 ottobre 1967, n. 895, *Disposizioni per il controllo delle armi*.

² L. 14 ottobre 1974, n. 497, *Nuove norme sulla criminalità*.

³ Carcano- Valdaro, op. cit., pag. 188. Concorda Vigna- Bellagamba, op. cit., 1996, pag.262.

⁴ In senso conforme Cass., Sez. I, Sent. 15 dicembre 1982, Fossati, in *Cassazione penale* 1984,p.1231, m.886.

⁵ Mori, op. cit., pag. 681.

⁶ Mori, op. cit., pag. 191.

⁷ *Ex multis Cass., Sez. I, Sent. 27 ottobre 1986, in Cassazione penale, 1988, p.514, n. 475.*

deve dedurre dalla disposizione la quale fa salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del T.U.L.P.S.¹.

La Suprema Corte ha precisato che *la disposizione di cui al primo comma dell'art. 4.....è norma precettiva di carattere generale che rinvia alle disposizioni che in via particolare sanzionano i singoli comportamenti vietati da detta disposizione. Ne consegue che, per quanto attiene al porto in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza autorizzazione dell'autorità, di armi comuni da sparo, assume rilevanza unicamente l'art. 12 della l. n.497 de 1974, in quanto è la norma che, da sola, contiene la sanzione per siffatto comportamento anti giuridico*².

Quindi, in senso figurativo, possiamo considerare la voce *armi* come un contenitore nel quale inserire tutti quegli strumenti considerati armi *proprie* non da sparo, non elencati specificatamente nello stesso comma uno dell'articolo 4, come per esempio le bombolette lacrimogene non liberalizzate, cioè quelle che superano i parametri indicati dal Decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 10³, o strumenti da lancio usati nelle arti marziali come le *Shuriken*, consistenti in stelle con punte taglienti ed appuntite⁴, nonché le armi cosiddette *bianche* di cui all'art. 45 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..

L'esclusiva finalità naturale di offesa alla persona consente di classificare gli strumenti di cui al comma uno dell'articolo 4 come armi *proprie*, alla stregua di quelle da

¹ Cass., Sez. I, Sent. 10 aprile 1985, In *Giurisprudenza italiana*, 1986,II,274.

² Cass., Sez. I, Sent. 7 luglio 1986, dep. 23 ottobre 1986, n. 11701.

³ Il D.M. n.10/2011 è stato previsto dall'art. 3, c. 32, L. 15 luglio 2009. n. 94, *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*.

⁴ Cass., Sez. I, Sent. 24 febbraio 2010, dep. 22 aprile 2010, n. 15431.

sparo, sia per la legge penale¹ che per quella di pubblica sicurezza².

Infatti, in tale categoria sono da ricomprendere tutti gli strumenti che *in concreto per le loro caratteristiche specifiche dimostrino che essi non sono idonei ad alcun uso ragionevole diverso da quello dell'offesa alla persona;...essi sono stati prodotti avendo, quale destinazione naturale, quella di infliggere lesioni o morte o inviolabilità alle persone*³.

*Sotto il profilo logico gli strumenti dei quali è vietato il porto in modo assoluto (mazze ferrate, noccoliere...) sono naturalmente destinati all'offesa alla persona e tali, quindi, da potersi ricomprendere nella categoria delle armi, secondo la definizione offerta dagli artt. 585, cpv. n. 1, c.p. e 30 T.U.L.P.S.*⁴.

Pertanto la categoria delle armi *proprie* non da sparo ricomprende *sotto il profilo logico sostanziale della destinazione naturale, sia le armi c.d. bianche, sia gli strumenti dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto che sono indicati dall'art. 4, comma 1, della legge 110/1975*⁵.

Negli stessi termini il Ministero dell'Interno che ha ricordato anche che *ai sensi del disposto di cui all'art. 49 Reg. Esec. T.U.L.P.S., non può essere consentita l'intro-*

¹ L'art. 585, c. 2, n.1, c.p., classifica come armi *quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.*

² L'art. 30, R.D. n. 773/1931, cit., riporta la stessa definizione di cui all'art. 585 c.p..

³ Mori, op. cit., pag. 188.

⁴ Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 85.

⁵ *Ibidem.*

*duzione nel territorio dello Stato di armi di cui non sia permesso il porto, quali ad esempio, le baionette, gli storditori elettrici, gli sfollagente, ecc..*¹.

È da rilevare che sia in dottrina che in giurisprudenza questa categoria di strumenti vengono definiti come *armi proprie bianche*, per indicare genericamente tutte quelle diverse dalle armi da sparo. Tale definizione non può ritenersi corretta, considerato che per armi *bianche* devono intendersi solo quelle offensive o difensive come spade, pugnali, baionette, bastoni animati, ecc., definite tali per il colore dell'acciaio lucidato. Pertanto, la definizione di arma *propria bianca* è da ritenere corretta quando si faccia riferimento agli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, di cui all'articolo 45 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.²; non possono, quindi, farsi rientrare in tale definizione le *noccoliere* o gli *storditori elettrici*.

Altra definizione errata è quella di *armi comuni non da sparo*, con riferimento agli strumenti di cui all'articolo 4, comma uno, usata da una parte della dottrina³; infatti le armi *comuni*, per definizione normativa⁴, devono considerarsi solo quelle *da sparo*.

Pertanto, si ritiene che gli strumenti in argomento siano correttamente definibili come armi *proprie non da sparo*.

Quindi, considerato che gli strumenti elencati nel comma uno dell'articolo 4 sono da classificare come armi

¹ Circ., M. Int., n. 557/PAS. 10157-10176(1), 2004, *Importazione di armi comuni da sparo*.

² Art. 45, c. 1, R.D. n. 635/1940, cit..

³ Mazza- Mosca- Pistorelli, *La disciplina di armi, munizioni ed esplosivi*, Padova, 2002. Pag. 54; Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 85; Delpino, op. cit., pag. 48.

⁴ Art. 2, L. n. 110/1975, cit..

proprie, riteniamo che la loro regolamentazione non possa discostarsi da quella delle armi da sparo, siccome *equiparate quasi in tutto*¹ a queste ultime; *consegue da ciò che per essi si applica la disciplina delle armi proprie, con la sola particolarità che per essi non è consentita la licenza di porto*², pertanto, sono commerciabili e acquistabili soltanto da chi ne sia legittimato e soggette ad obbligo di denuncia di detenzione³.

Comunque, è da constatare che nella prassi non vengono osservate, né fatte osservare tali disposizioni di legge, tenuto conto anche e soprattutto della impossibilità materiale di identificare tali strumenti per la mancanza dei numeri di matricola e contrassegni, per cui si sostiene che *la denuncia delle armi proprie non da sparo è del tutto priva di senso non foss'altro per il fatto che questi oggetti non sono identificabili con numero di matricola*⁴.

Tale prassi trova avallo anche in quella parte della dottrina per la quale anche gli strumenti elencati nel comma uno dell'articolo 4 sono da classificare armi *improprie*, alla stregua di quelli di cui al comma due dello stesso articolo. Infatti, si osserva che *ciò che appare controverso è se gli oggetti menzionati nell'art. 4, c.1, siano dal legislatore assimilati alle armi o se, al contrario, debbano essere considerati alla stregua degli oggetti atti ad offendere di cui al secondo comma della stessa norma*⁵.

Il problema classificatorio è limitato a quegli oggetti indicati dopo la parola armi nell'art. 4 comma 1... perché

¹ Mori, op. cit., pag. 190.

² Delpino, op cit., pag. 287.

³ L'art. 38, T.U.L.P.S., obbliga alla denuncia di detenzione di *armi* in genere, senza specifico riferimento a quelle da fuoco, pertanto rientrano in tale obbligo anche tutte le armi *proprie* non da sparo.

⁴ Mori, op. cit., pag. 190.

⁵ Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 56.

*v'è concordanza sul fatto che tutti gli oggetti di cui al secondo comma dello stesso articolo sono da considerare armi improprie*¹.

*Una attenta esegesi della normativa vigente*² permette di sostenere che *nella categoria delle armi comuni proprie non da sparo vanno comprese solo le c.d. armi bianche*³. Secondo tale dottrina, dalla lettura dell'articolo 45 del Regolamento del T.U.L.P.S., si evince che sono considerate armi *proprie* solo quelle *bianche*, cioè *gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stilette e simili*⁴, così che *da tale indicazione risulta in modo chiaro l'esclusione della categoria delle mazze ferrate, sfollagente, noccoliere ecc.*⁵ Oltre a ciò la stessa dottrina rileva che il comma quattro dell'articolo 4 fa divieto di portare armi nelle riunioni pubbliche e che il comma cinque *ripete tale divieto con riferimento agli strumenti ricompresi tra quelli indicati nel primo e nel secondo comma. Orbene, poiché nel primo comma si parla di armi, mazze ferrate, sfollagente...è evidente che questi ultimi oggetti, indicati nel quinto comma come strumenti, non possono identificarsi con le armi, tanto più che tale divieto posto da tale comma opera all'infuori dei casi previsti nel comma precedente*⁶; dalla

¹ Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 87.

² Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 86.

³ *Ibidem*, pag. 87.

⁴ Art. 45, c. 1, R.D. n. 635/1940, cit.

⁵ Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 86; concorda Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 56.

⁶ Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 87; concorda Mazza- Mosca- Pistorelli, *ibidem*. L'art. 4, c. 9, L. n. 110/1975, cit., considera "armi" le aste di bandiere, cartelli, striscioni quando vengono usati come oggetti contundenti, ma tale termine è usato *in senso del tutto atecnico e con evidente riferimento alla classe delle c.d. armi improprie*, Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 87

autonoma previsione di tale ipotesi di reato discende la conferma che gli strumenti mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere non fanno parte della categoria delle armi¹.

Viene, inoltre, osservato che è di immediata chiarezza come la nozione di arma posta dal Testo Unico del 1931 e dall'art. 704 c.p., pur riprendendo in parte la formula adoperata nell'art. 585 c.p., sia più ristretta di quest'ultima, non ricomprendendo l'ampia categoria degli oggetti atti ad offendere².

Dunque, per tale dottrina anche gli strumenti elencati nel comma uno dell'articolo 4 debbono essere classificati come armi improprie, ed il loro inserimento nel primo comma, anziché nel secondo comma dell'art. 4, è dovuto all'intenzione del legislatore di provvedere ad una tutela rinforzata per questi oggetti, ritenuti di elevata pericolosità³, vietandone sempre il porto in modo assoluto.

Tale indirizzo, comunque, non ha trovato avallo nella giurisprudenza, anche se la Cassazione, con un isolato precedente, ha di recente affermato che lo sfollagente non è un'arma in senso proprio, in quanto non ha come destinazione naturale l'offesa alla persona perché può essere utilizzato anche per finalità diverse, per esempio come strumento per l'allontanamento o la separazione di persone, senza alcuna offesa alla loro incolumità⁴, pertanto, la sua

¹ Carcano- Valdaro, op. cit., pag. 200.

² Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 6.

³ *Ibidem*, pag. 57.

⁴ Cass., Sez. I, Sent. 20 gennaio 2017, n. 31933. Nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto configurarsi la fattispecie del reato di cui all'art. 697 c.p. per la detenzione di due manganelli in acciaio senza la relativa denuncia di cui all'art. 38 del T.U.L.P.S..

detenzione senza denuncia di cui all'articolo 38 del T.U.L.P.S. *non è punibile ai sensi dell'art. 697 c.p.*¹.

Nonostante la suddetta autorevole dottrina in materia, non riteniamo corretto, sia dal punto di vista tecnico che giuridico, inquadrare anche gli strumenti elencati nel comma uno dell'articolo 4 nella categoria delle armi *improprie*.

Infatti, per la vigente normativa, sono da considerare armi *proprie*, oltre *quelle da sparo*, anche *tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona*, nonché *tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto*². Quindi, non possiamo non definire come armi *proprie non da sparo* quelle cosiddette *da botta*, come *mazze ferrate* o *bastoni ferrati*, *sfollagente* e *noccoliere*, sia perché, indiscutibilmente, la loro unica destinazione naturale è l'offesa alla persona, sia perché il loro porto è vietato in maniera assoluta.

Si consideri, per esempio, lo strumento *sfollagente*, comunemente definito manganello; per meglio comprendere in quale categoria di armi debba essere inquadrato, è opportuno ricordare i divieti formalizzati dal Ministero dell'Interno relativi alle richieste di dotare i Corpi di Polizia municipale di tale strumento, siccome ritenuto arma *propria*, di cui è vietato il porto. Già nel 1995 il Ministero rilevò che *l'art. 4, comma primo, legge 110/75 stabilisce*

¹ *Ibidem*.

² Art. 585 c.p.. Negli artt. 30 del T.U.L.P.S. e 704 c.p. troviamo la stessa definizione, ma non quella relativa agli strumenti atti ad offendere.

*l'assoluta impossibilità di porto di sfollagente. Per tale divieto non sono previste deroghe per i corpi di Polizia municipale.*¹

La Corte di Cassazione ha rilevato che *la legge 110 del 1975, pur modificando profondamente la regolamentazione delle armi, ha tuttavia lasciato inalterata la tradizionale distinzione tra armi proprie da un lato, quelle cioè da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, e armi improprie dall'altro, costituite da oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione, possono tuttavia servire, per caratteristiche strutturali e in dipendenza di determinate circostanze di tempo o di luogo, per l'offesa delle persone.*

La stessa legge ha anche operato, in questa summa divisio, un ampliamento della nozione delle predette due categorie, comprendendo in quella di armi proprie, di cui all'art. 4, comma 1, non solo gli strumenti da punta o da

¹ Circ. telegrafica Min. Int. n. 559/c.387E95, 7 dicembre 1995. Tale parere negativo è stato ribadito con Circ. n. 557/PAS.12982(10)8, 29 marzo 2011. Una certa apertura sembra essersi formata di recente relativamente alle c.d. *mazzette da segnalazione* aventi caratteristiche tali da non potersi considerare veri e propri sfollagente, Mori, op. cit., pag. 587. La valutazione della idoneità, o meno, a recare offesa alla persona, delle *mazzette da segnalazione, bastoni estensibili ecc.* è stata demandata al Banco nazionale di prova, ai sensi art. 2, c. 3, D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121, recante *Disposizioni integrative e correttive del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204.....*, G. Uff. n. 247, 21 ottobre 2013. In merito cfr. Circ. Min. Int. n. 557/PAS/10900(27),9, 28 luglio 2014, relativa all'applicazione del citato D.L.vo.

taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona(R.D. n. 635 del 1940, art. 45...), ma anche mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente e noccoliere....¹.

La stessa Corte ha anche fornito un metodo di classificazione delle categorie di armi, affermando che *il baricentro della distinzione tra la categoria delle armi proprie e quella delle armi improprie risiede non tanto in particolari caratteristiche costruttive dei singoli strumenti e nella idoneità all'offesa alla persona, comune sia all'una sia all'altra categoria, quanto nella individuazione, tra tutte le possibili destinazioni, di quella principale corrispondente all'uso normale da accertare con specifico riferimento a quello che rappresenta l'impiego naturale de singoli strumenti in un determinato ambiente sociale alla*

¹ Cass. Sez. I, Sent. 1 febbraio 2013, n. 7331. Nel caso di specie si trattava del porto di coltellino *multiuso*, comunemente definito *Svizzero*, il cui porto, comunque, è legittimato solo da un giustificato motivo, pur essendo applicabile la circostanza attenuante di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge n.110/1975, siccome rientrante negli strumenti di cui al secondo comma dello stesso articolo, circostanza non estensibile a quelli di cui al comma uno, siccome considerati armi proprie.

*stregua dei costumi, delle usanze, delle esperienze affermatesi in un dato momento storico*¹.

Come potremo vedere nel prosieguo dell'articolo, la distinzione tra armi *proprie* ed *improprie non è meramente teorica, ma conduce all'applicazione di diverse disposizioni di legge*².

3. La destinazione naturale all'offesa

Tenuto conto, come in precedenza già evidenziato, che l'elencazione degli oggetti e strumenti di cui all'articolo 4 *ha ovviamente carattere meramente esemplificativo e non esaurisce, dunque, la categoria*³, è necessario chiarire quando uno strumento non elencato nel comma uno dello stesso articolo possa ugualmente considerarsi arma *propria* perché la sua *destinazione naturale è l'offesa alla persona*⁴.

Si ritiene di massima importanza riuscire a definire al meglio tale locuzione, tenuto conto delle evidenti difficoltà in cui può trovarsi l'operatore delle Forze di polizia, quando vengano trovati tali strumenti, dovendo stabilire se siano, o meno, classificabili come armi *proprie*, per le

¹ Cass., Sez. I, Sent. 29 ottobre 2015, n. 27131. Nel caso di specie tratta vasi di porto in autovettura di un *nunchaku*, strumento costituito da due bastoni collegati tra loro da una catena, usato per arti marziali, ma considerato non strumento sportivo ma arma propria. Nella sentenza la Suprema Corte richiama la propria giurisprudenza in materia di classificazione di vari strumenti come spade da Samurai, coltelli da lancio, *katane*, ecc..

² Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 85.

³ Delpino, op. cit., pag. 51.

⁴ Art. 585, c. 2, 1), c.p.. Tra gli strumenti non elencati nel c. 1 dell'art. 4, L. n. 110/1975, ma considerati sempre armi *proprie*, troviamo per es. il *nunchaku* e le *bombolette lacrimogene* non liberalizzate, cioè quelle non rientranti nelle caratteristiche previste dal D.M. 12 maggio 2011, n. 10 emanato ai sensi dell'art. 3, c. 32, L. 15 luglio 2009, n. 94.

quali vige il divieto di porto assoluto, o se, invece, lo stesso possa essere giustificato e legittimato, rientrando tra le armi *improprie*¹.

Comunque, tale difficoltà di classificazione si può riscontrare anche per gli strumenti già elencati dal legislatore.

Infatti, si considerino per esempio, gli *storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione*². Per questi ultimi il legislatore, a differenza dei *puntatori laser*³, non ha stabilito nessun parametro di riferimento, cioè un valore di voltaggio dell'apparecchio che causi danni alla salute delle persone. Quindi, in presenza di uno strumento di tale tipologia, peraltro di libera vendita, sarà difficile stabilirne nell'immediatezza

¹ È di chiara evidenza che l'accertamento definitivo del giudice si palesa più facile per tempi e luogo, potendo anche disporre perizie, a differenza dell'operatore delle Forze di polizia che si trova costretto a decidere anche e soprattutto sulla strada, spesso di notte ed in tempi ragionevoli.

² Art. 4, c. 1, L. n. 110/1975, cit.. Tali strumenti sono stati inseriti dall'art. 5, c. 1, lett. b), n. 1), D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, cit..

³ Art. 4, c. 2, L. n. 110/1975, cit.. Questi strumenti sono stati aggiunti dall'art. 5, c. 1, lett. b), n. 2, D.L.vo 204/2010, cit.. Vengono classificati armi *improprie* e quindi portabili con giustificato motivo quando siano *di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI.....* Il Ministero dell'Int. con Circ. n. 559/C-50.652-E-97, 10 dicembre 1997, aveva classificato armi *proprie* alcuni tipi di apparecchi e strumenti ad emissione di onde elettriche.

la potenzialità offensiva¹, sempreché non si tratti del dissuasore elettrico tipo *Taser*, addirittura definito di recente dalla Cassazione come *arma comune da sparo*².

Il legislatore, pur non avendo mai dato una definizione dettagliata della locuzione *destinazione naturale per l'offesa alla persona*³, tuttavia ha basato su quest'ultima definizione normativa la distinzione della categoria delle armi *proprie* non da sparo da quella delle armi *improprie*.

Ma quando può dirsi, da un punto di vista strettamente giuridico, che uno strumento qualsiasi può offendere una persona?

Il concetto è lasciato dal legislatore, quanto mai nel vago perché...non sono indicati criteri predeterminati di ordine balistico e medico legale su cui basarsi per valutare se uno strumento è arma oppure non...Quindi bisogna valutare caso per caso attenendosi a criteri relativi e

¹ Si trovano in commercio apparecchi che danno una scossa decisamente non in grado di arrecare danni, ma semplice fastidio, come quando viene toccata la rete di una c.d. *racchetta* per uccidere le zanzare, venduta liberamente anche per strada.

² Cass., Sez. II, Sent. 25 ottobre 2016, n. 49325. Si tratta di strumento a forma di pistola che lancia due freccette collegate ciascuna tramite fili elettrici allo strumento, che produce una scarica ad alta tensione, con immediata incapacitazione della vittima per il forte dolore. In dottrina, non si concorda su tale inquadramento del *Taser* come *arma comune da sparo*, ma si classifica come *arma propria non da sparo*, cfr. Mori, sito www.earmi.it, *La Cassazione e i Taser*.

L'art.8, c. 1-*bis*, D.L. 22 agosto 2014, n. 119, *Disposizioni urgenti in materia di fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive*, convertito, con modificazioni, in L. 17 ottobre 2014, n. 146, ha previsto un decreto del Ministro dell'Interno per stabilire le modalità della sperimentazione del *Taser* per la dotazione delle Forze di polizia.

³ Artt. 585, c. 2, 1), c.p., 30 T.U.L.P.S., 45 Reg. esec. . prima di questi articoli la *destinazione naturale* non era limitata alla *persona*, per cui l'offesa poteva estendersi anche a cose ed animali.

*concreti e non assoluti ed astratti, perché, è chiaro, qualunque oggetto, se usato in un certo modo, può essere assai lesivo*¹.

Manzini afferma che *la destinazione naturale ad offendere la persona si ha anche quando l'arma abbia pure un'altra destinazione normale, appunto perché non si esige la destinazione ordinaria, bensì soltanto la destinazione naturale, cioè l'attitudine tecnica dell'arma ad offendere la persona*².

Comunque, minimo denominatore comune del concetto di attitudine ad offendere è la capacità di causare una malattia nel corpo o nella mente, tale da produrre una lesione personale. Infatti, *se si vuole usare un criterio di buon senso...per arma non può che intendersi quella che può uccidere o fare seriamente male con lesione alla persona come definita dall'art. 582 c.p., cioè come il fatto da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente...tale da arrecare un qualunque temporanea modificazione nel corpo della vittima*³.

Il codice penale non dà una definizione di malattia. In proposito Manzini osserva che *malattia è soltanto quel processo patologico che richiede cura, riguardi e custodia...perciò una lesione, la quale consista in una altera-*

¹ Bellagamba, *I vuoti normativi della legge 110/1975 in rapporto alla legislazione europea*, in Atti dell'XI convegno nazionale di studi sulla disciplina delle armi, Brescia, 1995.

² Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1982, pag. 454.

³ Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 92.

zione anatomica o funzionale che non richieda cura, ri-guardi o custodia, non è produttiva di una malattia, nel senso dell'art. 582¹.

Per Antolisei per malattia deve intendersi *quel processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina un apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo².*

Anche Mantovani precisa che *secondo la corretta definizione medico- legale accolta dalla prevalente dottrina penalistica, malattia è il processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina un' apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo, fisico (malattia nel corpo) o psichico (malattia nella mente) e, quindi, malattie sono solo le menomazioni funzionali ed apprezzabili³, escludendo, così, l'alterazione funzionale minima e addirittura la minima alterazione soltanto anatomica come gli svenimenti di brevissima durata e qualsiasi stato di shock nervoso⁴.*

Alla luce di quanto sopra non possono essere considerati idonei ad offendere la persona tutti quegli strumenti che non provocano una menomazione organica o funzionale apprezzabile, non potendosi, pertanto, prescindere dai criteri della *potenzialità offensiva⁵.*

In dottrina, perché vi sia certezza che uno strumento abbia la esclusiva caratteristica della destinazione naturale

¹ Manzini, op. cit., pag.206.

² Antolisei, *Manuale di diritto penale*, Milano, 1977, I, pag.67.

³ Mantovani, *Diritto penale*, Padova, 1995, pag. 192.

⁴ *Ibidem*, pag.193.

⁵ Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 6.

all'offesa alla persona, si ritiene che debbano essere effettuate tutte le seguenti valutazioni¹:

che, concretamente, le caratteristiche specifiche dimostrino che l'unico uso ragionevole è quello dell'offesa alla persona; che, per le caratteristiche intrinseche, superi *il livello minimo di offensività, che consenta di ritenere sussistente la sua primaria destinabilità ad offendere la persona*²; che, per tale offensività, *deve essere usato in sostituzione ed a guisa di arma propria, con effetti propri e secondo la regola aurea del diritto del quod plerumque accidit: questi effetti devono essere ottenibili con un uso normale dell'oggetto*³, da parte anche di persone non esperte nel maneggio dello strumento⁴.

*Il grado di pericolosità ed offensività dello strumento è irrilevante ai fini della destinazione*⁵, siccome, per esempio, non si può considerare arma *propria*, ma strumento da

¹ Mori, op. cit., pag. 188.

² *Ibidem*, pag. 189. Non si può considerare arma *propria* un pugnale in miniatura, anche se classificato arma bianca dall'art. 45 Reg. esec. T.U.L.P.S..

³ *Ibidem*, pag. 156. Un ombrello

⁴ Con un ombrello si può uccidere, come accadde a Roma nel 2007, in una stazione della metropolitana, dove morì una ragazza per essere stata colpita ad un occhio con la punta di un ombrello; tuttavia per l'eccezionalità dell'uso e degli effetti la Cassazione non ha riconosciuto l'ombrello come arma *propria*, Cass., Sez. V, Sent. 6 marzo 2017, n. 13071. Non mancano gli omicidi per i quali è stato usato un fucile subacqueo, pur essendo tale strumento escluso dal novero della armi secondo l'art. 2 della L.n. 110/1975; nel 2004, nei pressi di Bologna, tale strumento venne usato per uccidere un vicino di casa e, nel 2010, a Trapani, fu consumato un altro omicidio.

⁵ Mori, op. cit., pag. 189.

lavoro, una pistola da macellazione, anche se, per la sua capacità offensiva è in grado di uccidere una persona¹.

L'ultima valutazione, ma non per questo meno importante, che deve essere fatta per definire uno strumento esclusivamente destinato all'offesa alla persona è quella per cui tale destinazione deve essere accertata *sia su basi storico- sociali che tecniche*².

Infatti, questa ulteriore valutazione permette all'interprete di non cadere in errore, classificando uno strumento arma *propria*, anche se ai giorni nostri non può essere più considerato tale, indipendentemente dal grado della potenzialità offensiva e della pericolosità.

In particolare la *contestualizzazione* dell'uso attuale dello strumento permette di escluderne la destinazione all'offesa, come nel caso dell'arco, che è stato per molti secoli, insieme alla balestra, l'arma usata dagli eserciti, ma che oggi è considerato esclusivamente strumento sportivo e venatorio³, non rientrando così nella categoria delle armi *proprie bianche da punta e da taglio* di cui all'articolo 45 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.⁴, siccome, anche se strumento di particolare capacità offensiva, la sua

¹ Anche la balestra, nonostante la oggettiva pericolosità offensiva, è stata classificata come arma *impropria*, Cass., Sez. I, Sent. 30 maggio 1994, n. 7494; Circ. Min. Int. n. 559/C.22590.10179(97)I-582-E-95, 16 dicembre 1995, Gazz. Uff. n. 26, 1 febbraio 1996.

² Mori, op. cit., pag.188.

³ L'arco, a differenza della balestra, è espressamente elencato nei *Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria*, a termini dell'art. 13, c. 2, L. 11 febbraio 1992, n. 157, *Norme per la protezione della fauna selvatica...*

⁴ Art. 45, c. 2, R.D. n. 635/1940, cit..

destinazione naturale non è più concepita finalizzata all'offesa alla persona¹.

La lacuna della mancata definizione da parte del legislatore del concetto normativo di *destinazione naturale all'offesa alla persona*, oltre che dalla dottrina, è stata sanata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare con la innovativa sentenza con la quale la Suprema Corte ha modificato il precedente indirizzo, stabilendo che la balestra non è più classificabile come *arma bianca propria*, ai sensi degli articoli 585, 704 c.p. e 30 del T.U.L.P.S., non essendo più destinata all'offesa alla persona, ma arma *impropria*, quale attuale strumento da punta e da taglio atto ad offendere, di cui al comma due dell'articolo 4².

Tale sentenza è particolarmente importante perché la Cassazione ha definito, con chiarezza, *il valore semantico*

¹ L'imprendibile Igor il Russo, al secolo Vaclavic, responsabile degli omicidi di un barista e di una guardia giurata a Budrio, nell'aprile del 2017, era stato visto più volte aggirarsi in quei luoghi anche con arco e frecce.

² Cass, Sez. I, Sent. 30 maggio 1994, n. 7494, dep. 1 luglio 1994, Foro it., 1994, II, 545. Con questa sentenza, contrariamente al precedente indirizzo, si stabilì che la balestra non era da classificare come arma *propria bianca*, ma *impropria*, cioè *strumento da punta atto ad offendere* di cui all'art. 4, c. 2, L. n. 110/1975, il cui porto senza giustificato motivo ricade nella sanzione di cui al c. 3 di quest'ultimo art. e non in quella di cui all'art. 699, c. 2, c.p.. In senso conforme Cass., Sez. I, Sent. 18 novembre 1996, Sez. I, Sent. 10 maggio 1997, n. 4331. Giurisprudenza divenuta oramai costante con Cass., Sez. I, Sent. 7 maggio 2014, n. 28811.

In dottrina la soluzione adottata dalla Cassazione era già stata prospettata da Mori, *Diana armi*, aprile 1992, pag. 112 e Vicari, *Diana armi*, luglio 1992, pag. 115.

Il Min. Int., a seguito di tale giurisprudenza, emanò la Circ. n. 559/C.22590.10179(17)I, 582-E -95, 16 dicembre 1995, Gazz. Uff. n. 26, 1 febbraio 1996, con la quale declassava la balestra ad arma *impropria*, regolandone il porto e l'uso.

della destinazione naturale¹, con particolare riguardo alla necessità della contestualizzazione dell'uso attuale di uno strumento.

Infatti, la Suprema Corte, *assegnando a detta espressione il significato di scopo primario, ossia di fine connotato con l'oggetto o, ancora, di funzione essenziale connessa alla stessa origine, creazione, produzione o nascita della cosa (proprio quest'ultimo è, infatti, l'etimo del termine natura) e storicizzando il concetto in modo da ricondurlo all'attualità, prescindendosi, dunque, dalla funzione primigenia dello strumento e facendo, invece, riferimento agli scopi pratici per cui un determinato oggetto viene essenzialmente prodotto, commercializzato, posseduto ed impiegato nell'epoca presente*², ha escluso che la balestra possa oggi ritenersi arma destinata naturalmente all'offesa alla persona. *L'attuale destinazione naturale della balestra (strumento ingombrante, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno), da tenere concettualmente ben distinta dalla sua oggettiva idoneità od attitudine tecnica ad offendere (riferibile ad una molteplicità di strumenti per loro essenza destinati a tutt'altri impieghi) non è, dunque, più da tempo quella di recare offesa ad esseri umani*³.

Secondo la Cassazione il concetto normativo di *destinazione naturale all'offesa alla persona*⁴ deve essere attualizzato, così da evidenziare la reale destinazione dello

¹ Cass., Sent. n. 7494/1994, cit..

² *Ibidem*.

³ *Ibidem*.

⁴ Artt. 585, 704, c.p., 30 T.U.L.P.S, 45 Reg. es..

strumento nel presente periodo storico, non prendendo, invece, in considerazione solo l'oggettiva potenzialità offensiva dello stesso.

Infatti, anche per la dottrina, *per stabilire se uno strumento è un'arma si deve aver riguardo non alla sua attitudine ad offendere, ma alla sua destinazione naturale in un determinato periodo storico*¹, come, peraltro, stabilito dall'articolo 45 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. per gli strumenti da punta e da taglio che non vengono considerati armi *proprie bianche*, quando abbiano *una specifica e diversa destinazione*, come per usi domestici, agricoli, di lavoro, sportivi, nonostante abbiano potenzialità offensive tali per servire anche, occasionalmente all'offesa².

Dunque, riassumendo quanto riportato da dottrina e giurisprudenza, per dare un significato concreto al concetto normativo di *destinazione naturale all'offesa alla persona*, è necessario che vengano effettuate tutte le seguenti valutazioni sullo strumento da classificare: che le caratteristiche specifiche dimostrino che l'esclusivo uso, secondo la *communis opinio* è quello dell'offesa alla persona³; che per le caratteristiche intrinseche possa essere riconosciuto un livello minimo di capacità di offesa alla persona⁴; che per le sue caratteristiche possa essere usato

¹ Mori, op. cit., pag. 259.

² Si considerino, per esempio, gli strumenti da lavoro tipo il fucile lancia siringhe per uso veterinario, la pistola sparachiodi o da macellazione.

³ Es. *mazza ferrata, noccoliera*, ecc.. È importante evidenziare la finalità esclusiva dello strumento ad offendere la persona, per cui non potrà classificarsi come arma *propria* il *martelletto* per sfondare i cristalli di automezzi in caso di incidente.

⁴ Non possono avere capacità di offesa alla persona *mazze ferrate* o *noccoliere*, quali sono le riproduzioni storiche di libera vendita, che, per misure e materiali, sono da classificare come semplici simulacri, per cui non raggiungono il livello minimo di offensività.

da chiunque, quindi anche da persone non esperte, in sostituzione e con gli effetti lesivi alle persone analoghi a quelli di un'arma *propria*, tenuto conto del *quod plerumque accidit*¹; infine qualificare la destinazione naturale all'offesa *storicizzando il concetto in modo da ricondurlo all'attualità*², facendo riferimento all'uso nell'epoca presente e non al tempo nel quale lo strumento era usato come arma.

Solo quando uno strumento ricade nei suddetti criteri di valutazione può definirsi arma *propria*, siccome l'unica sua destinazione naturale è quella dell'offesa alla persona.

4. Il quadro sanzionatorio

Constatato che il legislatore del '75 ha voluto distinguere gli strumenti atti ad offendere classificati armi *proprie non da sparo*³ da quelli considerati armi *improprie*⁴, si pone l'interrogativo se tale distinzione abbia la finalità di diversificare le relative sanzioni, oltre quella di vietare il porto per i primi e autorizzarlo solo con giustificato motivo per i secondi.

Tale interrogativo sorge spontaneo osservando che ambedue le distinte categorie di strumenti sembrano essere considerate equiparabili ai fini delle sanzioni stabilite dallo stesso articolo 4. Infatti, il comma tre di quest'ultimo

¹ Non può considerarsi arma *propria* la balestra, essendo uno strumento usato raramente per offendere le persone (omicidio-suicidio a Rimini nel 2010; omicidio a Castellammare di Stabia nel 2013). Alcuni strumenti, inoltre, se non usati da persone esperte, non sviluppano particolari capacità offensive, Cass., Sez. Un., 18 dicembre 1984, n.11137.

² Cass., Sent. n. 7494/1994, cit..

³ Art. 4, c. 1, L. n.110/1975, cit..

⁴ Art. 4, c.2, L. n. 110/1975, cit..

sanziona il porto senza alcuna distinzione¹. Addirittura si fa esplicito riferimento sia agli strumenti ricompresi tra quelli indicati nel comma uno, sia a quelli nel secondo, per l'applicazione di una uguale sanzione relativa alla inosservanza del divieto di porto nelle riunioni pubbliche².

Comunque, come andremo ad illustrare, dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che tale distinzione di categorie di strumenti non è finalizzata solo a disciplinarne il porto, ma anche a differenziarne le relative sanzioni, siccome *la distinzione non è meramente teorica, ma conduce all'applicazione di diverse disposizioni di legge...È quindi importante riuscire a distinguere le armi proprie non da sparo dalle c.d. armi improprie o strumenti atti ad offendere*³.

In dottrina, dopo la pubblicazione della legge n. 110 del 1975, si sono rilevate *difficoltà interpretative per l'esatta individuazione delle norme che sanzionano il porto dei vari tipi di arma, propria e impropria, e ciò essenzialmente in ragione del succedersi, senza alcun organico coordinamento, delle varie disposizioni di legge*⁴.

Si è ritenuto che il comma uno dell'articolo 699 del c.p., che prima della legge n.110/75 regolava il *porto abusivo di armi* in genere, fosse stato abrogato dall'articolo 4 della stessa legge n.110, rimanendo in vigore il comma due che sanziona il porto di *un'arma di cui non è ammessa*

¹ Unica diversificazione riguarda *i casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere*, per i quali può essere irrogata la sola pena dell'ammenda, art. 4, c. 3, L. n. 110/1975, cit..

² Art. 4, c. 5, L. n. 110/1975, cit..

³ Vigna-Bellagamba, op. cit, pag. 85.

⁴ *Ibidem*, pag. 146.

*licenza*¹ e che quest'ultimo potesse essere applicato solo alle armi *proprie bianche*².

Invece, *le mazze ferrate, i bastoni ferrati, gli sfollagente e le noccoliere, di cui tratta l'art. 4, comma 1 L. n. 110/1975 non sono armi proprie onde il loro porto è sanzionato in base all'art. 4 della stessa legge e non ai sensi dell'art. 699, comma 2 c.p.*³.

Altra dottrina è stata contraria all'applicazione della sanzione per il porto prevista dall'articolo 4 anche agli strumenti di cui al comma uno, siccome *ancorché elencati prima nell'art. 42 T.U.L.P.S e poi nell'art. 4 della legge n.110 del 1975 tra gli oggetti atti ad offendere sono in realtà armi vere e proprie in quanto la loro unica destinazione è l'offesa (solo a tal fine vengono fabbricate); consegue da ciò che per essi si applica la disciplina delle armi proprie, con la sola particolarità che per essi non è consentita la licenza di porto d'armi*⁴, quindi ricadono nel comma due dell'articolo 699 c.p., come le armi *proprie*

¹ Art. 699, c. 2, c.p..

² Vigna- Bellagamba, op. cit., pag.150; concorda Carcano- Valdaro, op. cit., pag.188. Per le *armi proprie bianche*, indicate nell'art. 45, c. 1, R.D. n. 635/1940, cit., non è prevista alcuna licenza di porto. Unica eccezione è la oramai obsoleta licenza per *bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65* prevista dall'art. 42, c. 1, del T.U.L.P.S.. Sono utilizzabili per l'attività venatoria, ai sensi dell'art. 13 ultimo comma della legge 11.2.1992 n. 157, *gli strumenti da punta e da taglio che non sono considerati armi ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. poiché, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica diversa destinazione, quali ad esempio coltelli da caccia di qualsiasi misura, roncole, accette, falchetti, ecc.*, Circ. Min. Int., n. 559/C.7572.10179(17)1, 6 novembre 1993, *Coltello ad apertura automatica a scatto o a molletta- Normativa vigente.*

³ Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 335. Concordano Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 210, Calesini, *Leggi di pubblica sicurezza.*, Roma, 2001, pag. 620.

⁴ Delpino, op. cit., pag. 287. Concorda Carcano- Valdaro, op. cit., pg 189.

*bianche. Inoltre, trattandosi di contravvenzione per la punibilità basta la semplice colpa, per cui risponderà del reato anche colui che ha portato l'arma per distrazione, come nel caso abbia dimenticato di togliersela di dosso*¹.

Riteniamo che tale indirizzo, avallato dalla più recente dottrina², che trova riscontro nella giurisprudenza della Cassazione, interpreti correttamente la volontà del legislatore del '75 che, distinguendo in due categorie gli strumenti elencati nell'articolo 4, ha voluto punire più severamente il divieto assoluto di porto di quelli ritenuti più pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, perché classificati come armi "*proprie*", con l'applicazione dell'articolo 699 de Codice penale, tenuto anche conto che l'articolo 40 della legge n.110/1975 prevede che continuano ad applicarsi anche le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi³.

Tale maggior rigore si riscontra anche nella possibilità di applicare la sola pena dell'ammenda, nei casi di lieve entità, ai soli strumenti atti ad offendere di cui al comma due dell'articolo 4, ma non a quelli di cui al comma uno, siccome *applicabile al porto di tutte le armi improprie indicate nel secondo comma dell'art.4, posto che tali armi sono comprese nella espressione oggetti atti ad offendere*⁴.

In giurisprudenza, in considerazione di un contrasto venutosi a creare dopo la legge n.110/1975 ed in particolare del rapporto tra gli articoli 4 della legge n. 110 e 697

¹ *Ibidem*, pag. 254.

² Mori, op. cit., pag.681. L'Autore rileva che l'art. 699 c.p., oltre al porto delle *armi proprie non da sparo*, si applica anche alle armi antiche.

³ Cass., Sez. I, Sent. 16 novembre 1993, n. 2776.

⁴ Art. 4, c. 3, L. n.110/1975. *Ex multis* Cass., Sez. I, Sent. 1 febbraio 2013, n.7331.

del c.p., in materia di armi *proprie non da sparo*, intervenne la Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale, in merito alla detenzione di una baionetta senza denuncia di cui all'articolo 38 del T.U.L.P.S., stabilì che *erroneamente è stata pronunciata condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110 del 1975*, siccome, invece, essendo *arma propria da punta e da taglio integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 c.p.*¹. Questa sentenza, oltre a stabilire che le armi *bianche* non possono più considerarsi da guerra, ha fugato i dubbi relativi alla vigenza, o meno, delle contravvenzioni del Codice Penale in materia di armi *proprie non da sparo*, dopo la legge n.110.

Tale importante decisione ha aperto la strada ad ulteriore giurisprudenza con la quale si è confermato che il legislatore del '75, con le sanzioni dell'articolo 4, non ha voluto abrogare quelle già previste in materia dagli articoli 697 e 699 del Codice penale, ma che, invece, queste ultime sono applicabili non solo alle armi *bianche*², ma anche agli strumenti di cui al comma uno dell'articolo 4³.

Infatti, la Suprema Corte osserva che la legge ha operato una *summa divisio*⁴ nell'ambito dell'articolo 4, distinguendo, anche ai fini della sanzione, la categoria delle armi *proprie non da sparo* da quella delle *improprie, di talché, il porto illegale di arma impropria integra il reato*

¹ Cass., Sez. Un., 24 novembre 1984, dep. 18 dicembre 1984, n. 11137. In senso conforme Cass., Sez. I, Sent. 22 febbraio 1995, n. 3377, relativamente alla detenzione di una sciabola.

² Art. 45, c. 1, R.D. n.635/1940, cit..

³ Con una isolata sentenza la Cassazione ha previsto l'applicazione della sanzione di cui all'art. 4, L. n. 110/1975, cit., anche per il porto del manganello; Cass., Sez. I, Sent. 20 gennaio 2017, n. 31933.

⁴ Cass., Sez.I, Sent. 1 febbraio 2013, n. 7331.

previsto dalla legge 110 del 1975, art.4, commi 2 e 3, mentre il porto dell'arma propria rientra nella più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 c.p., comma 2¹.

Quindi, il porto delle armi *proprie non da sparo*, tra le quali rientrano gli strumenti elencati nel comma uno dell'articolo 4, è *sanzionato con la pena dell'arresto dal cpv. dell'art. 699 cod. pen., le cui disposizioni sono fatte salve dall'art. 40 della legge n. 110 del 1975, e non con quella prevista dal terzo comma dell'art. 4 di questa. Tale più lieve sanzione si riferisce chiaramente al porto delle cosiddette armi improprie, di quelle, che pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all'offesa personale...².*

Dunque, in considerazione dell'indirizzo giurisprudenziale, anche recente³, della Cassazione, riteniamo che, ormai, debba considerarsi consolidata l'interpretazione che, anche dopo la legge n. 110/1975, il porto degli strumenti

¹ Cass., Sez. I, Sent. 27 marzo 2008, dep. 22 aprile 2008, n. 16685.

² Cass. Sez. I, Sent. 16 novembre 1993, dep. 5 marzo 1994, n. 2776. In senso conforme Cass., Sez. I, Sent. 3 aprile 2012, n. 19198.

³ *Ex multis* Cass., Sez. I, Sent. 29 ottobre 2015, n. 27131. Si richiama l'attenzione su questa interessante sentenza in merito alla classificazione di vari strumenti quali armi *proprie* e *improprie*, in particolare per quelli destinati al lavoro e per attività sportive.

di cui al comma uno dell'articolo 4 debba essere sanzionato dal comma due dell'articolo 699 del codice penale, siccome classificati armi *proprie non da sparo*¹.

Comunque, anche per questa categoria di strumenti è prevista l'applicazione della sanzione di cui al comma cinque dell'articolo 4, quando il porto avvenga in una *riunione pubblica*².

Infatti *il porto in pubbliche riunioni di armi non da sparo proprie è sanzionato sia dal comma 2 art. 699 c.p. che, in concorso formale, dall'art. 4 della legge 110/1975*³, perché non v'è dubbio alcuno, che il reato di porto d'armi in pubbliche riunioni, attesa la sua specificità giuridica, concorra con le diverse fattispecie eventualmente configurabili in collegamento con il porto dell'arma⁴.

Il comma cinque dell'articolo 4 *prevede un autonomo titolo di reato*⁵, riferito esplicitamente agli strumenti ricompresi *tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma*, dello stesso articolo, siccome *l'interesse tutelato*

¹ La detenzione delle armi proprie non da sparo, senza la denuncia di cui all'art. 38 T.U.L.P.S., viene sanzionata dall'art. 697 c.p.. Cass., Sez. I, Sent. 14 novembre 2013, n. 37208. Per la violazione del divieto di porto, nei casi di flagranza, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà di procedere all'arresto solo a termini dell'art. 6, c. 2, D.L. 26 aprile 1993, n. 122, *Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205.

² Il divieto di porto di armi nelle riunioni pubbliche era già previsto dall'art. 19 del T.U.L.P.S., abrogato dall'art. 4, c. 8, L. n. 110/1975, cit.. Per la definizione di *riunione pubblica*, comprensiva di quelle per intrattenimento e sportive si rimanda a Mazza- Mosca- Pistorelli, op cit., pag. 212, Carcano-Valdaro, op. cit., pag. 199.

³ Vigna- Bellagamba, op cit., pag. 153.

⁴ Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 212.

⁵ Vigna- Bellagamba, op. cit., pag.342.

*dal reato in esame è direttamente rappresentato dall'ordine pubblico, certamente messo in pericolo anche dalla sola presenza di un soggetto armato nell'ambito di un assembramento di persone, per sua natura di difficile gestione e dove la visione dell'arma potrebbe innescare pericolose reazioni non controllabili*¹.

Pertanto, il porto di strumenti, ricompresi tra quelli di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 4, in riunioni pubbliche, integra una autonoma ipotesi di reato², potendosi così configurare il concorso formale di reati³.

In considerazione di quanto riportato in questa seconda parte dell'articolo sugli strumenti atti ad offendere, si ritiene opportuno evidenziare quanto sia importante per gli operatori delle Forze di polizia e per gli stessi giudici stabilire a quale categoria appartengano, siccome tale distinzione non è meramente teorica, ma prevede l'applicazione di diverse disposizioni normative, tenuto conto della volontà del legislatore del '75 di diversificarne la sanzione per il porto, aggravando la pena per quelli considerati armi *proprie*, perché ritenuti più pericolosi per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

¹ Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 212.

² Carcano- Valdaro, op. cit., pag.200.

³ *Ibidem*, pag. 199.

TERZA PARTE

GLI OGGETTI E STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE

1. Armi improprie

Siamo giunti al termine del nostro percorso finalizzato a trovare un metodo di riconoscimento degli oggetti e strumenti atti ad offendere che possono essere portati liberamente fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, quelli per i quali vige un divieto assoluto¹ e quelli per i quali è necessario un giustificato motivo².

L'esigenza di chiarezza in materia è particolarmente sentita dal diretto interessato, cioè il cittadino, che ha diritto di sapere se possa uscire di casa con un oggetto o strumento senza rischiare di inoltrarsi, inconsapevolmente,

¹ Art. 4, c. 1, L. 18 aprile 1975, n. 110, *Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*, Gazz. Uff. n. 105, 21 aprile 1975.

² Art. 4, c. 2, L. n. 110/1975, cit.

nei labirinti della giustizia, nei quali si sa quando si entra, ma non quando se ne uscirà, né, tantomeno, come.

Infatti *le leggi non dovrebbero essere astruse: perché sono volte all'uomo di intelligenza comune, non come esercizio dell'arte della logica, ma per la mente ordinaria del padre di famiglia*¹.

Per coloro che hanno avuto la bontà e pazienza di leggerci, riteniamo utile riassumere da dove veniamo e dove stiamo andando.

Nella prima parte di questo articolo² abbiamo illustrato le motivazioni che indussero il legislatore del 1975 ad ampliare la categoria e riformare la disciplina del porto delle armi *proprie* non da sparo³ e di quelle *improprie*⁴. Tale volontà riformatrice, seppur necessitata dal mantenimento dell'ordine pubblico, non sortì l'effetto sperato, generando, nell'applicazione pratica della rinnovata normativa, incertezze interpretative, tanto da dover essere sottoposta al controllo della Corte Costituzionale⁵.

Nella seconda parte⁶, considerata la struttura complessa dell'articolo 4, abbiamo ritenuto opportuno limitarci all'analisi del comma uno, relativo alla categoria delle armi *proprie* non da sparo, soffermandoci sulla locuzione *destinazione naturale per l'offesa alla persona*, usata dal legislatore per definire tale categoria di armi.

In quest'ultima parte dell'articolo prendiamo in considerazione gli oggetti e strumenti *atti ad offendere*, definiti

¹ Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, vol. I, Amsterdam, 1773.

² Rivista di Polizia, fasc. luglio/agosto, 2017.

³ Art. 4, c. 1, L. n. 110/1975, cit..

⁴ Art. 4, c. 2, L. n. 110/1975, cit..

⁵ Corte Cost., Sent. 16 aprile 1982, dep. 29 aprile, n. 79.

⁶ Rivista di Polizia, fasc. novembre/dicembre, 2017.

armi *improprie*¹, con particolare riferimento al generico concetto del *giustificato motivo*, su cui si basa il *discrimen* tra legittimità e illegittimità del porto.

Riteniamo che la trattazione di quest'ultima categoria risulti più complessa, sia perché, a seconda di interpretazioni più o meno estensive, si corre il rischio che *nessun oggetto in natura si sottrae alla possibilità di essere assunto nella categoria delle armi improprie*², sia perché l'orientamento assunto in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, destinato a formare il cosiddetto *diritto vivente*, non è perfettamente univoco.

Nel codice penale toscano venne riportata espressamente la locuzione *armi improprie*, stabilendo che *tutti gli utensili, strumenti, o corpi, incidenti, perforanti, o contunidenti, che hanno una destinazione diversa da quella designata nel paragrafo precedente (cioè le armi proprie principalmente ed ordinariamente destinate all'offesa), si considerano come armi improprie, ognoraché ne venga fatto uso a percuotere, ferire, od uccidere*³.

Più generico il codice penale Zanardelli, del 1899, che le definiva *qualsiasi altro istrumento atto ad offendere, qualora si portino in modo da intimidire le persone*⁴.

Nelle riforme successive tale definizione non trovò un'esplicita normazione. Pertanto, come abbiamo illustrato nella prima parte⁵, *l'espressione arma impropria è*

¹ Art. 4, c. 2, L. n. 110/1975, cit..

² Vigna- Bellagamba, *Armi munizioni esplosivi, disciplina penale e amministrativa*, Milano, 2008, pag. 100.

³ Art. 334, c. 2, Codice Pen. Toscana, 1853, come modificato dalla L. 8 aprile 1856.

⁴ Art. 155, c. 2, Codice Pen. per il Regno d'Italia, R.D. 30 giugno 1889, n. 6144.

⁵ Rivista di Polizia, fascicolo luglio/agosto, 2017.

*stata creata dalla dottrina per indicare tutti quegli oggetti o strumenti che, pur avendo una particolare idoneità all'offesa, hanno una destinazione naturale diversa, così distinguendosi dalle armi proprie*¹.

Infatti, tale termine non è stato *utilizzato espressamente dal legislatore*² che ha preferito la locuzione *strumenti atti ad offendere*, già contenuta nell'art. 585 c.p.³, individuando per tali *tutti quegli oggetti utilizzati per recare offesa, sebbene costruiti per finalità diverse*⁴.

Pertanto, *la categoria degli oggetti atti ad offendere, in via del tutto generale, può essere individuata con riferimento a quelle cose che non nascono per offendere la persona, ma che, tuttavia, possono offenderla, se adoperate per fini diversi da quelli loro propri*⁵.

In merito la giurisprudenza ritiene che *il baricentro per la distinzione tra proprie e improprie risiede non tanto in particolari caratteristiche costruttive dei singoli strumenti e nella idoneità all'offesa alla persona, quanto nella individuazione, tra tutte le possibili destinazioni, di quella principale corrispondente all'uso normale da accertare con specifico riferimento a quello che rappresenta l'im-*

¹ Mori, *Codice delle armi e degli esplosivi*, Piacenza, pag. 155.

² La definizione *arma impropria* è stata usata dal legislatore *una tantum*, nell'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401, *Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche*; non si trovano tracce di tale definizione nelle successive modifiche.

³ La nozione di arma di cui all'art. 30 del T.U.L.P.S. è più ristretta della formula adoperata nell'art. 585 c.p., non ricomprendendo la più ampia categoria degli oggetti atti ad offendere, lacuna sanata dall'art. 4, L. n. 110/1975, cit..

⁴ Mazza- Mosca- Pistorelli, *La disciplina di armi munizioni ed esplosivi*, Padova, 2002, pag. 8.

⁵ Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 97.

*piego naturale dei singoli strumenti in un determinato ambiente sociale alla stregua dei costumi, delle usanze, delle esperienze affermatasi in un dato momento storico*¹.

2. Criteri di individuazione

2. Il legislatore del 1975, allo scopo di assicurare una maggiore tutela dell'ordine pubblico, volle colmare una non secondaria lacuna, in particolare nella categoria delle armi *improprie*, siccome in precedenza veniva regolato il porto dei soli *strumenti da punta e da taglio atti ad offendere*², non considerando anche tutti gli altri, potenzialmente atti ad offendere, che però hanno una destinazione primaria diversa dall'offesa alla persona. Pertanto, con l'articolo 4 è stata introdotta la nozione di *oggetto atto ad offendere* ed è stato regolato il porto di strumenti come martelli e chiavi inglesi, estendendo *il divieto di porto senza giustificato motivo anche ad oggetti contundenti quali tubi, catene, bulloni, sfere metalliche*³.

Infatti, l'elencazione degli oggetti e strumenti atti ad offendere contenuta nel comma due dell'articolo 4 *sostituisce quella contenuta nel secondo comma dell'art. 42 T.U.L.P.S.... Dalla comparazione dei due testi legislativi risulta chiaramente che quella ora vigente ha una portata assai più ampia del precedente e sono evidenti le ragioni*

¹ Cass., Sez. I, Sent. 29 ottobre 2015, n. 27131. La sentenza è particolarmente interessante siccome la S.C., richiamando altra giurisprudenza, elenca una serie di strumenti anche da lavoro (Machete) e per usi sportivi (Nunchaku, Katana) classificandoli come armi proprie bianche o improprie.

² Oltre gli *strumenti da punta e da taglio atti ad offendere*, soltanto i *bastoni muniti di puntale acuminato* erano sottoposti al *giustificato motivo* per il porto, a termini dell'art. 42, c. 2, T.U.L.P.S., comma abrogato da art. 4, c. 8, L. n. 110/1975 cit..

³ Mori, op. cit., pag. 81.

di ciò: *l'estendersi ed il moltiplicarsi dei fenomeni di c.d. guerriglia urbana, col ricorso a specifici mezzi di offesa.*¹

Tale ampliamento è stato anche riconosciuto dalla Corte Costituzionale² e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione³.

Comunque, la dottrina ha osservato che *è stato eccessivamente allargato il concetto di arma impropria*⁴, concetto peraltro non certo ridimensionato dalla giurisprudenza *atteso che quel che rileva non è la forma dell'oggetto utilizzato per offendere, ma la destinazione funzionale del predetto oggetto, per cui, anche un pezzo di legno, se usato in un contesto aggressivo, diventa uno strumento atto ad offendere*⁵.

Con tale ampliamento si corre il pericolo che qualunque oggetto o strumento di uso quotidiano possa diventare un'arma *impropria*, tenuto conto non solo che *la norma è sicuramente troppo generica*⁶, ma anche perché l'elencazione di cui al comma due dell'articolo 4 *ha, ovviamente,*

¹ Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 98. Concorda Carcano- Valdaro, *La disciplina delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*, Milano, 1999, pag. 191.

² Corte Cost., Sent. 16 aprile 1982, dep. 29 aprile, n. 79.

³ *Ex multis*, Cass., Sez. I, Sent. 15 aprile 2010, dep. 16 luglio, n. 27768; Cass., Sez. I, Sent. 1 febbraio 2013, n. 7331.

⁴ Mori, op. cit., pag. 81.

⁵ Cass., Sez. V., Sent. 28 giugno 2008, dep. 10 luglio, n. 28622. Nella specie *un pezzo di legno* usato in un contesto aggressivo è stato considerato arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 585, c. 2, c.p.. Analogamente, è stato considerato tale un semplice bastone di legno, *pur privo di punta acuminata*, Cass., Sez. I, Sent. 1 marzo 2018, n. 23160.

⁶ Mori, op. cit., pag. 156.

*carattere esemplificativo e non esaurisce, dunque, la categoria*¹.

Né, in un sistema giuridico come il nostro basato sul modello del *civil law*, per il quale la disciplina normativa è attuata mediante la codificazione delle disposizioni di legge, appare corretto e giustificato che il cittadino non debba essere in grado di conoscere esattamente quali oggetti e strumenti può portare liberamente e quali con giustificato motivo, senza che sia necessario l'intervento del giudice. Peraltro, se consideriamo che anche la Corte Costituzionale ha evidenziato la difficoltà dello stesso giudice nella interpretazione dell'articolo 4, perché deve *operare la inserzione di un caso in una fattispecie molto ampia e di non agevole delimitazione*², a maggior ragione ben si possono comprendere le difficoltà che può incontrare il cittadino nella vita quotidiana, in particolare per tutte quelle attività lavorative che devono utilizzare oggetti e strumenti classificati *atti ad offendere*³.

Nell'applicazione pratica della novella introdotta dall'articolo 4, in particolare dal comma due, diversi giudici di merito si fecero interpreti di tali difficoltà, sollevando questioni di legittimità costituzionale⁴. Infatti, *la*

¹ Delpino, *La disciplina penale delle armi delle munizioni e degli esplosivi*, Napoli, 1998,, pag. 51. L'autore riporta la giurisprudenza della C. di Cass. che ha considerato armi *improrie* anche un pezzo di vetro, zappa, pala, cacciavite, scure, taglierino, martello, sassi, nervo di bue, cric dell'auto, chiave inglese, scudiscio, mattarello.

² Corte Cost., Sent. N. 79/1982, cit..

³ Art. 4, c. 2, L. n. 110/1975, cit.. Si pensi a tutte quelle attività lavorative che impiegano *tubi, catene, bulloni, sfere metalliche*.

⁴ Con undici ordinanze di rinvio fu proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, c. 2, L. n. 110/1975, con riferimento all'art. 25, c. 2, della Costituzione; gli undici giudizi furono riuniti e definiti con unica sentenza della Corte Costituzionale 16 aprile 1982, dep. 29 aprile, n. 79, che dichiarò *non fondate* le questioni di legittimità costituzionale.

generica formulazione permette i qualificare armi improprie gli oggetti più diversi, non specificatamente indicati, utilizzabili per l'offesa alla persona con riguardo a circostanze di luogo e di tempo non predeterminate anche del tutto indipendenti dalla volontà o da comportamento meramente colposo del soggetto; pertanto, l'articolo 4 consente agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di valutare liberamente la potenziale pericolosità degli oggetti, individuare le modalità del comportamento idonee a configurare l'ipotesi delittuosa¹. Inoltre, la norma non consentirebbe di stabilire preventivamente la natura di armi improprie per gli strumenti non specificatamente indicati dalla legge e, quindi, qualsiasi riunione o assembramento di persone potrebbe realizzare quelle circostanze di luogo e di tempo, in rapporto alle quali ogni oggetto detenuto potrebbe assumere le caratteristiche di arma impropria a discrezione dell'autorità di pubblica sicurezza che valuta la situazione concreta. Il cittadino, quindi, non sarebbe in grado di stabilire preventivamente le condizioni che gli garantiscono il libero incontro con gli altri soggetti².

In tale incertezza non è certo stata di aiuto l'abrogazione dell'articolo 80 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. che definiva il limite di offensività, seppur limitatamente agli strumenti da punta e da taglio, stabilendone le relative, dettagliate misure³. Infatti, il legislatore ha provveduto ad eliminare quei parametri di qualificazione che facevano riferimento ad elementi certi preiden-

¹ Ordinanze di rinvio del Pretore, Tribunale, Giudice Istruttore di Milano, riportate nella Sent. Corte Cost. n. 79/1982, cit..

² *Ibidem*.

³ Art. 80, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. L'abrogazione di quest'ultimo articolo, con le relative conseguenze negative, è stata trattata nella prima parte di questo articolo, cui si rimanda per approfondimenti.

*tificati (come ad esempio la lunghezza della lama), per rimettere al giudice ogni valutazione circa il concreto potenziale offensivo dello strumento*¹.

Né, ugualmente, a differenza della categoria delle armi *proprie*, può risultare di ausilio interpretativo l'articolo 45 dello stesso Regolamento perché, pur non classificando armi *proprie* gli strumenti da punta e da taglio che *hanno una specifica e diversa destinazione*², come quelli da lavoro, uso domestico, agricolo, sportivo, ecc., tuttavia non si esclude che anche questi ultimi strumenti possano essere considerati armi *improprie*, se portati senza giustificato motivo³.

Ma *adducere inconueniens non est solvere quaestionem*, per cui riteniamo necessario cercare di individuare e fissare dei criteri di massima per classificare la categoria delle armi *improprie*.

La prima valutazione di carattere oggettivo da effettuare nei confronti di un oggetto o strumento sottoposto all'esame è quella relativa alla *intrinseca potenzialità offensiva*⁴, cioè *la concreta idoneità all'offesa alla persona*⁵,

¹ Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 63.

² Art. 45, c. 2, R.D. n. 635/1940, cit..

³ Art. 4, c. 2, L. n. 110/1975, cit.. Si consideri per esempio la *balestra*, declassata dalla Cassazione da arma *propria* ad *impropria*, siccome strumento sportivo, ma, comunque, portabile con giustificato motivo, Cass. Sez.I, Sent. 30 maggio 1994, n. 7494.

⁴ Delpino, op. cit., pag. 50.

⁵ *Ibidem*, pag. 53.

quindi la valutazione del limite minimo di offensività, secondo *il criterio della potenzialità offensiva*¹.

La stessa Corte Costituzionale ha rilevato, in merito a tale valutazione, che già l'articolo 4, comma due, *stabilisce specifici criteri di individuazione delle armi improprie come la idoneità degli strumenti all'offesa alla persona*².

È di chiara evidenza come sia improbabile che si possa recare offesa alla persona con una *mazza* o una *catena* di plastica, un *tubo* di gomma, *bulloni* o *sfere* di plastica, uno *strumento da punta o da taglio* in miniatura, un mattone in polistirolo, un martello di gomma³.

Pertanto, per la valutazione del limite minimo di offensività di un oggetto o strumento si deve tener conto: della capacità di provocare *lesioni maggiori di quelle che si potrebbero infliggere a mani nude*⁴; della idoneità ad offendere che *deve essere particolare rispetto alle possibilità generiche insite in ogni oggetto*⁵; degli effetti lesivi che devono essere ottenuti con l'uso normale di tali oggetti o

¹ Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 6.

² Corte Cost., Sent. N.79/1982, cit.

³ Concorda Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 60. Diversamente è stata considerata *arma impropria una catena di ferro*, così ritenendo aggravato il delitto di lesioni dalla circostanza di cui all'art. 585 c.p., Cass. Sez. V, Sent. 6 novembre 2008, n. 43759.

⁴ Mori, op. cit., pag. 156.

⁵ *Ibidem*. Anche con un mazzo di chiavi o con una penna si possono provocare lesioni, ma nessuno le porta per usarle come armi.

strumenti, da parte di qualunque soggetto¹, tenendo presente *la regola aurea del diritto secondo cui esso regola il quod plerunque accidit*².

Quindi, è importante individuare *tra tutte le possibili destinazioni, quelle principali corrispondenti all'uso normale da accertare con specifico riferimento a quello che rappresenta l'impiego naturale dei singoli strumenti in un determinato ambiente sociale alla stregua dei costumi, delle usanze, delle esperienze affermatasi in un dato momento storico*³.

Comunque, *l'errato convincimento sulla natura dell'oggetto, si risolve in ignoranza della legge penale, come tale inammissibile ex art. 5 c.p., tanto più che si tratta di contravvenzione, di tal che è sufficiente la coscienza e volontà*⁴ del porto senza giustificazione accettabile.

Inoltre, per attribuire ad un oggetto o strumento la qualità di arma *impropria*, non possiamo fermarci al solo dato oggettivo, cioè alla sola potenziale attitudine ad offendere la persona. Per alcune tipologie di oggetti e strumenti, per i quali l'impiego naturale non è certo quello dell'offesa, come un martello, una chiave inglese, un ombrello, è im-

¹ Mori, op. cit., pag. 156; *un ombrello con puntale in metallo può provocare lesioni gravi se maneggiato da un atleta di fioretto.*

² *Ibidem.*

³ Cass., Sez. I, Sent. 29 ottobre 2015, n. 27131.

⁴ Cass., Sez. I, 26 febbraio 2013, n. 18925. Nel caso di specie si trattava di un coltello con *lama priva di punta ed a becco di civetta*, usato anche come apribottiglie, per cui l'imputato era convinto di poterlo portare liberamente.

Non si riesce a comprendere perché per la Cassazione non possa essere invocata *l'ignoranza della legge penale* in merito all'errato convincimento sulla natura di uno strumento utilizzabile anche per attività lecite.

portante, se non determinante, valutare l'elemento soggettivo, cioè la volontà dell'utilizzatore di servirsi di tali oggetti per offendere. Questa volontà è dimostrabile quando il porto avvenga in circostanze di tempo e di luogo tali da far ritenere, inequivocabilmente, che l'unica volontà di utilizzazione sia quella dell'offesa¹. Infatti, è *sicuramente vietato il porto di qualsiasi oggetto e strumento, se esso avviene in circostanze tali da indicare che il porto avviene per recare offesa alla persona. Tipico esempio è una pietra, di per sé oggetto diffuso in natura e che può essere portato per i più svariati motivi leciti, ma che diventa proibito nel momento in cui lo infilo in un calzino per usarlo come mazza o nel momento in cui sosto con esso su un cavalcavia*².

Pertanto, per la qualificazione di non pochi oggetti o strumenti come *atti ad offendere*, cioè come armi *improprie*, oltre alla valutazione oggettiva della sussistenza del

¹ È necessario che si tratti di *porto* e non di *trasporto*, siccome l'art. 4 prende in considerazione solo il *porto* di oggetti e strumenti, cioè la immediata disponibilità di utilizzo degli stessi, modalità che concorre a far ritenere che servano per l'offesa, in assenza di giustificato motivo. Così necessita di quest'ultima giustificazione il porto di un cacciavite all'interno dell'abitacolo dell'autovettura, mentre il trasporto dello stesso strumento all'interno della bauliera, nella cassetta degli attrezzi, non necessita di alcuna giustificazione, indipendentemente dalle circostanze di tempo e di luogo.

Cass., Sez. I, Sent. 7 marzo 2017, n. 51261; nella specie la S.C. ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice di merito che ha riconosciuto la *lieve entità* al fatto che *un'ascia era custodita nel bagagliaio del veicolo in condizione di non immediata disponibilità*. Analogamente è stato considerato mero *trasporto* quello di una pistola rinvenuta nel cofano motore dell'auto, occultata nel vano batteria, Cass. Sez. VI, Sent. 1 dicembre 2015, n. 4970. Diversamente, è stato considerato *porto* quello di un semplice bastone di legno riposto all'interno del bagagliaio dell'autovettura, Cass., Sez. I, Sent. 1 marzo 2018, n. 23160.

Per la differenza tra *porto* e *trasporto* si rimanda a Mori, op. cit. pag. 797.

² Mori, op. cit., pag. 156.

limite minimo di capacità offensiva o *intrinseca potenzialità offensiva*¹, occorre anche considerare la *non equivocità del proposito di arrecare offesa, desumibile dalle circostanze di tempo e di luogo e dalla mancanza di motivi che giustifichino il porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa*².

Questo secondo criterio di valutazione è particolarmente importante relativamente alla classificazione di quegli oggetti destinati occasionalmente all'offesa, di cui al comma due, parte seconda, dell'articolo 4, cioè *qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio*", siccome naturalmente destinati ad usi leciti quotidiani, come ad esempio un comune martello.

La stessa Corte Costituzionale, in merito alla qualificazione di arma *impropria*, ha riconosciuto che l'articolo 4, comma 2 ha previsto *specifici criteri di individuazione, cioè: idoneità degli strumenti all'offesa alla persona; non equivocità del proposito di arrecare offesa, desumibile dalle circostanze di tempo e di luogo e dalla mancanza di motivi che giustifichino il porto degli strumenti*³.

Quindi, a differenza delle armi *proprie* non da sparo⁴, per le quali il legislatore ha stabilito *tout court* ed *ex ante* che sono armi per la loro pericolosità, non lasciando spazi a giustificazioni per il loro porto, ma vietandolo sempre in maniera assoluta, delle quali è più facile il riconoscimento

¹ Delpino, op. cit., pag. 50.

Non può essere mosso alcun rilievo a chi sostì su un cavalcavia con un mattone di polistirolo, o davanti ad una gioielleria con un martello in gomma usato per le sfilate di carnevale, essendo privi tali oggetti di qualsiasi intrinseca potenzialità offensiva.

² Delpino, op. cit., pag. 53.

³ Corte Cost., Sent. n. 79/1982, cit..

⁴ Art. 4, c. 1, L. n. 110/1975, cit..

essendo costruite solo per l'offesa, per la categoria delle *improprie*¹ diventa più difficile l'identificazione a causa della varietà degli oggetti e strumenti ideati e realizzati per scopi leciti.

Pertanto, per l'inquadramento di oggetti e strumenti in quest'ultima categoria sono necessarie: la valutazione della *loro concreta offensività*², nonché la contestuale valutazione della *non equivocità del proposito di arrecare offesa, desumibile dalle circostanze di tempo e di luogo e dalla mancanza di motivi che giustifichino il porto*³.

3. L'articolo 4, comma due

Il comma due dell'articolo 4 recita: *senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di punta acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI.....*⁴.

Il legislatore del 1975, volendo ampliare, per la maggior tutela dell'ordine pubblico del tempo, la categoria delle armi *improprie*, già in parte contemplata dall'articolo 42 del T.U.L.P.S.⁵, aggiunse altri oggetti e strumenti,

¹ Art. 4, c. 2, L. n. 110/1975, cit..

² Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 60.

³ Corte Cost., Sent. N. 79/1982, cit..

⁴ Art. 4, c. 2, L. n. 110/1975, cit..

⁵ Art. 42, c. 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S.; i commi 1 e 2 di questo stesso articolo sono stati esplicitamente abrogati dall'art. 4, c. 8, L.n.

risultato di una selezione operata in astratto ex ante tra gli oggetti che, sulla base della quotidiana esperienza presentano una attitudine a divenire strumenti di offesa¹, accogliendo, così come abbiamo in precedenza evidenziato, quale criterio di individuazione quello della potenzialità offensiva². Proprio il riferimento all'idoneità offensiva dell'oggetto attribuisce sufficiente determinatezza al dettato legislativo³.

Quindi, il criterio della classificazione delle armi *improprie*, adottato dal legislatore, è quello della *intrinseca potenzialità offensiva⁴*, da verificare *ex ante*, rispetto a quello della *concreta utilizzazione ai fini offensivi, da valutarsi, invece, necessariamente ex post⁵*.

Si può dire che, con la novella dell'articolo 4, si sia voluto graduare il porto degli oggetti e strumenti atti ad offendere in base alla classificazione della loro intrinseca potenzialità offensiva, cosicché è stato proibito sempre il porto di quelli elencati nel comma uno⁶, perché considerati armi *proprie* non da sparo, siccome l'unica destinazione è l'offesa alla persona; si è subordinato il porto sempre al *giustificato motivo* per quelli di cui al comma due, prima parte⁷, siccome necessari per attività lavorative, seppur utilizzabili per l'offesa; si è subordinato il porto al *giustificato motivo* solo in determinate situazioni cronospaziali

110/1975, cit.. Per armi *improprie* venivano presi in considerazione soltanto i *bastoni muniti di puntale acuminato* e gli *strumenti da punta e da taglio atti ad offendere*.

¹ Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 6.

² *Ibidem*.

³ *Ibidem*, pag. 61, con richiamo alla Sent. Corte Cost., n. 79/1982, cit..

⁴ Delpino, op. cit., pag. 50.

⁵ Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 62.

⁶ *Mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici*.

⁷ *Bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche*.

per quelli di cui al comma due, seconda parte¹, siccome di uso quotidiano, ritenendoli solo occasionalmente offensivi.

È importante tener presente che l'elencazione degli oggetti e strumenti, di cui al comma due dell'articolo 4, *ha carattere meramente esemplificativo e non esaurisce la categoria*²; oltre a ciò *non vale ad attribuire agli oggetti elencati una presunzione iuris et de iure di potenzialità offensiva, dovendo questa essere accertata in concreto, con riferimento al singolo caso ed al singolo oggetto in particolare*³, spettando ovviamente al giudice l'accertamento della sussistenza, nei singoli casi, dei requisiti previsti dalla legge⁴, anche se ciò è di pregiudizio al principio della certezza del diritto.

Comunque, è da rilevare che, ove venisse attribuita a tali oggetti e strumenti, elencati nell'articolo 4, la presunzione di diritto della potenzialità offensiva, si correrebbe il rischio che tale presunzione *esimerebbe il giudice da ogni ulteriore accertamento, se non quello relativo alla verifica dell'eventuale esistenza di motivi che ne giustifichino il porto*⁵.

Quest'ultima interpretazione non considera che *il legislatore non definisce i caratteri degli oggetti espressamente elencati, alle cui categorie, in realtà, appartengono*

¹ *Qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio.*

² Delpino, op. cit., pag. 51. Concorde Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 59.

³ *Ibidem.*

⁴ Corte Cost., Sent. n. 79/1982, cit.. È fondamentale, pertanto, la necessità che il giudice e il pubblico ministero prendano cognizione dell'oggetto o strumento per valutarne la potenzialità offensiva.

⁵ Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 59.

*strumenti certamente ed eventualmente inoffensivi per dimensioni ridotte o perché costruiti in materiali non metallici*¹.

Dalla lettura dell'elenco degli oggetti e strumenti considerati potenzialmente *atti ad offendere*, il cui porto è condizionato dal *giustificato motivo*, si può rilevare come si sia passati da un difetto² di classificazione ad un eccesso.

Tale eccesso viene giustificato dalla preoccupazione del legislatore del 1975 di tutelare l'ordine pubblico turbato, in quegli anni, da numerose e violente manifestazioni di piazza, nelle quali anche *bulloni* e *sfere metalliche* venivano utilizzati e scagliati contro gruppi di opposte tendenze politiche e le stesse Forze di polizia, utilizzando anche *fionde* per aumentarne la gittata e la capacità offensiva.

Tale giustificazione non può esimere dalla critica di una frettolosa formulazione dell'articolo 4. Infatti, oggetti come *tubi*, *catene*, *bulloni*, *sfere metalliche*³, di uso quotidiano per tanti mestieri, sarebbe stato opportuno non considerarli *oggetti atti ad offendere*, subordinandone sempre il porto al *giustificato motivo*, ma, alla stregua delle *aste di bandiere*, *cartelli* e *striscioni*⁴, considerarli armi improprie

¹ *Ibidem*, pag. 60.

² L'art. 42, c. 2, del T.U.L.P.S., classificava armi *improprie* solo *i bastoni muniti di puntale acuminato e gli strumenti da punta e da taglio*.

³ Art. 4, c. 2, prima parte, L. n. 110/1975, cit..

⁴ Art. 4, c. 9, L. n. 110/1975, cit..

prie solo quando vengano adoperati come oggetti contundenti nelle pubbliche manifestazioni, nei cortei¹, nelle riunioni pubbliche in genere.

Con tale formulazione sarebbe stato possibile esonerare tali oggetti dall'obbligo di giustificarne sempre il porto nelle attività lavorative, potendone sanzionare, nel contempo, il porto a fini offensivi. Né può aiutarci a giustificare tale scelta del legislatore l'osservazione che il *giustificato motivo* debba essere provato solo in determinate *circostanze di tempo e di luogo*, siccome, come vedremo nel prosieguo dell'esame dell'articolo 4, tali circostanze sono da prendere in considerazione solo con riferimento al porto di *qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio*².

Una lettura superficiale del comma due dell'articolo 4 non aiuta a comprenderne la complessa struttura, con il rischio di far inserire in un unico contenitore virtuale tutti gli oggetti e strumenti elencati, riconducendoli ad una unica regolamentazione per il porto.

È necessario, invece, esaminare attentamente tale comma, siccome la sua corretta interpretazione comporta importanti riflessi sulla legittimità, o meno, del porto degli stessi fuori dell'abitazione.

Infatti, si può cadere in errore ritenendo che il legislatore abbia voluto regolamentare allo stesso modo il porto di *bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio, ecc.*³ e quello di *qualsiasi altro strumento non*

¹ *Ibidem.*

² Art. 4, c. 2, seconda parte, L. n. 110/1975, cit..

³ Art. 4, c. 2, parte prima, L. n. 110/1975, cit..

*considerato espressamente come arma da punta o da taglio....*¹, ove non si ponga la giusta attenzione all'uso della congiunzione *nonché*.

Il significato letterale di quest'ultima, equivalente ad *inoltre, per di più, non solo*², sembrerebbe esprimere la volontà di aggiungere agli oggetti e strumenti di cui alla prima parte del comma due anche quelli della seconda parte, accomunandoli nella stessa regolamentazione, cioè quella di giustificarne il porto solo quando siano *chiaramente utilizzabili per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alla persona*³. Al contrario, anche se con l'uso non appropriato di tale congiunzione, il legislatore ha voluto certamente aggiungere agli oggetti elencati nella prima parte anche altri strumenti, tuttavia li ha voluti sottoporre ad un a diversa regolamentazione.

Infatti, per quelli della prima parte deve essere sempre giustificato il porto, in considerazione di una maggiore potenzialità offensiva ed uso più frequente nelle pubbliche manifestazioni, mentre per quelli della seconda parte deve essere giustificato solo quando concorrano particolari circostanze di tempo e di luogo, che facciano presumere la volontà di farne uso esclusivamente per arrecare offesa alla persona.

Quindi, la congiunzione *nonché*, deve essere interpretata come la linea di demarcazione di due categorie di og-

¹ *Ibidem*, parte seconda.

² Devoto- Oli, *Dizionario della lingua italiana*, Firenze, 1971.

³ Art. 4, c. 2, seconda parte, L. n. 110/1975, cit.. Circa l'uso della congiunzione *nonché*, sempre nella stessa L. n. 110/1975, art. 2, Cass., Sez. I, Sent. 21 aprile 1999, dep. 8 luglio, n. 8771.

getti e strumenti che, sebbene ritenuti entrambi armi *improprie*, sono regolamentate diversamente ai fini del loro porto.

Si sarebbero potute evitare incertezze interpretative se, anziché inserire nello stesso comma due più oggetti e strumenti con diverse regolamentazioni, si fosse predisposto un ulteriore distinto comma, potendosi così suddividere le armi *improprie*¹ da quelle occasionalmente *improprie*², con le rispettive discipline.

Tale interpretazione relativa alla suddivisione in due parti del comma due dell'articolo 4, trova conforto sia in dottrina³ che in giurisprudenza.

Infatti, per la Cassazione *le due specie di strumenti diversi indicate nell'art. 4, comma 2, sono ricomprese nell'unica categoria di armi improprie, perché sia l'una che l'altra contemplano oggetti o strumenti solo occasionalmente offensivi per la persona*⁴. Secondo principi consolidati, gli oggetti indicati specificatamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2 legge n. 110 del 1975 sono da ritenere del tutto equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga senza giustificato motivo, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della stessa disposizione normativa occorre anche

¹ Art. 4, c. 2, parte prima, L. n. 110/1975.

² *Ibidem*, parte seconda.

³ Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pgg 59,60; Delpino, op. cit., pgg. 51,53; Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 101.

⁴ Cass., Sez. I, Sent. 1 febbraio 2013, n. 7331.

*l'ulteriore condizione che essi appaiano chiaramente utilizzabili per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona*¹.

In merito la stessa Cassazione individua *in modo specifico alcuni oggetti che per le loro caratteristiche si sono dimostrati idonei a ledere, distinguendoli da altri, ricompresi genericamente nella categoria degli strumenti non considerati espressamente come armi da punta e da taglio. Soltanto in relazione a questi è necessario verificare se pur avendo una destinazione originariamente innocua possono essere utilizzati per l'offesa alla persona*².

Quindi, per la migliore comprensione di quanto sia lecito od interdetto al cittadino in materia di porto di oggetti e strumenti atti ad offendere è necessario considerare diviso il comma due dell'articolo 4 in due parti: nella prima sono elencati quelli sempre considerati armi *improprie*, il cui porto deve essere sempre accompagnato da *giustificato motivo*; nella seconda parte, invece, sono elencati e vi rientrano quelli *occasionalmente*³ considerati armi *improprie*, cioè quelli il cui porto è subordinato al *giustificato motivo*

¹ Cass., Sez. VII, Sent. 15 gennaio 2015, n. 34774; fattispecie in tema di porto di mazza da baseball in auto ritenuto illegittimo perché oggetto rientrante tra quelli elencati nella prima parte del comma 2, dell'art. 4, il cui porto costituisce reato *se, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l'offesa alla persona, non abbia un giustificato motivo*.

Giurisprudenza costante, Cass., Sez. I, Sent. 3 luglio 2003, n. 32269; Cass., Sez. I, Sent. 1 febbraio 2013, n. 7331; Cass., Sez. I, Sent. 20 luglio 2016, n. 21782.

² Cass., Sez. I, Sent. 31 luglio 2003, n. 32269.

³ Cass., Sez. I, Sent. 1 febbraio 2013, n. 7331.

solo quando circostanze di *tempo* e di *luogo* facciano *chiaramente* dedurre che vengono portati per essere utilizzati per l'offesa alla persona.

4. Il giustificato motivo

Prima di passare alla trattazione delle due parti del comma due dell'articolo 4, riteniamo opportuno esaminare la formula del *giustificato motivo*¹, comune, anche se con diverse impostazioni, a tutte e due le parti, la cui dimostrazione può, o meno, legittimare il porto di oggetti o strumenti *atti ad offendere*.

In limine è opportuno evidenziare che è sempre vietato il porto nelle riunioni pubbliche di strumenti ricompresi tra quelli indicati sia nel primo che nel secondo comma dell'articolo 4².

Possiamo affermare che questo è uno dei pochi commi chiari di tutto l'articolo 4, mettendo in grado il cittadino di sapere che non può recarsi in una *riunione pubblica*³ portando gli oggetti e strumenti rientranti nelle categorie di cui al primo e al secondo comma, indipendentemente da

¹ Art. 4, c. 2, L. n. 110/1975, cit..

² Art. 4, c. 5, L. n. 110/1975, cit.. L'art. 4, stabilendo il divieto assoluto di porto nelle riunioni pubbliche sia di armi da sparo, anche a persone munite di licenza (c. 4), sia di oggetti e strumenti considerati armi *proprie non da sparo* e *improprie* (c. 5), ha ampliato la fattispecie della precedente abrogata normativa (art. 19 T.U.L.P.S.) che stabiliva tale divieto solo per le armi comuni da sparo.

³ Per la definizione di *riunione pubblica*, comprensiva di quelle per intrattenimento e sportive si rimanda a Mazza- Mosca- Pistorelli, op cit., pag. 212; Carcano- Valdarò, op. cit., pag. 199; Delpino, op. cit., pag. 255.

qualsiasi, anche legittimo e dimostrabile, *giustificato motivo*.¹

Nonostante l'importanza di una precisa, chiara definizione del *giustificato motivo*², considerate le conseguenze negative che può comportare una non corretta interpretazione nei confronti del cittadino, si deve rilevare che il legislatore del 1975 ha introdotto *una nozione generica... indubbiamente troppo imprecisa, lasciata al prudente apprezzamento dei giudici*³, con la conseguenza che *la punizione viene fatta in parte dipendere da un imperscrutabile atteggiamento soggettivo del reo*⁴.

La dottrina è piuttosto lacunosa su tale concetto e, in genere, si limita a richiamare l'interpretazione della giurisprudenza.

Infatti è stato affermato che *deve intendersi come motivo giustificativo del porto quello determinato da particolari esigenze del soggetto agente perfettamente corrispondenti a regole di condotta lecite in relazione alla natura*

¹ Rientra in questa fattispecie di reato il porto in auto degli attrezzi del mestiere, anche per pura dimenticanza, da parte di un falegname od un fabbro che si rechina ad una manifestazione pubblica, es. partita di calcio. Infatti, *trattandosi di contravvenzione per la punibilità basta la semplice colpa, per cui risponderà del reato anche colui che ha portato l'arma (anche impropria) per distrazione, come nel caso che abbia dimenticato di togliersela di dosso*. Delpino, op. cit., pag.254.

² Esempi pratici di porto con *giustificato motivo* vengono elencati nella Circolare del Min. Int. n. 559/C.22590. 10179(17)-1-582-E-95, 16 dicembre 1995, *Regime giuridico della balestra*, G.Uff. n. 26, 1 febbraio 1996, declassata da arma *propria* ad *impropria*.

³ Mori, op. cit., pag. 157. La generica locuzione *giustificato motivo* è stata usata dal legislatore anche per il divieto dell'uso di *caschi protettivi* in luogo pubblico, art. 5, L. 22 maggio 1975, n. 152, *Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico*.

⁴ *Ibidem*.

dell'oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive di colui che porta l'oggetto, ai luoghi e alla funzione normale dell'oggetto stesso. Così, per esempio, se appare giustificato il porto di un cacciavite nel baule di una autovettura o nel cassetto portaoggetti di un motorino, non lo è il porto in una tasca del vestito¹.

Altra dottrina osserva che, siccome *gli strumenti che rientrano nella categoria delle armi improprie sono strumenti destinati ad usi domestici (forbici, coltelli, ecc), di lavoro (piccone, roncola, scalpello, lesina, ecc.), scientifico, sportivo, ecc., il loro porto è giustificato quando avvenga appunto in funzione del loro uso normale².*

Infine, c'è chi osserva che la previsione del giustificato motivo richiede che chi porta uno strumento atto ad offendere sia in grado di fornire una spiegazione plausibile che renda credibile che egli porta lo strumento per un uso primario diverso da quello dell'offesa alla persona³. Detta spiegazione sarà credibile, o meno, quando *concorrano vari elementi: la personalità e la professione del soggetto, il tipo di strumento, la circostanza di tempo e di luogo in*

¹ Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 153. Gli Autori riportano quanto stabilito in merito da Cass., Sez. U., Sent. 9 luglio 1997, n. 7739; Cass., Sez. VI, Sent. 29 novembre 1989, dep. 21 marzo 1990.

² Delpino, op. cit., pag. 289. L'Autore riporta vari esempi nei quali può essere giustificato il porto (cacciavite, scalpelli, lesine, da parte di un falegname che si reca ad eseguire un lavoro) e ipotesi nelle quali non sussiste (porto di un punteruolo da parte di un impiegato).

³ Mori, op. cit., pag. 157. Esempio di scuola di giustificato motivo di strumenti atti ad offendere è quando questi ultimi vengano portati nelle rievocazioni storiche e *facciano parte di una divisa o costume: coltello da caccia dei tiratori tirolesi, balestra dei balestrieri, lance e spade di soldati in costume.* Mori, op. cit., pag. 159.

cui il porto avviene, l'effettiva possibilità di usare lo strumento per offendere ecc¹.

Comunque, la giustificazione deve essere credibile, ma non necessariamente provata. Non si può pretendere una prova impossibile, altrimenti si finisce di fatto per vietare in modo assoluto il porto di questi strumenti.... Non si può pretendere che chi esce di casa con lo strumento atto ad offendere abbia già la prova dell'uso che ne farà². Infatti, il porto dello strumento atto ad offendere per un suo uso naturale è libero in via generale e la legge lo assimila ad un'arma solo quando esso viene portato per uno scopo non naturale, quale quello di destinarlo all'offesa alla persona³.

La stessa dottrina paragona la regola del giustificato motivo alla antica prova diabolica dei latini, perché solo con l'aiuto del diavolo si poteva fornirla⁴. Infatti, la regola della dimostrazione del giustificato motivo ha una sua logica quando vengano portati strumenti relativi ad una data attività⁵. Invece, tale regola diventa insensata nei casi in cui si portano oggetti di uso quotidiano, utili per gli scopi più svariati.... come un coltello per raccogliere i funghi... Ma come si può provare di voler cercare funghi, se non si sono ancora trovati o se si torna a casa con il cestino vuoto?.... Tale prova è contraria alla presunzione

¹ Mori, op. cit., pag. 157.

² Mori, *La cassazione spiega la nozione di giustificato motivo*, nel sito dello stesso Autore www.earmi.it. In questo articolo Mori commenta la importante e corretta sentenza della Cassazione, nella quale è stato riconosciuto sussistere il giustificato motivo per il porto di un coltello da cucina da parte di una badante, utilizzato per tagliare la frutta alla persona assistita, ricoverata in ospedale. Cass., Sez. I, Sent. 3 ottobre 2013, n. 9662.

³ Mori, op. cit., pag. 158.

⁴ Mori, *Strumenti atti ad offendere*, nel sito www.earmi.it.

⁵ *Ibidem*.

*di innocenza: fino a prova contraria il cittadino deve essere creduto quando fornisce una giustificazione!*¹.

In considerazione di tali difficoltà interpretative si è cercato di formulare una definizione per cui *per giustificato motivo si intende ogni razionale motivazione la quale, in base alle circostanze di tempo e di luogo, in base alla persona agente e all'attività che essa svolge, rende credibile e verosimile che lo strumento o l'arma non vengano portati allo scopo di arrecare offesa ad altri o a scopo aggressivo*².

Sull'argomento lo stesso autore fa una osservazione importante, non considerata da altra dottrina, e cioè che *il giustificato motivo al porto in una certa situazione, legittima anche al porto in previsione di essa e dopo che essa si è verificata*³.

Pertanto *il giustificato motivo è quello che legittima ab inizio il porto dello strumento fuori della propria abitazione e il porto rimane necessariamente giustificato fino a che il soggetto non è nelle condizioni di riporre lo strumento*⁴.

Quindi, se vi è un iniziale *giustificato motivo* per il porto di oggetti e strumenti atti ad offendere, non diventa illegale anche se questi ultimi vengono utilizzati per fini illeciti, alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito all'utilizzo del fucile

¹ *Ibidem*.

² Mori, art. 17, c. 4, proposta di legge per recepimento Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo e Consiglio, 17 maggio 2017, in sito www.earmi.it

³ Mori, op. cit. pag. 158. L'Autore riporta l'esempio del comportamento legittimo di un cacciatore il quale, in forza dell'art. 13, L. 11 febbraio 1992, n. 157 (disciplina attività venatoria) autorizzato a portare per l'esercizio della caccia utensili da punta e da taglio, si fermi al bar con detti strumenti.

⁴ Mori, op. cit., pag. 158.

per altri scopi, da parte di chi sia munito di licenza di porto per l'attività venatoria, siccome *l'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia, rende legittimo il porto di detta arma anche se attuato non per l'attività venatoria, ma per fini diversi, anche non leciti*¹.

La stessa Corte di Cassazione ha rilevato che *non si deve confondere il momento autorizzativo del porto con quello sanzionatorio e soprattutto la diversa struttura del delitto contravvenzionale di cui all'articolo 4 della legge 110-1975 rispetto all'articolo 585 del codice penale*².

Considerata tale interpretazione si ritiene, pertanto, di poter affermare che, ove sussista inizialmente il *giustificato motivo*, non potrà essere contestato il porto illegale di cui all'articolo 4, comma tre, anche se l'oggetto e strumento venga utilizzato in successive situazioni impreviste per l'offesa alla persona, mentre potrà essere contestata l'aggravante dell'uso di arma di cui all'articolo 585, comma due, c.p..

Un aiuto alla corretta comprensione del *giustificato motivo*, più che dalla dottrina, ci viene fornito dalla giurisprudenza.

Inizialmente venne stabilito che il motivo giustificativo del porto di armi *improprie* doveva riscontrarsi *soltanto*

¹ *Ex multis* Cass. Sez. III, Sent.20 gennaio 2016, n. 14749.

² Cass., Sez. 5, Sent. 21 novembre 2013, n. 49517.

*nello scopo determinato da particolari esigenze del portatore perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite e correttamente seguite ed accettate*¹.

In seguito tale definizione venne riconfermata e, nel contempo ampliata, con la previsione che *deve intendersi per motivo giustificativo del porto quello determinato da particolari esigenze dell'agente perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificaione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto*².

Anche la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha voluto seguire l'interpretazione adottata in precedenza. Infatti, negli stessi termini si è espressa la Suprema Corte, non riconoscendo il *giustificato motivo* nel porto di un taglierino in auto, *in rapporto alle circostanze cronospaziali che caratterizzavano la fattispecie e alla mancanza di documentata motivazione*³.

Analoga interpretazione restrittiva è stata adottata con il riconoscimento della illegalità del porto in auto di un *coltellino multiuso*, nonostante sia stato eccepito dal portatore che, per la natura particolare dello strumento, la giustificazione del porto è insita nella natura stessa dell'oggetto, potendo essere utilizzato a seconda delle necessità della vita quotidiana; la Cassazione, nel ribadire i già

¹ Cass., Sez. I, Sent. 25 settembre 1985, *La giustizia penale*, 1986, II, 420; nella specie non è stato riconosciuto il *giustificato motivo* per il porto di un coltello al fine di suicidarsi.

² Cass., Sez. I, Sent. 5 dicembre 1995, n. 3444. Nella specie è stato riconosciuto il *giustificato motivo* per il porto di coltello da caccia, con cavatappi, in zona boschiva. La stessa definizione è stata riportata in Cass., Sez. Un., Sent. 9 luglio 1997, n. 7739.

³ Cass., Sez. I, Sent. 14 gennaio 2008, dep. 29 gennaio, n. 4498.

espressi requisiti essenziali del *giustificato motivo*, ha aggiunto che quest'ultimo *non può essere astratto e generico*¹.

Peraltro, *l'assenza di giustificato motivo risulta essere prevista come elemento di tipicità del fatto reato, punibile solo ove risulti ingiustificato il porto, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie.... per cui il giudice è tenuto a compiere una esaustiva verifica*².

Inoltre, il reato di cui al comma tre dell'articolo 4, avendo *natura contravvenzionale, è punito anche a titolo di colpa ed è escluso se ricorre un giustificato motivo*³.

Quindi, la Cassazione ha confermato che il *giustificato motivo* sussiste quando: *le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto*⁴.

In merito a quest'ultimo requisito è stato precisato che *l'errato convincimento sulla natura dell'oggetto, si ri-*

¹ Cass., Sez. I, Sent. 1 febbraio 2013, n. 7331. Nella specie la S. C. ha ritenuto che, nonostante si trattasse di *coltellino* finalizzato a più usi, tuttavia *si tratta di coltello per il cui porto la legge non formula alcuna eccezione al divieto, salvo il caso di giustificato motivo*.

² Cass., Sez. I, Sent. 3 ottobre 2013, n. 9662. Nel caso in esame è stato riconosciuto giustificato il porto di un coltello da cucina da parte di una badante per tagliare la frutta in ospedale alla propria assistita.

³ Cass., Sez. I, Sent. 31 marzo 2017, n. 24084. Nel caso in esame non è stato riconosciuto giustificato il porto di un coltello tipo Kirpan per motivi religiosi da parte di un indiano Sikh. Conforme a Cass., Sez. I, Sent. 1 marzo 2016, n. 24739.

⁴ Cass., Sez. I, Sent. n. 24739/2016 e n. 24084/2017, cit.. In quest'ultima sentenza la Cass. riporta alcuni esempi: *è giustificato il porto di un coltello da chi si stia recando in giardino per potare alberi o dal medico chirurgo che nel corso delle visite porti nella borsa un bisturi; per converso, lo stesso*

solve in ignoranza della legge penale, come tale inammissibile ex art. 5 cod. pen., tanto più che si tratta di contravvenzione, di tal che è sufficiente la coscienza e volontà¹, di portare un oggetto o strumento idoneo all'offesa alla persona senza giustificazione accettabile.

Altro requisito fondamentale per la dimostrazione della esistenza del *giustificato motivo* è la sua *attualità*. Infatti, *il giustificato motivo non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti².*

Pertanto, siamo in presenza di un *giustificato motivo* solo ed esclusivamente *nel caso in cui la circostanza legittimatrice rivesta carattere di attualità rispetto al momento dell'accertamento della condotta altrimenti vietata³ da parte delle Forze di polizia.*

Comunque, in merito al requisito dell'*attualità* della dimostrazione del *giustificato motivo*, si ritiene la necessità di effettuare una interpretazione estensiva dello stesso, sia da parte degli operatori delle Forze di polizia che dallo stesso giudice. Infatti, in particolare, il porto di oggetti e strumenti da lavoro è da considerarsi giustificato quando quest'ultimo *sia unito dal nesso della causalità all'attività*

comportamento posto in essere dai medesimi soggetti in contesti non lavorativi non è giustificato ed integra il reato di cui al comma 3 dell'art. 4, L. n. 110/1975, cit..

¹ Cass., Sez. I, Sent. 26 febbraio 2013, n. 18925. Nel caso in esame non è stato riconosciuto giustificato il porto di un coltello, anche se munito di apribottiglie.

² Cass., Sent. n. 24739/2016, cit..

³ Cass., Sez. VII, Sent. 15 gennaio 2015, n. 34774. Nel caso in esame non è stato riconosciuto giustificato il porto in auto di una mazza da baseball, con la motivazione di far giocare il cane, siccome l'animale non era presente al momento del controllo.

lavorativa. Tale nesso non può però essere limitato al solo momento dello svolgimento dell'attività lavorativa, ma comprende qualsiasi momento dell'attività umana che sia comunque collegato, anche indirettamente, con lo svolgimento dell'attività lavorativa. È quindi giustificato il porto anche nel percorso per recarsi da casa al lavoro o nei momenti di pausa temporanea dell'attività lavorativa, essendo sempre il porto a questo ricollegabile¹.

Dunque, riassumendo, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione, il porto delle armi *improprie* è giustificato quando: sia determinato da particolari esigenze perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, rapportate alla natura e normale funzione dello strumento, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, alle circostanze cronospaziali; inoltre, sono necessarie la non astrattezza e genericità della motivazione, nonché l'attualità della giustificazione, cioè quella espressa immediatamente all'atto del controllo da parte degli operatori delle Forze di polizia, così da poter essere verificata immediatamente.

Non possiamo terminare la trattazione del *giustificato motivo* senza un richiamo all'onere della prova, cioè a chi spetti provarne la sussistenza, o meno.

Come abbiamo già evidenziato, trattando della struttura del comma due dell'articolo 4, ove abbiamo precisato che, anche se in un unico comma, il legislatore ha voluto

¹ Cass., Sez. I, Sent. 11 marzo 1993, dep. 14 luglio, in Cass. Pen., 1995, 1602. Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del reato di porto illegittimo di un coltello, in considerazione che serviva all'imputato per il suo lavoro di carpentiere, nonostante fosse stato trovato con tale strumento al bar, durante una pausa di lavoro.

ricomprendere due separate tipologie di oggetti e strumenti atti ad offendere, sottoponendoli a diversa regolamentazione per il loro porto¹, analoga distinzione deve essere effettuata per stabilire a chi spetti provare il *giustificato motivo* che legittima, o meno, il porto di armi *improprie*.

Infatti, *in tema di cause di giustificazione incombe all'imputato, che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di una esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso in senso civilistico, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza dell'esimente*².

Quindi, relativamente agli oggetti e strumenti di cui al comma due dell'articolo 4 è necessario precisare che, quando si tratti di dimostrarne la legittimità del porto con il *giustificato motivo*, tale dimostrazione non incombe sempre al portatore.

Infatti, relativamente agli oggetti e strumenti elencati nella prima parte del comma due³, per i quali la legittimità del porto è subordinata sempre a *giustificato motivo*, sarà a carico del portatore (c.d. *inversione dell'onere della prova*) fornire una spiegazione plausibile, al momento del

¹ Art. 4, c. 2, L. n. 110/1975, prima tipologia: strumenti da punta o da taglio, mazze, tubi, ecc. portabili sempre e solo con *giustificato motivo*; seconda tipologia *qualsiasi altro strumento....*, ecc., di libero porto, condizionato alla dimostrazione del *giustificato motivo* solo per particolari circostanze cronospaziali che facciano *chiaramente* evincere la volontà di usare tali strumenti per offendere la persona.

² Conso- Illuminati, *Commento breve al codice di procedura penale*, Padova, 2013, pag. 186.

³ Strumenti da punta o da taglio, mazze, tubi, catene, ecc..

controllo degli operatori delle Forze di polizia, tale da escludere la volontà di usarli per l'offesa alla persona.

Diversamente, per quanto riguarda il porto di strumenti elencati nella seconda parte dello stesso comma due¹, siccome la illegittimità del porto deriva dalla dimostrazione della chiara utilizzabilità per l'offesa alla persona, sussistendo specifiche circostanze cronospaziali, estranee al soggetto agente, elementi costitutivi del reato, tale onere della prova incombe all'accusa.

In dottrina, in merito, è stato rilevato che *vi sono degli strumenti da punta e da taglio e degli strumenti ed oggetti elencati nella norma (tubi, catene, ecc.), rispetto a cui vi è un'inversione dell'onere della prova in quanto spetta a chi li porta con sé fornire una spiegazione plausibile che ne giustifichi il porto*².

Al contrario, *un martello, un bastone da passeggio senza puntale acuminato o un ombrello con puntale normale possono essere liberamente portati, salvo che le circostanze indichino chiaramente che li si porta come arma e la prova di ciò incombe all'accusa, la quale deve anche dimostrare che l'oggetto è idoneo ad offendere quanto un'arma*³. Pertanto, è obbligo dell'accusa dimostrare la illegittimità del porto di un martello, strumento rientrante nella tipologia di cui alla seconda parte del comma due, liberamente portabile, quando sussistano specifiche circostanze oggettive di tempo e di luogo, estranee al soggetto agente, elementi costitutivi del reato, dalle quali si possa

¹ *Qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, es. martello, ecc..*

² Mori, op. cit., pag. 156.

³ Mori, *Strumenti atti ad offendere*, in sito www.earmi.it.

desumere chiaramente la volontà di portare detto strumento per offendere la persona.

La stessa dottrina è critica su tale diversificazione dell'onere della prova *perché, ad esempio, non si comprende per quale motivo sia stabilito un diverso regime probatorio tra una mazza ed un martello o tra una pietra e un sfera metallica, sebbene entrambe vengano impiegate quali proiettili per fionde*¹.

La giurisprudenza, riconoscendo che il porto di strumenti da punta o da taglio è *sempre proibito, a norma dell'art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, a meno che non venga dimostrato un giustificato motivo*, ha stabilito che quest'ultimo, *costituendo un'eccezione alla configurabilità del reato, deve sottostare all'onere della prova incombente all'imputato*².

Come regola generale, anche in materia di normativa sulle armi, la Cassazione ha stabilito che la prova giustificatrice di un comportamento ritenuto vietato dalla legge, *come una qualsiasi causa di esclusione della punibilità deve essere posta a carico dell'imputato*, siccome l'eventuale eccezione ai divieti che discendono direttamente dalla legge *deve essere dimostrata dall'interessato*³.

Pertanto, *a fronte della allegazione di circostanze di obiettivo rilievo dimostrativo, scatta l'onere dell'imputato di fornire la prova del giustificato motivo*⁴.

Quindi, il *giustificato motivo*, limitando la validità del precetto penale che vieta di portare liberamente gli oggetti

¹ Mori, op. cit., pag. 156.

² Cass., Sez. VI, Sent. 29 novembre 1889, dep 22 dicembre, in Cassazione Penale, 1991, pag. 289.

³ Cass., Sez. I, Sent. 19 marzo 2004, dep. 19 aprile, n. 18026.

⁴ Cass., Sez. I, Sent. 31 marzo 2017, n. 24084.

e strumenti elencati nella prima parte del comma due dell'articolo 4, costituendo una eccezione alla configurabilità del reato, deve sempre essere provato dal portatore. Diversamente, relativamente agli strumenti elencati nella seconda parte dello stesso comma due, la prova della sussistenza del *giustificato motivo* incombe all'accusa, la quale, oltre a dimostrare che lo strumento è idoneo ad offendere la persona, dovrà anche dimostrare la chiara volontà di utilizzarlo, desunta dalla compresenza di particolari circostanze oggettive cronospaziali estranee al soggetto agente, elementi costitutivi del reato.

5. L'articolo 4, comma due, prima parte

Nella scala dei valori della potenzialità offensiva di oggetti e strumenti atti ad offendere, classificabili nella specie della armi *improprie*, il legislatore ha inserito, in *primis*, quelli elencati nella prima parte del comma due dell'articolo 4 e cioè *i bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche*¹.

In tale elenco ritroviamo, oltre agli oggetti e strumenti già elencati nell'articolo 42 del T.U.L.P.S.², anche tutti quelli che il legislatore del 1975 ha considerato potenzialmente pericolosi per il mantenimento *dell'ordine pubblico, cioè la pacifica convivenza sociale*³. Si è ritenuto di

¹ Art. 4, c. 2, I parte, L. n. 110/1975, cit.. L'elenco riveste carattere indicativo e non esaustivo; nello stesso sono stati inseriti oggetti e strumenti che più frequentemente venivano usati nelle manifestazioni di piazza come oggetti contundenti contro gli avversari politici e le stesse Forze di polizia.

² Art. 42, c. 2, T.U.L.P.S.; quest'ultimo contemplava solo *i bastoni muniti di puntale acuminato* e *gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere*. Il c. 2, come il c. 1, è stato abrogato espressamente dall'art. 4, c. 8, L. n. 110/1975, cit..

³ Corte Cost., Sent. n 79/1982, cit.

perseguire tale scopo regolamentandone il porto in modo rigoroso, cioè condizionandone la liceità solo e sempre alla dimostrazione della sussistenza di un *giustificato motivo*, indipendentemente *dalla concreta prospettabilità di una utilizzazione per l'offesa alla persona*¹, cioè a prescindere dalla ulteriore condizione riscontrabile nella locuzione *chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona*².

Comunque, per condizionare il legittimo porto di questi oggetti e strumenti alla sussistenza di un *giustificato motivo*, non si può prescindere dalla loro concreta potenzialità di offesa *tenuto conto che il legislatore non definisce i caratteri degli oggetti espressamente elencati, alle cui categorie, in realtà, appartengono strumenti certamente ed eventualmente inoffensivi, ad esempio, per le dimensioni ridotte o perché costruiti con materiali non metallici*³. Pertanto, sono da considerare inoffensivi e quindi di libero porto, per esempio, una catena o una mazza di plastica, sebbene strumenti elencati nella categoria degli strumenti atti ad offendere di cui alla prima parte del comma due dell'articolo 4.

L'ampliamento di quest'ultima categoria, rispetto a quella di cui all'articolo 42 del T.U.L.P.S., si riscontra anche nella sottospecie degli *strumenti da punta o da taglio atti ad offendere*⁴. Infatti, è da evidenziare che nell'articolo 42 del T.U.L.P.S., così come negli articoli 45 e 80 del

¹ Cass. Sez. I, Sent. 20 luglio 2016, n. 21782.

² Art. 4, c. 2, II parte, L. n. 110/1975; condizione riservata a *qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio*, ecc..

³ Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 60. In merito alla esclusione dalle armi *improprie* di una mazza da baseball di ridotte dimensioni Cass. , Sez. I, Sent. 20 luglio 2016, n. 21782.

⁴ Art. 4, c. 2, I parte, L. n. 110/1975, cit..

relativo Regolamento¹, era usata la congiunzione *e*, anziché la disgiuntiva *o*, come nel vigente testo². Considerato che la congiunzione copulativa *e* serve a *congiungere e coordinare*³, mentre quella disgiuntiva *o* serve a *separare, interrompere*⁴, non possiamo che dedurre che si sia voluto ampliare la sottospecie degli *strumenti da punta o da taglio atti ad offendere*, considerando tali non solo quelli che abbiano le caratteristiche della punta e del taglio, come un pugnale, ma anche quelli con la sola punta, come un cacciavite, nonché quelli con il solo taglio, come un coltello per innestare le piante.

Che non sia una materiale svista del redattore dell'articolo 4 si deduce dalla lettura dell'abrogato articolo 33 del Regolamento del T.U.L.P.S.⁵, ove venivano elencate, tra le armi bianche da guerra, separatamente quelle *da punta* e quelle *da taglio*, tenuto conto della loro maggiore pericolosità rispetto agli strumenti *da punta e da taglio* di uso comune di cui all'articolo 42 del T.U.L.P.S..

Peraltro, siccome l'articolo 4 ricopia, seppur ampliandola, la specie degli strumenti in questione, già elencata nell'articolo 42, *non è neppure ipotizzabile una dimenticanza da parte del legislatore nella formulazione di una*

¹ R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

² Art. 4, c. 2, I parte, L. n. 110/1975, cit..

³ Devoto- Oli, *Dizionario della lingua italiana*, Firenze, 1971.

⁴ *Ibidem*.

⁵ L'art. 33, REg. Esec. T.U.L.P.S., elencava le *armi da guerra*; è stato implicitamente abrogato dall'art. 1 della l. n. 110/1975 che ha ridisegnato le caratteristiche delle armi da guerra e tipo guerra.

*norma ricalcata con modifiche e innovazioni su un'altra precedente*¹.

Dunque, se dobbiamo riconoscere che, per la gran parte degli oggetti e strumenti elencati nella prima parte del comma due, non risulta particolarmente difficoltoso il loro riconoscimento da parte del cittadino, altrettanto non può dirsi per quelli raggruppati sotto la formula *strumenti da punta o da taglio atti ad offendere*².

Per meglio comprendere la difficoltà di riconoscimento di quest'ultima specie di strumenti con la conseguente difficoltà di sapere se portabili liberamente o con *giustificato motivo*, possiamo prendere in considerazione, per esempio, un coltellino multiuso, fornito di vari strumenti utili per il miglior espletamento di attività quotidiane³. Come osservato giustamente in dottrina *mentre per i normali strumenti da lavoro e sportivi è facile individuare i modi che ne rendono giustificabile il porto*⁴, *ciò non è possibile per i temperini ed i coltelli da tasca i quali sono strumenti*

¹ Cass., Sez. Un., 24 novembre 1984, dep. 18 dicembre, n. 11137. Nel caso in esame sono state declassate da armi da guerra a comuni tutte le armi bianche, comprese le baionette.

² Art. 4, c. 2, I parte, L. n. 110/1975, cit..

³ Il coltello multiuso, di dimensioni limitate, munito di vari strumenti quali ad esempio cavatappi, seghetti, forbicine, lime, cacciaviti, ecc. viene anche chiamato *Svizzero*, siccome la maggior produzione si sviluppa in quello Stato.

⁴ È da evidenziare che, sebbene l'art. 45, c. 2, del Reg. di esec. del T.U.L.P.S., escluda dalle armi proprie non da sparo *gli strumenti da punta e da taglio, che pur potendo servire occasionalmente all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, sportivi ecc.*, tuttavia anche questi ultimi, in considerazione della loro potenzialità offensiva, sono armi *improprie*, di cui alla I parte del c. 2, dell'art.4, il cui porto è sempre sottoposto a *giustificato motivo*, come per esempio la balestra (Cass., Sez. I, Sent. 30 maggio 1994, n. 7494; declassata la balestra da arma propria a impropria), la roncola, l'accetta la falce, il rasoio, il taglierino, il penato, il macete, ecc.

destinati a molteplici impieghi di quotidiana utilità..... Quindi non vi è dubbio che il giustificato motivo è insito nella stessa natura dello strumento che, per la sua modesta capacità offensiva nessuno si sogna di portare a scopi lesivi¹.

Purtroppo, tale interpretazione della dottrina non è stato avallata dalla giurisprudenza che, anzi, ha ritenuto *infondata la tesi secondo cui, poiché il coltello portato fuori dell’abitazione era un coltellino multiuso, la giustificazione per il porto è insita nella natura dell’oggetto, utilizzandolo il possessore a seconda delle necessità che si presentano: si tratta di un coltello per il cui porto la legge non formula alcuna eccezione al divieto, salvo il caso di giustificato motivo, che non può essere astratto e generico².*

Peraltro, tale indirizzo della Cassazione è da ritenersi conforme alla precedente giurisprudenza. Infatti, è stato affermato che, a seguito dell’abrogazione implicita dell’articolo 80 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.³ *ne consegue che, dopo l’entrata in vigore della legge 110 del 1975, la categoria degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere non può più essere individuata in base all’articolo 80, in quanto oramai svincolata del tutto dall’elencazione in esso contenuta; perciò*

¹ Mori, op. cit., pag. 157.

² Cass., Sez. I, Sent. 1 febbraio 2013, n. 7331; nel caso in esame è stato riconosciuto illegittimo il porto di un coltellino multiuso allocato tra i sedili anteriori dell’auto, immediatamente disponibile per il conducente., senza che quest’ultimo fosse stato in grado di fornire uno specifico *giustificato motivo*.

³ In merito all’abrogazione implicita dell’art. 80 R.D. n. 635/1940, con conseguenti problematiche interpretative, si rimanda alla prima parte dell’articolo.

*in tale categoria vanno compresi anche tutti quegli strumenti che prima erano esclusi e il cui porto era in ogni caso consentito*¹.

*L'art. 4, nel disciplinare ex novo la materia, prevede soltanto l'accertamento in concreto dell'attitudine ad offendere dello strumento, prescindendo, per quanto concerne i coltelli, dalle esclusioni un tempo previste, per quelli di minori dimensioni, dall'articolo 80. Epperò le dimensioni dello strumento da taglio sono di per sé affatto irrilevanti: la relativa potenzialità offensiva deve essere esclusivamente desunta dalle caratteristiche dell'utensile*².

Dunque, con l'abrogazione implicita dell'articolo 80, cioè con l'eliminazione di quei parametri di qualificazione che facevano riferimento ad elementi certi preidentificati, come ad esempio la lunghezza della lama, per rimettere al giudice ogni valutazione circa il concreto potenziale offensivo³, nonché la conseguenziale cancellazione anche delle esplicite esclusioni un tempo previste per i suddetti strumenti di minori dimensioni, si è creata una lacuna difficilmente colmabile dall'interprete e, quindi, una incertezza nel diritto non trascurabile⁴. Tale lacuna più che per la parte in positivo, cioè l'individua-

¹ La specie dei coltellini multiuso, in considerazione delle modeste dimensioni, erano considerati di libero porto perché nei limiti delle misure di cui all'art. 80, c. 2, per cui non rientravano negli *strumenti da punta e da taglio atti ad offendere*.

² Cass., Sez. I, Sent. 22 marzo 2011, dep. 5 aprile, n. 13618. Nel caso in esame la Cassazione ha annullato la sentenza con la quale è stato riconosciuto il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato per il porto di un coltellino con lama di quattro centimetri, siccome non eccedente i limiti di cui all'art. 80 R.D. n. 635/1940, cit..

³ Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 63.

⁴ Mori, op. cit., pag. 157.

zione degli strumenti da considerare da punta e da taglio... interessa la parte in negativo della norma, siccome non vige più l'espressa esclusione¹ di quelli di libero porto, le cui caratteristiche erano elencate nel comma due dello stesso articolo 80.

Purtroppo l'abrogazione di quest'ultimo articolo non è stata compensata dalla disciplina *ex novo* della materia, per cui, mentre prima il cittadino aveva un preciso riferimento normativo in merito alle caratteristiche degli strumenti da punta e da taglio il cui porto era sottoposto a *giustificato motivo*, nonché di quelli esclusi da qualsiasi restrizione, oggi non è in grado di conoscere quali di questi strumenti possano essere portati e come². Non possiamo neanche dire che possa venirgli in aiuto la giurisprudenza della stessa Cassazione, tenuto conto di decisioni che oscillano, come un pendolo, tra interpretazioni restrittive³ ed estensive⁴.

Pertanto, il cittadino può commettere reato, anche solo colposo, in conseguenza di una valutazione non desunta

¹ Delpino, op. cit., pag. 52.

² Unico riferimento normativo lo troviamo nell'art. 13, L. 11 febbraio 1992, n. 157, *Norme per la protezione della fauna selvatica...*, nel quale il cacciatore è autorizzato a portare anche *utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie*. Comunque, deve trattarsi di *utensili da punta e da taglio*, siccome il Ministero dell'Interno ha sempre chiarito che *i coltelli da caccia possono essere portati dai cacciatori, quando però abbiano la forma di tal sorta di utensili, e non siano foggiate a pugnale*, Circolare 22 marzo 1883.

³ *Ex multis*, Cass., Sez. I, Sent. 1 febbraio 2013, n. 7331. Nel caso di specie è stato riconosciuto sottoposto a *giustificato motivo* anche il porto di un coltellino multiuso di modeste dimensioni.

⁴ Cass., Sez. I, Sent. 28 novembre 2017, n. 6974. Nel caso in esame la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di porto in auto, senza giustificato motivo, di un coltello con blocco della lama in acciaio di

da parametri certi di riferimento, ma dalla generica *potenzialità offensiva che deve essere esclusivamente desunta dalle caratteristiche dell'utensile*¹, valutazione demandata agli operatori delle Forze di polizia e verificata/convalidata successivamente da giudice.

6. L'articolo 4, comma due, seconda parte

Dunque, riconosciuta anche dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione² la volontà del legislatore del '75 di diversificare gli oggetti e strumenti elencati nel comma due dell'articolo 4, tra quelli di cui alla prima parte e quelli di cui alla seconda, non tanto agli effetti della sanzione per il porto illegittimo³, quanto per regolamentarne diversamente il porto, passiamo a trattare di *qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio*.⁴

Purtroppo, se il cittadino, come abbiamo in precedenza illustrato, incontra difficoltà nella individuazione degli oggetti e strumenti di cui alla prima parte del comma due, non minori difficoltà vi sono per quelli di cui alla seconda parte dello stesso comma, cioè in merito a *qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli*

lunghezza complessiva di cm. 18, siccome il fatto addebitato *presenta i caratteri della particolare tenuità perché trattasi di comportamento non abituale e di modesta entità*.

¹ Cass., Sez I, Sent. 22 marzo 2011, n. 13618.

² *Ex multis*, Cass., Sez. I, Sent. 15 gennaio 2015, n. 34774; Cass., Sez. I, Sent. 20 luglio 2016, n. 21782.

³ Art. 4, c. 3 e c. 5, L. n. 110/1975, cit.. Il trattamento sanzionatorio per il porto illegittimo è lo stesso sia per gli oggetti e strumenti di cui alla I parte del c. 2, che per quelli di cui alla II parte.

⁴ Art. 4, c. 2, II parte, L. n. 110/1975, cit..

*strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI.....*¹.

In limine, è da evidenziare che la categoria degli oggetti e strumenti elencati in questa seconda parte è stata inserita dalla novella del '75, siccome non prevista dall'articolo 42 del T.U.L.P.S.².

Rispetto agli oggetti e strumenti elencati nella prima parte del comma due, volendosi ampliare la categoria delle armi *improprie*, in questa seconda parte si è fatto ricorso al criterio di utilizzazione occasionale di strumenti di uso quotidiano per l'offesa alla persona, con riguardo alle circostanze di tempo e di luogo.

Infatti, il legislatore del '75 *dovendo affrontare il problema dell'ordine pubblico... ha ampliato la nozione di arma impropria, comprendendo in essa non solo gli oggetti specificatamente indicati nella stessa norma, ma anche qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona*³.

Quindi, nel rivisitare la regolamentazione del porto delle armi *improprie* di cui alla seconda parte del comma due, si è fatto ricorso sia al criterio oggettivo di *idoneità degli strumenti all'offesa alla persona*⁴, sia a quello soggettivo della *non equivocità del proposito di arrecare tale*

¹ *Ibidem*.

² Art. 42, c. 2, T.U.L.P.S..Relativamente alle armi *improprie*, l'abrogato c. 2 (da art. 4, c. 8, L. n. 110/1975) si limitava a condizionare al *giustificato motivo* il porto *bastoni muniti di puntale acuminato e di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere*.

³ Corte Cost., Sent. n. 79/1982, cit..

⁴ Corte Cost., Sent. n. 79/1982, cit..

*offesa, desumibile dalle circostanze di tempo e di luogo e dalla mancanza di motivi che giustifichino il porto*¹.

In merito alle circostanze *di tempo e di luogo*² è da rilevare che, essendo stata usata la congiunzione *e*, anziché la disgiuntiva *o*, si è voluto espressamente prevedere la necessità della compresenza di tali circostanze cronospaziali, dalle quali può essere desunta, unitamente alla mancanza di motivi di giustificazione, la chiara volontà di voler usare gli strumenti in questione per recare offesa alle persone.

Oltre a ciò è da evidenziare che, diversamente dalla rubrica dell'articolo 4³, in questa seconda parte del comma due dello stesso articolo si fa esplicito riferimento alla sola categoria degli *strumenti*⁴. L'uso di quest'ultimo termine, anziché quello di *oggetto*⁵, può sembrare non di poco conto, siccome è ben chiara la differenza tra *oggetto* e *strumento*, facendosi riferimento con quest'ultimo alla categoria che comprende *qualunque arnese necessario ad un'arte, un mestiere, una scienza*⁶, *indispensabile per lo svolgimento di una attività*⁷. Ma, nonostante tale differenza linguistica, pur *atteso il significato maggiormente specialistico e circoscritto*⁸ di *strumento*, l'uso di questo termine può apparire importante solo apparentemente, non incidendo sulla finalità della norma, sia perché *rubrica legis non est lex*, sia perché il divieto di porto nelle riunioni

¹ *Ibidem*.

² Art. 4, c. 2, parte II, L. n. 110/1975, cit..

³ Art. 4, L. n. 110/1975, cit., *Porto di armi ed oggetti atti ad offendere*.

⁴ Art. 4, c. 2, parte II, L. n. 110/1975, cit..

⁵ Nert. 4, c. 2, parte I, L. n. 110/1975, cit., si elencano anche veri e propri *oggetti*, come *tubi, catene, bulloni, sfere metalliche*.

⁶ Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 100.

⁷ Devoto- Oli, op. cit..

⁸ Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 61.

pubbliche è riferito espressamente agli *strumenti* ricompresi *tra quelli indicati nel primo e nel secondo comma*¹ dell'articolo 4. Infatti, *la dizione adoperata dalla rubrica della norma, ovviamente, non può ritenersi determinante*², per cui l'uso di termini diversi è significativo solo della poca attenzione del redattore della norma che non si è reso conto delle difficoltà interpretative che avrebbe potuto creare a causa della differenza del significato letterale degli stessi. In merito, la stessa Corte di Cassazione ha rilevato che *gli strumenti non considerati espressamente come armi da punta o da taglio.... Non sono riconducibili necessariamente all'esercizio di un'arte o di un mestiere, ma sono oggetti, cose di varia natura*³.

Abbiamo accennato alla difficoltà di individuazione di questi strumenti che, seppur di libero porto, diventano condizionati, alla stregua di quelli di cui alla prima parte dello stesso comma due, dalla sussistenza del *giustificato motivo* in determinate circostanze cronospaziali.

Gli unici riferimenti certi nella individuazione di tale categoria sono stati introdotti dalla novella del 2010⁴, con la quale è stata ampliata la tipologia degli strumenti di cui al comma due, seconda parte, dell'articolo 4, con l'inserimento degli *strumenti* riproducenti *armi di cui all'articolo 5, quarto comma* della legge n.110 del 1975⁵, nonché i

¹ Art. 4, c. 5, L. n. 110/1975, cit..

² Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag.61.

³ Cass. Sez. V, Sent. 21 maggio 2008, dep. 9 luglio, n. 28207; nel caso in esame è stato considerato arma *impropria* un bicchiere di vetro.

⁴ Art. 5, c. 1, lett. b), n. 2, D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, *Attuazione della Direttiva 2008/51/CE, che modifica la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi*, G. Uff. n. 288, 10 dicembre 2010.

⁵ Art. 5, c. 4, L. n. 110/1975, cit.: pistole a salve, comunemente definite *scaccia cani*, da segnalazione acustica, strumenti *Softair* e *Paintball* per giochi di guerra.

puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari od superiore a 3b, secondo le norme CEI...¹.

L'inquadramento degli strumenti riproducenti armi nelle *improprie*, anche se non hanno concretamente nessuna potenzialità offensiva, si è resa necessaria perché *assomigliano ad armi da fuoco e quindi possono essere usate per minacciare*², ritenendo il legislatore che *l'effetto intimidatorio di una imitazione sia pari a quello prodotto da un'arma vera*³.

Comunque, bene ha fatto il legislatore ad inserire tali strumenti in questa seconda parte del comma due, subordinandone il loro porto a *giustificato motivo solo in determinate circostanze di tempo e di luogo*⁴, siccome, per esempio, *la pistola scaccia cani serve per tenere lontani i cani aggressivi... e quindi l'uscire di casa con uno di que-*

¹ L'uso improprio dei puntatori laser di tale potenza può creare danni irreversibili alla vista, con pregiudizio anche per l'espletamento in sicurezza di attività come quella di volo. Per approfondimenti: *Il pericolo corre sul laser*, nel sito www.poliziadistato.it. È da rilevare che il legislatore, con il D.L.vo n. 204/2010, cit., pur ampliando la categoria degli strumenti atti ad offendere sia con l'inserimento degli *storditori elettrici*, sia con *i puntatori laser*, è stato più preciso nel catalogare questi ultimi, stabilendone un limite di potenzialità offensiva, al contrario degli *storditori* per i quali non è stato previsto alcun parametro di riferimento.

² Mori, op. cit., pag. 764. Sono di libera vendita pistole e revolver veri e propri cloni di quelle vere, difficilmente distinguibili, a maggior ragione se private del previsto tappo rosso.

³ Circ., M. dell'Int., n. 559/C.6130.10100(2)4, 16 marzo 1990, *nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati*.

⁴ L'eventuale inserimento di tali strumenti nella parte I del comma due avrebbe comportato l'obbligo di giustificare sempre il loro porto, indipendentemente da particolari situazioni cronospaziali.

sti strumenti è sempre e necessariamente una attività giustificata¹, così come è del tutto legittimo il porto di uno strumento laser da parte di tecnici per la misurazione delle distanze², durante l'attività lavorativa.

Al contrario, i suddetti strumenti non potranno essere portati, se non con *giustificato motivo*, quando determinate *circostanze di tempo e di luogo* possano far dedurre che possano essere usati anche solo per minacciare, attività prodromica al commettere reati più gravi, come la rapina³. Così sarà difficilmente giustificabile il porto di una pistola a salve per recarsi in banca o allo stadio, da parte di colui che in precedenza l'aveva portata legittimamente per difendersi da cani randagi durante un allenamento di corsa in campagna, così come il porto di uno strumento laser da parte dei suddetti tecnici fuori dell'attività lavorativa, per recarsi in aeroporto o a manifestazioni sportive.

Ma la problematica più complessa si rileva nella individuazione della categoria di quegli strumenti indicati dal legislatore con la locuzione *qualsiasi altro strumento non*

¹ Mori, op. cit., pag. 764.

² *Il pericolo corre sul laser*, in sito www.poliziadistato.it

³ Lart. 5, c. 7, L. n. 110/1975, cit., stabilisce che gli strumenti riproducenti armi, usati per commettere reati, privati del previsto tappo rosso, vengono equiparati alle armi da sparo, *quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato*. Quest'ultima modifica all'art. 5 della L. n. 110/1975 fu introdotta dall'art. 2 della L. n. 36, 21 febbraio 1990, *Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati*. Secondo la Circ. del M. dell'Int. n. 559/C.6130. 10100(2)4 del 16 marzo 1990, relativa all'applicazione della L. n. 36, *Il legislatore ha voluto evidentemente innovare i criteri tradizionali di applicazione delle aggravanti, ritenendo che l'effetto intimidatorio di una imitazione sia pari a quello prodotto da un'arma vera*.

*considerato espressamente come arma da punta o da taglio*¹, sulla cui interpretazione si è divisa la dottrina.

Infatti, una parte autorevole di quest'ultima ha inserito in tale locuzione gli strumenti di cui al comma due dell'articolo 45 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., nel quale si precisa che *non sono considerate armi..... gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili*². Secondo tale dottrina, ove non si tenga conto di tale classificazione, si correrebbe il rischio di *ricomprendere in questa classe qualunque oggetto utilizzabile per l'offesa alla persona in date circostanze di tempo e di luogo*³, con la conseguenza che *nessun oggetto mobile si sottrarrebbe alla possibilità di essere assunto nella categoria*⁴ delle armi improprie. *Una simile interpretazione indurrebbe a non fondati dubbi di costituzionalità della norma per raffronto con l'art. 25 Cost., poiché, essendo ad essa collegate norme penalmente sanzionate, agevole sarebbe dedurre la violazione della riserva di legge posta dall'art. 25, a causa della generica indicazione contenuta nella norma stessa*⁵.

Concorda altra dottrina asserendo che *appare più che evidente che con tale dizione il legislatore del 1975 ha*

¹ Art. 4, c. 2, parte II, L. n. 110/1975, cit..

² Art. 45, c. 2, R.D. 635/1940, cit..

³ Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 100.

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ibidem*.

fatto espresso riferimento alla categoria indicata nel secondo comma dell'art. 45 del Regolamento del T.U.L.P.S., norma ancor oggi in vigore perché mai abrogata¹.

Di diverso indirizzo interpretativo, che riteniamo di condividere, altra dottrina che rileva come *nella categoria delle armi improprie devono essere fatti rientrare anche oggetti non qualificabili come da punta e da taglio, previa verifica della loro concreta offensività, dedotta anche in relazione alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si verifica il porto degli oggetti medesimi, con contestuale accertamento dell'inesistenza di una causa alternativa alla volontà di offendere, che lo giustifichi².*

Giustamente viene evidenziato che la norma è sicuramente troppo generica³, poiché il legislatore non aveva le idee molto chiare perché, dopo aver elencato mazze, tubi, catene assieme agli strumenti da punta o da taglio, poi formula un divieto generale per tutti gli strumenti non da punta o da taglio, come se mazze, tubi e catene fossero appartenenti ad una categoria particolare⁴.

Gli antichi giuristi riassumerebbero tale perplessità nella formula *non liquet*.

In merito a tale generica categoria la giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che *sono da ritenere armi, sia pure improprie.... gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere usati per l'offesa alla persona. Ne consegue che anche un bastone se usato in un*

¹ Delpino, op. cit., pag. 53.

² Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 60.

³ Mori, op. cit., pag. 156.

⁴ *Ibidem*.

contesto aggressivo, diventa uno strumento atto ad offendere e costituisce, pertanto, arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 585 c.p.....

Quel che rileva non è la forma dell'oggetto utilizzato per offendere, ma la destinazione funzionale del predetto oggetto¹.

La stessa Corte rileva che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella categoria delle armi improprie, l'art. 4, co. 2 della legge 110/75, ampliando questa nozione, ha ricompreso in essa, oltre agli strumenti da punta e da taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che nelle circostanze di tempo e di luogo nelle quali è portato, sia potenzialmente usabile per l'offesa alla persona².

Così è stata ritenuta arma impropria anche una stampante fuori uso, raccolta vicino ad un cassonetto, per essere scagliata contro gli agenti di polizia, onde evitare la cattura, siccome, con riferimento al concetto di qualsiasi altro strumento, non è richiesta alcuna tipicità funzionale di qualsiasi oggetto che, per circostanze spaziali (quali l'immediata reperibilità e disponibilità dell'oggetto) e temporali (violenta colluttazione in atto), venga con modalità casuali (od anche fortuite), ma volontarie, utilizzato con finalità offensive strumentali, id est funzionali allo scopo lesivo, verso la persona e, quindi, per scopi difformi

¹ Cass., Sez. V, Sent. 28 giugno 2008, n. 28622. Conforme Cass., Sez. V, Sent. 9 luglio 2008, n. 28207, nel caso in esame è stato considerato arma impropria un bicchiere di vetro usato per offendere.

² Cass., Sez. V, 15 aprile 2010, dep. 16 luglio, n. 27768. Nel caso in esame sono stati considerati armi improprie un manico di scopa ed un ombrello.

*dalla naturale o merceologica destinazione propria dello stesso oggetto impiegato*¹.

Pertanto, *devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta e da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona; né rileva il fatto che si tratti di uso momentaneo ed occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della stessa aggravante (di cui all'art. 585/2 n. 2 c.p.) non si richiede che concorra la contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art.4*².

Quindi, nella categoria delle armi *improprie*, di cui al comma due, seconda parte, dell'articolo 4, vi rientrano anche oggetti di uso comune. Infatti, *gli strumenti non considerati espressamente come arma da punta e da taglio, chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alla persona.... Non sono riconducibili necessariamente all'esercizio di un'arte o di un mestiere, ma sono oggetti, cose di varia natura. Anche un bicchiere di vetro, adoperato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere e costituisce arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, c. 2. N. 2 c.p.*³.

Dunque, la giurisprudenza oramai ritiene che *per arma impropria ai sensi dell'art. 4 della legge 110 del 1975 deve intendersi qualsiasi oggetto anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in*

¹ Cass., Sez. VI, Sent. 19 luglio 2011, dep. 17 nov., n. 42428.

² Cass., Sez. V, Sent. 24 aprile 2015, n. 41284; nel caso di specie è stata riconosciuta arma *impropria* una stampella per la deambulazione.

³ Cass., Sez. V, Sent. 21 maggio 2008, dep. 9 luglio, n. 28207.

*cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma*¹.

Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, non possiamo che condividere l'osservazione di quella parte della dottrina che considera la locuzione *qualsiasi altro strumento....*² come *sicuramente troppo generica*³, con il rischio che *nessun oggetto mobile in natura si sottrarrebbe alla possibilità di essere assunto nella categoria*⁴ delle armi *improprie*, essendo considerati tali anche strumenti di uso quotidiano.

Comunque, come confermato dalla Cassazione, in tale categoria non rientrano gli *strumenti da punta o da taglio atti ad offendere*⁵, ma solo *qualsiasi altro strumento non considerato espressamente*⁶ tale, come, ad esempio, il martello, l'ombrello o un manico di scopa⁷. Riteniamo che sia stato lo stesso legislatore a voler tenere distinte le due categorie di strumenti con l'uso dell'avverbio *espressamente*, così da separarle *in modo inequivocabile ed esplicito*⁸.

Dunque, si è voluto considerare *tutti gli altri strumenti...*, di cui alla seconda parte del comma due dell'articolo 4, meno pericolosi di quelli *da punta o da taglio* di

¹ Cass., Sez. I, Sent. 11 luglio 2014, dep. 8 settembre, n. 37265; nel caso in esame è stato riconosciuto arma *impropria* un bicchiere di vetro, così come una *paletta di plastica*, Cass., Sez. V, Sent. 21 novembre 2013, n. 49517.

² Art. 4, c. 2, parte II, L. n. 110/1975, cit..

³ Mori, op. cit., pg 156.

⁴ Vigna – Bellagamba, op. cit., pag. 100.

⁵ Art. 4, c. 2, parte I, L. n. 110/1975, cit.. Interpretazione non condivisa da Vigna- Bellagamba, op. cit., pg 101.

⁶ Art. 4, c. 2, parte II, L. n. 110/1975, cit..

⁷ Cass., Sez.V, Sent. 15 aprile 2010, dep. 16 luglio, n. 27768.

⁸ Devoto- Oli, *Dizionario della lingua italiana*, op. cit..

cui alla prima parte, siccome considerati solo occasionalmente pericolosi per l'offesa alla persona, permettendone il libero porto, ove non sussistano particolari circostanze cronospaziali, a differenza di quelli di cui alla prima parte il cui porto è, invece, condizionato sempre al *giustificato motivo*.

Infatti, *l'art. 4, secondo comma, nell'equiparare alle armi improprie alcuni strumenti la cui destinazione naturale non è l'offesa alla persona, ma che tuttavia sono occasionalmente atti ad offendere, ne individua in modo specifico alcuni che, per le loro caratteristiche, si sono dimostrati idonei a ledere¹, distinguendoli da altri, ricompresi genericamente nella categoria degli strumenti non considerati espressamente come arma da punta o da taglio; soltanto in relazione a questi è necessario verificare se, pur avendo una destinazione originariamente innocua, possono essere utilizzati per l'offesa alla persona².*

Quindi, anche il porto di un sasso *di per sé oggetto diffuso in natura e che può essere portato per i più svariati motivi leciti, diventa proibito nel momento in cui lo infilo in un calzino per usarlo come mazza o nel momento in cui*

¹ Oggetti e strumenti elencati nella parte I del c. 2, dell'art. 4, come mazze, tubi, catene, bulloni ecc.

² Cass., Sez. I, Sent. 3 luglio 2003, dep. 31 luglio, n. 32269. Nel caso in esame è stato ritenuto illegittimo il porto di una mazza da baseball in autovettura senza giustificato motivo, essendo sempre necessario dimostrarlo, indipendentemente da circostanze cronospaziali, siccome tale strumento rientra nella categoria di cui alla parte I, c. 2, art. 4.

*sosto su un cavalcavia oppure lo raccolgo per tirarlo nella schiena dell'avversario o per portarlo allo stadio*¹.

Analogamente, il porto di un martello, peraltro strumento da lavoro, nonché di uso domestico², è sempre libero e lecito; sarà condizionato alla dimostrazione di un *giustificato motivo* quando, per esempio, il portatore venga trovato nei pressi di una gioielleria³ o dell'abitazione della ex moglie dalla quale sia stato denunciato per *stalking*.

Comunque, il rischio segnalato dalla dottrina di ricomprendere nella generica formula *qualsiasi altro strumento*⁴ un numero troppo elevato di oggetti di uso quotidiano è mitigato da *specifici criteri di individuazione*⁵, consistenti nella *idoneità degli strumenti all'offesa alla persona*⁶ e nella *non equivocità del proposito di recare offesa, desumibile dalle circostanze di tempo e di luogo e dalla mancanza di motivi che giustifichino il porto degli strumenti fuori della propria abitazione o delle appartenenze di*

¹ Mori, op. cit., pag. 156. Cass., Sez. V, Sent. 10 luglio 2008, dep. 20 novembre, n. 43348.

² È da rilevare che più volte anche tale strumento è stato usato per commettere omicidi. Nel 2017, a Trento, un carabiniere in pensione ha ucciso i due figli a martellate.

³ Siccome lo strumento deve essere usato per offendere la persona, *chi porta un martello per sfondare una vetrina e commettere un furto, non porterà senza giustificato motivo il martello, a meno che non si abbia la prova che intendeva anche usarlo per colpire il guardiano alla vetrina;* Mori, op. cit., pag.158.

⁴ Art. 4, c. 2, parte II, L. n. 110/1975, cit..

⁵ Corte Cost., Sent. n. 79/1982, cit..

⁶ *Ibidem*.

essa.... Spetterà, ovviamente, al giudice accertare la sussistenza, nei singoli casi concreti, dei requisiti previsti dalla legge¹.

Oltre a ciò, è da evidenziare che il legislatore ha voluto anche condizionare il porto di tali strumenti al *giustificato motivo*, solo quando il loro impiego sia finalizzato all'offesa alla *persona*. L'utilizzabilità per tale esclusivo fine *deve essere chiara e, cioè, non equivoca e la non equivocità deve essere desunta dalle concrete circostanze spazio temporali in cui l'oggetto viene portato²*. Pertanto, per esempio, potrà essere contestato il porto illegittimo³ di un martello per colpire una guardia giurata per rapinare una gioielleria, mentre non potrà essere contestato tale reato ove si usi lo strumento solo per sfondare la vetrina⁴.

Nonostante *tali specifici criteri di individuazione⁵*, in considerazione della giurisprudenza in materia, riteniamo che al cittadino rimanga difficile, se non impossibile, individuare gli *altri strumenti* di cui alla seconda parte del comma due, in particolare per quanto riguarda il criterio oggettivo dell'*idoneità degli strumenti per l'offesa alla persona⁶*.

Infatti, purtroppo, la Cassazione ha stabilito che, per l'idoneità di uno strumento ad offendere *non è richiesta*

¹ *Ibidem*.

² Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 102. Gli Autori ipotizzano il caso di *colui che porta uno strumento in luogo del tutto deserto per dedurne la non utilizzabilità per l'offesa alla persona o, invece, il caso di chi lo porta nel centro della città mentre vi sono scioperi o agitazioni varie, per dedurne al contrario la utilizzabilità per offendere*.

³ Art. 4, c. 3, L. n. 110/1975, cit..

⁴ Mori, op. cit., pag. 158.

⁵ Corte Cost., Sent. n. 79/1982, cit..

⁶ *Ibidem*.

*alcuna tipicità... Quel che rileva non è la forma dell'oggetto utilizzato per offendere ma la destinazione funzionale di esso quando venga volontariamente utilizzato con finalità offensive strumentali allo scopo lesivo verso la persona e quindi per scopi difformi dalla naturale o merceologica destinazione propria dell'oggetto impiegato*¹.

Così, il cittadino corre il rischio di portare illegalmente, anche a seguito di un comportamento meramente colposo, gli oggetti e strumenti più diversi di uso lecito quotidiano; infatti, la disposizione normativa consente agli operatori delle Forze di polizia di valutarne liberamente la potenziale pericolosità ed individuare le modalità di comportamento idonee a configurare l'ipotesi delittuosa *de qua*².

Tale perplessità sull'*astrattezza* e *genericità* della norma, sollevata da diversi giudici di merito nel periodo di prima applicazione del comma secondo dell'articolo 4, seppur ritenuta insussistente dalla Corte Costituzionale³, si è ripresentata anche nella recente giurisprudenza della Cassazione.

Infatti, *qualsiasi oggetto comune, che in un contesto aggressivo possa essere utilizzato per l'offesa alla persona, è qualificabile come arma ai fini dell'applicazione*

¹ Cass., Sez. VI, Sent. 19 luglio 2011, dep. 17 novembre, n. 42428, nel caso in esame è stata riconosciuta arma *propria* una stampante.

² Tale motivazione è a fondamento delle undici ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale per la questione di legittimità costituzionale del c. 2 dell'art. 4, l. n. 110/1975, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, siccome, secondo i giudici *a quibus* la norma sarebbe in contrasto con la riserva di legge per la sua *astrattezza e genericità*.

³ Corte Cost., Sent. n. 79/1982, cit..

dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, cod. pen.¹.

Pertanto, *qualsiasi altro strumento.....²* può essere classificato arma *impropria*, siccome per tale, *ai sensi dell'art. 585 del codice penale deve intendersi ogni oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, ogni qualvolta sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione ed esso viene utilizzato in guisa di arma³.*

Comunque, nel contempo, sembra di capire che la Corte di Cassazione, con la stessa giurisprudenza, abbia voluto mitigare tale interpretazione restrittiva, escludendo il pericolo paventato da autorevole dottrina per cui *nessun oggetto mobile in natura si sottrarrebbe alla possibilità di essere assunto nella categoria degli oggetti atti ad offendere⁴.*

La Suprema Corte ha evidenziato che *non si deve confondere il momento autorizzativo del porto con quello sanzionatorio e soprattutto la diversa struttura del delitto contravvenzionale di cui all'art. 4 della legge 110/1975 rispetto all'art. 585 del codice penale. Mentre per la contravvenzione, che punisce il semplice porto dell'arma impropria, il giudizio deve essere compiuto necessariamente ex ante....., il giudizio prognostico esula dall'ambito della*

¹ Cass., Sez. V, Sent. 21 novembre 2013, n. 49517. Nel caso in esame il reato di lesioni è stato riconosciuto aggravato dall'uso di arma, pur trattandosi di una *paletta in plastica*. Conforme Cass. Sez. I, Sent. 11 luglio 2014, n. 37265, relativamente all'uso di un bicchiere di vetro usato in un contesto aggressivo.

² Art. 4, c. 2, parte II, L. n. 110/1975, cit..

³ Cass., Sent. n. 49517/2013, cit..

⁴ Vigna- Bellagamba, op. cit., pag.100.

operatività dell'art. 585, che si occupa invece di valutare la maggior gravità del fatto di lesioni se queste sono procurate attraverso l'utilizzo di un qualche oggetto idoneo ad aggravare le conseguenze dell'azione criminosa¹.

Infatti, per la configurabilità della stessa aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4².

Dall'esame di tale giurisprudenza sembra si possa dedurre che, sebbene qualsiasi oggetto o strumento di uso comune, se minimamente idoneo³, adoperato in un contesto aggressivo per recare offesa alla persona, possa essere considerato arma *impropria*, aggravando il reato di lesioni, tuttavia tale impiego non inficia la legittimità del porto fuori dell'abitazione, quando sia determinato da circostanze non programmate, ne' prevedibili dal portatore⁴.

Quindi, come abbiamo già evidenziato, se è legittimo il porto di uno strumento, non potrà diventare illegittimo anche quando lo si usi per offendere, pur costituendo una aggravante del reato, ai sensi dell'articolo 585 del codice penale, in quanto considerato arma.

Infatti, chi, portando per giustificato motivo uno strumento, lo impiega per offendere, si verrebbe a trovare ipso

¹ Cass., Sez. V, Sent. 21 novembre 2013, n. 49517, cit..

² Cass., Sez. V, Sent. 24 aprile 2015, n. 41284. Ne caso in esame è stata riconosciuta l'aggravante dell'uso di arma per il reato di lesioni procurate con una stampella per la deambulazione. Conforme Cass., Sez. V, 6 marzo 2017, n. 13071, relativamente all'uso di un ombrello per offendere.

³ Può essere considerato idoneo a ledere, per es. un bicchiere di vetro (Cass., Sent. n. 37265/2014, cit.), ma non certamente un bicchiere di plastica o di carta.

⁴ Diversamente sarà contestabile il porto illegittimo di arma impropria, di cui all'art. 4, c.3, L.n. 110/1975, cit., a colui che esca di casa con un ombrello, in una giornata di sole, con il fine di volerlo usare per offendere.

facto a trovare senza giustificato motivo. La tesi non convince e pare confondere due diverse situazioni giuridiche: l'uso dello strumento per offendere, sia esso portato o meno per giustificato motivo, integra sempre l'aggravante dell'uso dell'arma, ma se fino al momento dell'uso sussisteva il giustificato motivo, questo non può dissolversi nel nulla o restare sospeso per alcuni istanti.; il giustificato motivo è quello che legittima ab inizio il porto dello strumento fuori della propria abitazione e il porto rimane necessariamente giustificato fino a che il soggetto non è nelle condizioni di riporre lo strumento¹.

Quanto sopra in analogia con l'indirizzo della Cassazione in merito all'uso di armi da sparo per fini diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la licenza di porto. Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità *l'autorizzazione al porto di un fucile rilasciata per l'esercizio della caccia, rende legittimo il porto di detta arma anche se attuato non per l'attività venatoria, ma per fini diversi, anche non leciti².*

7. Le aste di bandiere

Non si può concludere l'*exkursus* sul porto di oggetti e strumenti atti ad offendere, *rectius* armi *improprie*, senza un breve cenno alle *aste di bandiere*.

L'ultimo comma dell'articolo 4 recita: *non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate*

¹ Mori, op. cit., pag. 158.

² *Ex multis*, Cass., Sez. III, Sent. 20 gennaio 2016, n. 14749.

*nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti*¹.

Quindi, il legislatore ha voluto stabilire che il porto dei suddetti oggetti, comunemente usati nelle manifestazioni e cortei, è sempre libero, in deroga al divieto generale, esplicito previsto dallo stesso articolo nelle stesse circostanze per le *armi*², nonché per gli strumenti ricompresi *tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma dell'articolo 4*³.

In merito, si pone la problematica per il relativo inquadramento ai fini della relativa sanzione, quando *vengano adoperati come oggetti contundenti*, cioè se debbano essere classificati come *armi* o come *strumenti atti ad offendere*, con la conseguente applicazione, rispettivamente della sanzione di cui al quarto o al quinto comma dell'articolo 4.

Una parte della dottrina, interpretando alla lettera la locuzione *non sono considerate armi*⁴, ritiene che la sanzione per il loro uso come *oggetti contundenti* ricada nel comma quarto, siccome *le aste e gli oggetti se usati come corpi contundenti costituiscono vere e proprie armi*⁵.

Concordiamo con altra dottrina che in merito a tale locuzione ha evidenziato come *il termine armi è qui usato*

¹ Art. 4, c. 9, L. n. 110/1975, cit..

² Art. 4, c. 4, L. n. 110/1975, cit.. Il divieto *de quo* riferito anche *alle persone munite di licenza*, autorizza a far rientrare la generica dicitura *armi* nella categoria delle armi *da sparo*.

³ Art. 4, c. 5, L. n. 110/1975, cit..

⁴ Art. 4, c. 9, L. n. 110/1975, cit..

⁵ Delpino, op. cit., pag. 295. Lo stesso autore rileva che, mentre non vi sono particolari problemi nell'individuazione delle aste di bandiere *meno chiaro è il concetto di oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze... Con tale, innegabilmente sibillina, espressione il legislatore si è voluto riferire a tutti*

*in senso del tutto atecnico e con evidente riferimento a quella classe delle c.d. armi improprie che è stata elaborata dalla dottrina*¹, cosicché l'impiego di tali oggetti, finalizzato ad offendere nelle *pubbliche manifestazioni e cortei*, utilizzandoli come *oggetti contundenti*, integra il reato di cui al comma quinto dell'articolo 4².

Riteniamo, pertanto, che la catalogazione corretta di tali oggetti sia quella di cui al comma due dell'articolo in commento, cioè tra gli oggetti e strumenti occasionalmente destinati all'offesa.

8. Considerazioni conclusive

Nel pensare e scrivere questo articolo ci siamo prefissi l'obiettivo di trovare un metodo di riconoscimento degli oggetti e strumenti atti ad offendere, tenuto conto di quanto sia ampia la linea d'ombra tra quelli che possono essere portati liberamente, quelli per i quali vige un divieto assoluto e quelli per i quali è necessario un giustificato motivo.

Nonostante l'impegno, dobbiamo riconoscere che non siamo riusciti a raggiungere tale obiettivo, per una presenza di concause riscontrabili nella genericità del dettato

gli altri oggetti che di solito vengono portati nelle manifestazioni di piazza, come ad esempio i grossi cartelli privi di asta, le lettere di legno che, tenute da vari manifestanti, formano sigle o slogan, ecc.

¹ Vigna- Bellagamba, op. cit., pag. 87.

² Mazza- Mosca- Pistorelli, op. cit., pag. 64. Cocorda Carcano- Valdarò, op. cit., pag. 201.

normativo e nella mancanza di una giurisprudenza univoca sulla portata precettiva della norma in commento¹.

La riforma della materia delle armi *improprie* attuata dal legislatore del 1975, se da una parte ha avuto il pregio di ricomprendere nella categoria oggetti e strumenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, prima non regolamentati, dall'altra ha determinato incertezze interpretative, cassando precisi elementi di riferimento che permettevano al cittadino di conoscere se, come e quando il porto fosse lecito, così minando il principio della certezza del diritto *prima condizione di ogni libertà*².

Riteniamo che, ove vi sia ancora, a distanza di anni, inerzia da parte del legislatore nel fare chiarezza, debba essere invocato un ulteriore intervento della Corte Costituzionale che riveda il proprio indirizzo espresso nel 1982³, dichiarando incostituzionale almeno una parte

¹ In merito alla mancanza di una giurisprudenza univoca, si richiamano, *ex multis*, Cass., Sez. I, Sent. 1 gennaio 2013, n. 7331, con la quale è stata qualificata come arma *impropria* un *coltellino multiuso* e Cass., Sez. I, Sent. 1 marzo 2018, n. 23160, che ha considerato tale anche un semplice bastone di legno, sebbene privo di *puntale acuminato*.

Cass., Sez. I, Sent. 28 novembre 2017, n. 6974, con la quale è stata riconosciuta la non punibilità per *particolare tenuità del fatto*, per il porto di un coltello di 18 cm.

² Calamandrei, *Questa nostra costituzione*, Milano, pag. 49.

³ Corte Cost., Sent. n. 79/1982, cit..

dell'articolo 4, per contrasto con l'articolo 25 della Costituzione, cioè per violazione della riserva di legge.

In un modello giuridico come il nostro del *civil law*, non è concepibile che il cittadino debba arrivare in Cassazione per conoscere se poteva portare un oggetto o strumento di uso comune fuori della propria abitazione.

*Le leggi non dovrebbero essere astruse perché sono volte all'uomo di intelligenza comune*¹.

Pertanto, la materia necessita di una rivisitazione, ove trovi spazio il reinserimento delle misure degli *strumenti da punta o da taglio*, che ne legittimino il libero porto, nonché delle definizioni normative di arma *impropria* e della generica locuzione *giustificato motivo*.

¹ Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, vol. I, Amsterdam, 1773.

